



RAPPORTO PRELIMINARE

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA
(ART. 6 R.R. 18/2013)



Comune di Bisceglie

Piano di Lottizzazione in attuazione delle delibere di Giunta Regionale nn. 2228-2229-2230-2231 del 31/10/2012, relative alla Ridefinizione Urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati "ex scalo merci", comprese tra via Piave, Via Pasubio, via Isonzo e le FF.SS. In Bisceglie (BT)

Maggio 2014

Ing. Nicola Di Gregorio

Via Piave 104, Bisceglie (BT)

Mail: digregorio.n@gmail.com

Pec: nicola.digregorio2@ingpec.eu

Tel.: 0803927208

Mobile: 3938928231

Proponenti:

Edil Rossi srl, Sasso Bartolomeo, Ar.Co.srl

Autorità Procedente:

Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie

Autorità Competente:

Ripartizione AA.PP. – Ambiente – Demanio –
Patrimonio del Comune di Bisceglie

Indice

1. Premessa	3
2. Quadro Normativo	4
Riferimenti Normativi Comunitari	4
Riferimenti normativi nazionali	4
Riferimenti normativi regionali	4
3. La normativa cogente per il Piano di Lottizzazione in oggetto	7
Verifica di Assoggettabilità a VAS Semplificata (Art. 6 R.R. 18/2013)	7
4. La verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di ridefinizione urbanistica.	8
5. Caratteristiche del Piano di Lottizzazione Convenzionato	12
Descrizione dei luoghi oggetto dell'intervento	12
Disciplina urbanistica del comparto	15
Dati tecnici generali di comparto	16
Il progetto	17
6. Il rispetto delle prescrizioni della determina n. 211/2011 del dirigente del Servizio Ecologia	28
7. Sopraggiunti "Aspetti Ambientali" e relativi "Effetti" non precedentemente considerati	30
Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica per il territorio del Comune di Bisceglie.	31
Il Decreto di Vincolo Diretto prot. n. 11652 del 28/11/2012	34
Rapporto con gli strumenti di pianificazione sovraordinati: il PPTR - Regione Puglia.	37
Rapporto con gli strumenti di pianificazione sovraordinati: variante al Piano Regolatore Generale per l'adeguamento alle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia (N.T.A. PUTT/P art. 5.06 – D.G.R. n. 125/2011)	43
8. Compatibilità dell'intervento proposto con la pianificazione e/o con le componenti ambientali analizzate e le criticità ambientali rilevate	46
9. La verifica di cui all'allegato I del D. Lgs. 4/2008 (Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi)	48
Caratteristiche del piano o del programma	48
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate	49
10. Conclusioni sulla verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano di Lottizzazione Convenzionato	51

Elenco Allegati

ALLEGATO 1: Verifica di Assoggettabilità a VAS (ex art. 12 D.lgs. n.4/2008) relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati".

ALLEGATO 2: Determina del dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n.211/2011 del 29/09/2011.

1. PREMESSA

Il presente Piano di Lottizzazione, rappresenta lo strumento urbanistico esecutivo, di iniziativa privata, del Comparto Urbanistico sito nel Comune di Bisceglie, così come definito e regolato dall'art. 870 del C.C., art. 23 Legge 1150/1942, L.R. n°6/1979, L.R. n°56/1980, L.R. n°20/2001.

Il Comparto Urbanistico in oggetto si compone della totalità dei suoli oggetto di ridefinizione urbanistica in quanto aree sottoposte a vincoli caducati "Ampliamento zona ferroviaria-scalo merci", compresi tra Via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e la Rete Ferroviaria Italiana in Bisceglie (BT), in forza dei provvedimenti definitivi costituiti dalle Delibere di Giunta Regionale nn. 2228-2229-2230-2231 del 31/10/2012, a cui è stata attribuita la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3".

La procedura di "ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati", ha già scontato la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica secondo i dettami dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008, attivata dall'Autorità Procedente (Comune di Bisceglie) con la nota del 13/05/2011, valutata dall'Autorità Competente (Servizio Ecologia della Regione Puglia – Ufficio Programmazione Delle Politiche Energetiche VIA e VAS) con la determina dirigenziale n. 211/2011 e conclusa dall'Autorità Procedente (Comune di Bisceglie) con nota del 15/11/2011, ai sensi degli articoli dal 13 al 18 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tanto premesso, il presente documento preliminare viene redatto ai fini della verifica all'assoggettabilità alla **Valutazione Ambientale Strategica Semplificata** secondo i dettami del comma 7 art. 8 Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 di seguito integralmente riportato:

“La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”.

Le modalità semplificate di cui al precitato comma sono state normate all'art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18.

2. QUADRO NORMATIVO

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- DLGS 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE;
- D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4 – ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N.152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE. PARTE SECONDA

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"
- L.R. 14 giugno 2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"
- L.R. 14 dicembre 2012 n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"
- R.R. 9 ottobre 2013 n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"
- L.R. 12 febbraio 2014 n.4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)"

Nella Comunità Europea la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.

Gli stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva entro il 21 luglio del 2004. L'Italia non ha rispettato tale termine ed ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007. Tale norma è stata sostanzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13/02/2008 e nuovamente modificata dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a livello nazionale, è regolata dalla Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

FINALITÀ

Come stabilito nel decreto la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti

piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

SOGGETTI COINVOLTI

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

- l'autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- l'**autorità competente**, la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
- la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale** di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di quanto stabilito nel decreto;
- i **soggetti competenti in materia ambientale**, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi.

Il **parere motivato** è il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La VAS viene applicata sistematicamente ai piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell' articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

Per i piani e programmi prima descritti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi prima descritti, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, mediante l'espletamento di una **verifica di assoggettabilità** e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. L'autorità competente valuta mediante l'espletamento di una verifica di assoggettabilità se piani e programmi, diversi da quelli prima descritti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

COMPETENZE

Per i piani e programmi da assoggettare a VAS: sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato; sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

FASI DELLA PROCEDURA

La VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma ed è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e quindi anteriormente all'approvazione del piano o programma.

Le fasi principali della procedura sono:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

Tale procedura viene esplicitata nel Titolo II del D.Lgs. 4/2008 e ripresa e dettagliata da parte della Regione Puglia con l'emanazione di due circolari esplicative:

- DGR 13/6/2008 n. 981. Circolare 1/2008 Norme esplicative sulle procedure di valutazione ambientale strategica dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 16/1/2008 n. 4 correttivo della parte seconda del D. lgs 152/2006;
- DGR 28/12/2009 n. 2614. Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 4/2008.

Successivamente aggregate e quindi sostituite dal:

- Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali".

3. LA NORMATIVA COGENTE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN OGGETTO

Coerentemente con quanto descritto ai paragrafi precedenti, il Piano di lottizzazione oggetto di valutazione nel presente Rapporto preliminare rappresenta lo strumento attuativo di suoli rivenienti da *Variante Urbanistica* al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Bisceglie. Tale Variante che rientra nella casistica delle Ridefinizioni urbanistiche di aree sottoposte a vincoli caducati, ha già scontato l'iter di verifica di assoggettabilità a VAS conclusosi con esito negativo. La normativa regionale cogente (L.R. 44/2012 e R.R. 18/2013) stabilisce, per il caso in questione, di sottoporre lo strumento attuativo della variante predetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Vas Semplificata.

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA (ART. 6 R.R. 18/2013)

Secondo quanto disposto dal comma 7 art. 8 L.R. 44/2012, la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla **verifica di assoggettabilità si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati** dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate.

Tali modalità sono state successivamente stabilite dal Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, e devono essere effettuate secondo la procedura descritta al comma 6.2 art. 6:

L'AUTORITÀ PROCEDENTE:

- presenta un'istanza all'Autorità Competente, corredando la comunicazione di idonea documentazione che attesti l'applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata e definisca i potenziali effetti significativi sull'ambiente che siano stati precedentemente considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), nonché del rapporto preliminare di verifica e dell'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale - individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 della legge VAS;
- avvia, contestualmente alla presentazione dell'istanza, la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il **rapporto preliminare di verifica**;
- comunica all'autorità competente, in esito alla predetta consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;

GLI ENTI CONSULTATI:

- rendono il parere all'autorità competente e all'autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni;

L'AUTORITÀ COMPETENTE:

- comunica all'autorità procedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'eventuale necessità di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;
- adotta il provvedimento di verifica entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE URBANISTICA.

In data 13 maggio 2011 il Comune di Bisceglie in qualità di Autorità Procedente, ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PRG relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati" (a seguito delle sentenze del TAR Puglia n. 600/2008, 265/2009, 267/2009, 268/2009 e 1983/2009) inviava, con nota prot. n. 19098, all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, i seguenti elaborati, (ALLEGATO 1):

- *Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 –D.Lgs 4/2008)*
- *Delibere Commissario Ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010*

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in data 29 settembre 2011, il dirigente del Servizio Ecologia attraverso la determina n. 211/2011 emetteva "**Provvedimento di esclusione della ridefinizione urbanistica dalla procedura di VAS**" (ALLEGATO 2).

Coerentemente a quanto stabilito nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. la richiamata determina riporta specifiche e circostanziate considerazioni in merito ai criteri per la verifica di assoggettabilità a di Piani e Programmi di cui all' art. 12 del precitato decreto.

In relazione alle **Caratteristiche della Variante** (punto 1, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), stabilisce quanto di seguito:

- *Il piano si configura come ridefinizione della destinazione urbanistica di una maglia di PRG, che dovrà essere attuata attraverso un Piano Urbanistico Esecutivo esteso a tutta la maglia e definito unitariamente. Nel documento di verifica si sottolinea che da "una trasformazione di tipo intensivo (scalo merci)", così come definita dal PRG vigente, l'area oggetto di intervento viene ridefinita come mista (residenziale/servizi), con una percentuale a servizi pari almeno al 50% della superficie totale. Tale previsione risulta coerente con l'analisi del PRG effettuata nel documento di verifica e che rileva "un deficit nella effettiva dotazione di servizi che ha assunto dimensioni tali da non essere stato ancora colmato da alcun programma di opere pubbliche sin' ora".*
- *La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la strumentazione urbanistica esecutiva che attuerà le previsioni di piano. Nel documento di verifica si ritiene la variante "coerente con la pianificazione urbanistica di settore di livello comunale approvata e/o in itinere" (Piani Particolareggiati, Piani di Zona, PEEP, Piano Quadro della zona artigianale, programmi di riqualificazione, Programma delle Opere Pubbliche 2009-2011, Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, Piano regolatore del Porto, Piano Comunale delle Coste, Piano Urbano del Traffico, PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario). Nel merito si rileva che sono stati analizzati solo in linea generale e non per l'area in oggetto le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, nel Piano Urbano del Traffico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario.*
- *La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nell'obiettivo dell'incremento generale di aree a servizi in una realtà totalmente antropizzata.*

- *I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata con il piano esecutivo e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti). In particolare, data la localizzazione dell'area in oggetto, adiacenza alla rete ferroviaria ed inserimento nel centro abitato, si evidenziano criticità legate all'inquinamento atmosferico ed acustico.*
- *La variante non ha particolare rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente se non limitatamente alla realizzazione del piano esecutivo attraverso l'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riuso delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.*

In relazione alle **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate** (punto 2, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), stabilisce quanto di seguito:

- *Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:*
- *in riferimento ai **valori paesaggistici**, nell'area in oggetto:*
- *non si segnalano vincoli paesaggistici e/o ambientali, puntuali o areali, di tipo statale, regionale, comunale (D.Lgs. 42/2004, PUTT/p);*
- *in riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto:*
- *non ricade in Siti d' Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;*
- *non ricade in Aree Naturali Protette;*
- *non ricade in Important Bird Area (IBA);*
- *in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in oggetto:*
- *non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005; nell'ambito delle consultazioni l'AdB ha segnalato che, pur non essendoci un vincolo immediatamente operante, in base a studi attualmente in corso l'area potrebbe essere lambita da possibili perimetrazioni del PAI;*
- *per quanto riguarda la **tutela delle acque**, l'area in oggetto:*
- *rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009).
Da tale analisi non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame, in quanto "già antropizzata, urbanizzata ed attualmente in disuso".*
- *Rispetto agli aspetti ambientali analizzati (aria, acqua, idrologia superficiale e sotterranea, acque reflue, suolo, sistema marino-costiero, gestione dei rifiuti, presenza di siti inquinati, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, biodiversità, aree protette e parchi, organizzazione insediativa e servizi), **si segnalano impatti negativi sulla qualità dell'aria e sul clima acustico,***

dovuti all' incremento del traffico veicolare, e impatti negativi dovuti all'aumento dei consumi idrici ed energetici. Tali impatti non si ritengono significativi data l'entità della trasformazione (superficie complessiva oggetto della variante pari a 10.622 mq e "incidenza in percentuale dell'area edificata molto bassa rispetto al totale dell'area trasformata (19,22% della superficie totale)").

- *Sul suolo, se da un lato si rileva un impatto negativo dovuto al consumo di suolo non urbanizzato, dall'altro si segnala che "attualmente l'area è in stato di abbandono mentre nell'attuazione del piano è prevista la realizzazione e cessione gratuita di un'ampia area a servizi pari almeno al 50% della superficie totale."*
- *Nel documento di verifica non vengono individuate particolari proposte di mitigazione degli impatti da mettere in atto nella fase attuativa.*

In conclusione stabilisce:

*"...alla luce delle motivazioni sopra esposte, si ritiene **che la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG -Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:*

- *far proprie, all'atto di approvazione della variante, le seguenti indicazioni per la fase attuativa:*
- *eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi relativamente alle condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica in accordo con l'Autorità di Bacino;*
- *prevedere il posizionamento di barriere alberate, siepi e/o barriere antirumore, tra la rete ferroviaria e le zone residenziali, verificando anche la coerenza con le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario;*
- *per i parcheggi, pubblici e privati, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti, e prevedere un' adeguata sistemazione a verde; per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti e si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea; ove possibile, realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche in vasche di accumulo per l'irrigazione di tali aree;*
- *relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;*
- *si verifichi l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta differenziata nell'area di inserimento ad una distanza congrua;*
- *si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:*

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all' individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
- prevedere la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti prediligendo la messa in opera delle aree verdi nelle zone destinate a parcheggio, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse;
- per le fasi di cantiere:
- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi; .
- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia determina:

*"di ritenere la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG – Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, **esclusa dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate**"*

5. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO

DESCRIZIONE DEI LUOGHI OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'area di intervento è collocata a sud del centro abitato in contesto urbano semicentrale totalmente urbanizzato occupato da residenze, attività produttive e terziario, ha caratteristiche morfologiche omogenee, presenta un andamento pressoché pianeggiante ed è attualmente in disuso.

Il lotto è delimitato:

- a nord, dal confine sud della Maglia Urbana n°89 di P.R.G.: ad alta densità insediativa, classificata Zona Omogenea di Completamento B2;
- ad est, dalla Via Isonzo;
- a sud, dalla linea di scarpata della Rete Ferroviaria Italiana;
- ad ovest, da suolo residuo "non ritipizzato", attualmente classificato a "scalo merci" con vincolo caducato, della superficie complessiva di circa 717 mq, di proprietà degli eredi Valente e La Notte (ved. TAVV. n.2, n.4 del Piano Di Lottizzazione).

La zona presenta due accessi:

- a nord, da Via cav. V. Misino che prende capo da Via Pasubio;
- sul lato est, da Via Isonzo.



FIGURA 1: LOCALIZZAZIONE AREA INTERVENTO 1:20.000



FIGURA 2: LOCALIZZAZIONE AREA INTERVENTO 1:10.000



FIGURA 3: LOCALIZZAZIONE AREA INTERVENTO 1:2000

Assetto proprietario e consistenza delle proprietà:

l'area oggetto del Piano di lottizzazione, risulta formata da:

- proprietà Edil Rossi srl: in catasto al foglio n.10, p.lle n. 2568 (ex 1225), 2569, 2566, 2567, 2571, 2572, 2573, 2574, 2576, 2483;
- proprietà Sasso Bartolomeo: in catasto al foglio n. 10, p.lle n. 2057, 2063, 2656 (ex 1332/b), 2058, 2064, 2652 (ex 1331/b), 2065, 2059, 2066, 2060, 2067, 2061, 2068, 2062, 2141, 632, 203, 1293, 2140;
- proprietà Ar.Co.srl: in catasto al foglio n.10, p.lle n. 2654 (ex 2056/b).



FIGURA 4: ESTRATTO TAV.4 PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Dalla misurazione dei suoli effettuata con rilievo celerimetrico ai fini della determinazione della superficie reale emerge una leggera differenza tra la superficie catastale e la superficie misurata relativa ai suoli afferenti la Edil Rossi srl, (vedi Perizia Giurata a firma del per. agr. Cosimo La Notte riportata nella Tav. UNICA del P.d.L.).

Di seguito si riportano le superfici dei suoli relative a ciascuna ditta lottizzante:

- proprietà Edil Rossi srl: 4.974 mq
- proprietà Sasso Bartolomeo: 5.714 mq
- proprietà Ar.Co.srl:..... 365 mq
- superficie Comparto Edificatorio: 10.873 mq



FIGURA 5: ASSETTO PROPRIETARIO SU ORTOFOTO 1:2000

DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMPARTO

La disciplina urbanistica del Comparto è stata stabilita a seguito della conclusione dell'iter di ridefinizione urbanistica conclusosi con le citate D.G.R. n°2228-2229-2230-2231 del 31/10/2012, le quali definiscono per ciascuno dei suoli appartenenti ai lottizzanti il medesimo assetto normativo attribuendo destinazione urbanistica a "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3" come normata dal "**Testo Coordinato Emendato**":

- Zona Omogenea Residenziale di Espansione di tipo C3:

disciplinata dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare del Comune di Bisceglie;

- Strumento attuativo:

piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot. 811/2009, prot. 71161/2010 e prot. 84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art. 6 e dall'art. 10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n. 211/2011;

- Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n. 1444/1968 (art. 3):
pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc 100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento;
- Servizi della residenza a carattere privato:
pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;
- Altezza massima ammissibile per gli edifici:
ml 13,00, corrispondente a n. 4 piani fuori terra;

DATI TECNICI GENERALI DI COMPARTO

- Sc: Superficie di comparto: 10.873,00 mq
- Sms: Superficie minima a standard: 10.873,00 mq x 50% = 5.436,50 mq
- Snf: Superficie netta fondiaria: 10.873,00 mq x 50%=..... 5.436,50 mq
- Iff: Indice di fabbricabilità fondiaria:..... 2,50 mc/mq
- Vmi: Volume max insediabile: 5.436,50 mq x 2,50 mc/mq = 13.591,25 mc
- Ift: Indice di fabbricabilità territoriale: Vmi/Sc = 13.591,25 mc/10.873,00 mq =... 1,25 mc/mq
- Abitanti insediabili: 13.591,25 mc/100 mc-abitante =..... 136 abitanti

IL PROGETTO

Lo sviluppo edificatorio è stato concepito a seguito di una attenta lettura dello spazio urbano che consente l'acquisizione di una profonda consapevolezza sulla natura e i caratteri dei luoghi destinati al progetto di trasformazione, anche in relazione alle condizioni ed alle specifiche prescrizioni stabilite dalla Determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 211/2011.

Coerentemente con le previsioni del documento "Criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE)" pubblicato sul BURP n. 7 del 14 Gennaio 2011 (non ancora cogente per il presente Piano di Lottizzazione), l'attività di progettazione urbana è stata sviluppata secondo criteri morfologici ed ecologici.



FIGURA 6: VISTA PROSPETTICA DA OVEST – RELAZIONE TRA EDIFICI PRIVATI E STANDARD URBANISTICI

PROSPETTIVA MORFOLOGICA DEL PIANO

La massima compatibilità ambientale ed urbanistica della trasformazione urbana è stata perseguita attraverso una attenta lettura delle relazioni tra i suoli in progetto e le parti di città limitrofe.

L'area di intervento si inserisce in un "contesto urbano in via di consolidamento" realizzato nell'arco del '900, caratterizzato da un impianto morfologico discontinuo edificato a partire dal secondo dopoguerra ma carente di manutenzione, gode di una posizione centrale e risulta pertanto facilmente accessibile.

È caratterizzato da un inferiore livello di qualità urbana e ambientale, rispetto ad altri contesti urbani già consolidati. In ragione della precedente destinazione urbanistica (scalo merci) allo stato attuale si presenta in stato di abbandono.

Il piano di lottizzazione prevede la "qualificazione funzionale ad edilizia" da operare attraverso interventi di completamento e sostituzione, coerentemente a quanto indicato dalle linee guida sviluppate dalla Regione Puglia (cd. DRAG-PUE).



FIGURA 7: VISTA PROSPETTICA DA EST - RELAZIONE TRA EDIFICI PRIVATI E STANDARD URBANISTICI

Inoltre, il rispetto delle condizioni imposte dal **testo coordinato emendato**, che definisce la disciplina urbanistica del Comparto, prevede una dotazione minima di standard pari al 50% della Superficie Territoriale che determina un'incidenza reale di standard ex D.M. 1444/68 pari a circa 40mq/ab (5.436,00 mq/ 136,00 ab) che oltre a soddisfare ampiamente la dotazione prevista per l'insediamento compensa il deficit riscontrato nelle aree limitrofe.




FIGURA 8: PLANIMETRIA DOTAZIONE STANDARD EX D.M. 1444/68

Gli aspetti formali e funzionali dell'intervento, forma e disposizione dei corpi di fabbrica, oggetto del piano sono state definite a partire dall'individuazione delle invarianti strutturali degli spazi limitrofi e delle condizioni di bordo.



FIGURA 9: PLANIMETRIA DI PROGETTO URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Comune di Bisceglie (BT) – Piano di Lottizzazione relativo all'area "ex scalo merci" compreso tra Via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e la Rete Ferroviaria Italiana.

I volumi residenziali, suddivisi in due distinti corpi di fabbrica sono collocati nella zona nord dell'area di intervento, a cavallo della viabilità di PdL che sfocia in Via cav.V. Misino e prende capo da Via Pasubio. Tale previsione soddisfa contemporaneamente differenti istanze urbanistiche: rispetta la previsione di inedificabilità entro i 30 m dal primo binario, gradua l'impatto volumetrico dell'insediamento antropico percepito dal limite sud, e favorisce la "ricucitura" urbana della zona ferroviaria attraverso le aree a standard.




FIGURA 10: PROFILO SCHEMATICO B-B'

Entrambi gli edifici prevedono la realizzazione di quattro piani fuori terra e del piano attico, il piano terra ospita servizi associati alla residenza in misura superiore al 20% della volumetria insediata stabilito dalla disciplina urbanistica di Comparto.

Entrambi gli edifici prevedono destinazione commerciale ai locali di piano terra, tale soluzione garantisce un miglior funzionamento dell' "attacco a terra" dell'edificio, in quanto stabilisce un rapporto di interdipendenza tra l'edificio e gli spazi aperti pertinenziali contribuendo in modo sostanziale al miglioramento della qualità dello spazio urbano complessivo.



FIGURA 11: PLANIMETRIA "ATTACCO A TERRA " DEGLI EDIFICI - SERVIZI ASSOCIATI ALLA RESIDENZA

A ridosso dei locali di piano terra sono stati previsti ampi spazi verdi e apposite zone a parcheggio di uso pubblico.



FIGURA 12: SCORCIO PROSPETTICO PARTERRE DELL'EDIFICIO B - RELAZIONE TRA EDIFICIO PRIVATO E SPAZIO DI USO PUBBLICO



FIGURA 13: SCORCIO PROSPETTICO DELL'EDIFICIO A - RELAZIONE TRA EDIFICI PRIVATI E SPAZIO DI USO PUBBLICO

LA PROSPETTIVA ECOLOGICA DEL PIANO

Le pratiche di progettazione sostenibile che riguardano la scala urbana di un intervento edilizio possono essere più facilmente applicate nel caso di interventi di riqualificazione di interi quartieri e nei nuovi piani urbanistici esecutivi che riguardano porzioni consistenti del territorio urbano.

Le dimensioni ($Sc = 10.873,00$ mq) e la tipologia del presente P.d.L. (misto residenziale/servizi) limitano considerevolmente la possibilità di adottare strategie urbane di progettazione bioclimatica in grado di garantire un consistente miglioramento della qualità dell'ambiente.

Per tali ragioni, nella progettazione sono stati adottati criteri di sostenibilità ambientale alla scala edilizia (edificio e relative pertinenze) finalizzati a mitigare gli effetti derivanti dall'insediamento degli edifici in progetto, riducendo i carichi ambientali della zona, in coerenza con quanto disposto nelle prescrizioni della Determina del Dirigente del Servizio Ecologia Regione Puglia n. 211/2011.

L'intervento edilizio prevede il raggiungimento del livello 2 di Sostenibilità Ambientale secondo il protocollo ITACA PUGLIA 2011 come normato dalla Legge Regionale n° 13/2008. L'attestazione del raggiungimento del livello 2, al quale è condizionato il rilascio dei titoli abilitativi, garantisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali attesi, che consentono l'ottenimento degli incentivi e delle premialità di cui alla Delibera di C.C. del comune di Bisceglie n° 33 del 24/05/2010.

In riferimento al Protocollo Itaca Puglia, la progettazione ha tenuto conto dei seguenti criteri:

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂:

- Posizionamento dell'edificio in modo da evitare l'ombreggiamento da parte degli edifici adiacenti.
- Massimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili integrazione del fabbisogno con il combustibile non rinnovabile avente fattore di emissione più basso: gas metano.
- Impiego di generatori di calore a combustione ad elevata efficienza.
- Impiego di impianti a bassa temperatura preferibilmente del tipo centralizzato con sistemi di contabilizzazione dei consumi di energia termica.
- Coibentazione delle reti di distribuzione di fluidi.
- Installazione di pannelli solari termici ad elevata efficienza.
- Installazione di pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.
- Strutture di involucro (opache e trasparenti) con bassi coefficienti di trasmittanza termica ed elevata massa.
- Correzione dei ponti termici.
- Cassonetti termicamente isolati.
- Ventilazione naturale degli ambienti.
- Evitare l'utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica e/o impianti di condizionamento per la stagione estiva attraverso strategie di free cooling.
- Collocazione delle finestre su fronti contrapposti tenendo conto della direzione prevalente dei venti estivi in modo da favorire la ventilazione degli ambienti.
- Ove possibile, sono state collocate più finestre su pareti differenti dello stesso vano.
- Prevalente disposizione degli ambienti principali a Sud e dei servizi a Nord.
- Maggiore presenza di superfici trasparenti sulle pareti esposte a Sud.

- Gestione dell'ombreggiamento sugli elementi trasparenti durante l'inverno e previsione di schermature fisse o mobili per garantire l'ombreggiamento in estate.
- Finiture di colore chiaro per evitare il surriscaldamento dell'involucro.
- Piantumazione di essenze caducifoglie o sempreverdi a seconda dell'esposizione delle aree a verde rispetto all'edificio per favorire la penetrazione della radiazione solare durante l'inverno e creare ombreggiamento in estate.

RISPARMIO IDRICO:

- Superfici di captazione delle acque piovane con elevato coefficiente di deflusso per limitare le perdite.
- Cisterne per la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.
- Sistemi di riduzione dei consumi (aeratori per i rubinetti, cassette wc a doppio tasto).
- Aree di pertinenza esterna con finitura a giardino o pavimentate con materiali drenanti.
- Riduzione dell'estensione dei vani interrati.

BENESSERE ACUSTICO

- Strutture ad elevata massa per la costruzione dell'involucro edilizio.
- Desolidarizzazione delle pareti dai solai per ridurre la trasmissione del rumore per via aerea.
- Riduzione dei ponti acustici.

CONTENIMENTO EFFETTO ISOLA DI CALORE

- Materiali chiari/riflettenti per le coperture calpestabili o realizzazione di tetti verdi ove possibile.
- Aree di pertinenza esterne pavimentate con materiali chiari o alveolari oppure attrezzate a verde.
- Valutazione dell'ombreggiamento durante la stagione estiva (studio delle ombre portate dagli edifici, dalla vegetazione e dalle strutture schermanti).

FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI COMUNI

- Area dedicata al parcheggio di biciclette in numero adeguato alle utenze.
- Area dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti all'interno del lotto, parzialmente coperta e accessibile da parte degli utenti e degli addetti alla raccolta attraverso percorsi protetti.
- Progettazione degli spazi di pertinenza in modo da incoraggiare la presenza di attività.
- Progettazione della possibilità di sedersi.
- Progettazione per un uso da parte di tutti (anziani, bambini, disabili).

BENESSERE TERMOIGROMETRICO

- Impiego di impianti termici a bassa temperatura con elementi radianti sia a pavimento/soffitto che a parete.

BENESSERE VISIVO

- Utilizzare vetri con elevato fattore di trasmissione luminosa.
- Valutare le ostruzioni esterne (aggetti orizzontali e verticali, posizione degli edifici confinanti).
- Riduzione dell'impiego di ambienti stretti e profondi con unico affaccio.
- Progettazione della posizione e dimensione delle finestre in modo da ottenere un fattore medio di luce diurna > 3%.

La dimostrazione puntuale del rispetto delle misure precedentemente riportate sarà comunque effettuata in sede di valutazione della sostenibilità ambientale del progetto, che accompagnerà la richiesta di titolo abilitativo, in quanto, qualora la stessa fosse effettuata in sede di presentazione di P.d.L. sarebbe inevitabilmente affetta da elevata incertezza in ragione della impossibilità di previsione con sufficiente affidabilità dei tempi e della modalità di attuazione dell'intervento edilizio.

Il P.d.L. di contro, stabilisce di realizzare gli interventi edilizi in sostenibilità ambientale e li condiziona al raggiungimento del livello 2 al quale corrisponde secondo la definizione della L.R. 13/2008 un "Significativo miglioramento della prestazione".

Già in fase di piano di lottizzazione si sono adottati accorgimenti utili a garantire l'applicabilità delle misure precedentemente elencate che dipendono dalla disposizione reciproca dei corpi di fabbrica e delle aree esterne di pertinenza, quali: orientamento, permeabilità del suolo, riduzione dell'effetto isola di calore urbano, trattamento vegetazionale.

ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI

Gli edifici sono stati disposti parallelamente alla direzione della viabilità che prende capo da Via Isonzo, tale disposizione consente di orientare gli edifici con lato principale in direzione EST-OVEST. Tale condizione consente la massimizzazione dell'utilizzo del soleggiamento invernale e la riduzione del soleggiamento estivo.

Come dimostrano i diagrammi solari di seguito riportati l'esposizione del fronte principale degli edifici a sud consente di poter sfruttare i guadagni solari derivanti dall'ingresso della radiazione solare per la climatizzazione invernale. Mentre, i guadagni solari indesiderati estivi risultano facilmente evitabili grazie all'impiego di schermature fisse quali balconi continui, il cui aggetto è stato determinato in modo da evitare l'ingresso diretto della radiazione solare nel periodo estivo.

Inoltre tale orientamento consente di incrementare la superficie di lastrico solare utile ai fini della installazione di pannelli solari-termici e fotovoltaici.

Criteri soddisfatti:

- Posizionamento dell'edificio in modo da evitare l'ombreggiamento da parte degli edifici adiacenti.
- Prevalente disposizione degli ambienti principali a Sud e dei servizi a Nord.
- Maggiore presenza di superfici trasparenti sulle pareti esposte a Sud.
- Gestione dell'ombreggiamento sugli elementi trasparenti durante l'inverno e previsione di schermature fisse o mobili per garantire l'ombreggiamento in estate.
- Ventilazione naturale degli ambienti.
- Installazione di pannelli solari termici ad elevata efficienza.
- Installazione di pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.




FIGURA 14: DIAGRAMMA SOLARE / PROIEZIONE DEGLI OMBREAGGIAMENTI AL SUOLO AL 21 GIUGNO H 12:00




FIGURA 15: DIAGRAMMA SOLARE / PROIEZIONE DEGLI OMBREAGGIAMENTI AL SUOLO 21 DICEMBRE H 12:00

PERMEABILITÀ DEL SUOLO - RIDUZIONE DELL'EFFETTO ISOLA DI CALORE URBANO

L'incremento della urbanizzazione e la creazione di nuove infrastrutture ha determinato la progressiva impermeabilizzazione dei suoli non solo su territorio nazionale ma anche nella maggior parte dei paesi industrializzati, ove l'incremento dell'impermeabilizzazione è avvenuto soprattutto a spese di aree agricole. Il maggiore impatto dell'impermeabilizzazione dei suoli si ha sul flusso delle acque. L'incapacità delle aree impermeabilizzate di assorbire per filtrazione una parte delle acque, aumenta notevolmente lo scorrimento superficiale e può favorire la contaminazione da parte di sostanze chimiche. Lo scorrimento superficiale aumenta così in volume e in velocità, causando evidenti problemi sul controllo delle acque superficiali, in particolare in occasione di fenomeni di pioggia particolarmente intensi, ed incidendo sulla capacità di ricarica delle falde acquifere. L'incremento delle superfici impermeabilizzate, infatti, comporta un aumento dei coefficienti di deflusso e la riduzione dei tempi di corrivazione, rendendo necessario il ridimensionamento del reticolo idraulico e la costruzione di opere per contenimento degli eventi di piena eccezionali.

Nel centro delle grandi città, inoltre, la maggiore concentrazione di aree edificate e le pavimentazioni stradali, unite alle caratteristiche termiche di alcuni materiali, quale il cemento, determinano un assorbimento del 10% in più di energia solare rispetto ad una corrispondente area coperta da vegetazione. L'accumulo di energia termica e la difficoltà di disperderla poi nello spazio, dovuti alla forma stessa degli spazi urbani, aggravato ulteriormente dal contributo dei sistemi di condizionamento dell'aria degli ambienti confinati e dal traffico autoveicolare non fanno che aggravare la situazione generando altro calore artificiale.

Le città caratterizzate da indici di impermeabilità elevati e da superfici con elevata capacità di assorbimento di calore da radiazione solare diventano delle vere e proprie "Isole Di Calore" in cui si rileva una temperatura nettamente superiore rispetto alle aree periurbane limitrofe che spesso risultano interessate da fenomeni meteorologici atipici.




FIGURA 16: COMPUTO GRAFICO DELLE SUPERFICI PERMEABILI NELLE AREE A STANDARD DI PROGETTO.

La scelta di pavimentazioni drenanti, l'impiego di aree a verde e l'utilizzo di verde pensile contribuiscono a ridurre notevolmente gli impatti sul ciclo delle acque meteoriche e sul microclima urbano.

Il progetto delle aree a servizi prevede il ricorso ad ampie superfici permeabili distinte in: verde alberato, aree a parcheggio. L'ampia dotazione di spazi verdi e l'impiego di pavimentazioni drenanti per le superfici a parcheggio consentono di avere in indice di permeabilità delle aree a standard pari al 52,18% (3199mq / 6131mq x 100).

TRATTAMENTO VEGETAZIONALE

Il verde urbano assume un ruolo determinante per il controllo ambientale, in particolare determina effetti positivi sulle variabili microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità), sulla capacità di depurazione dell'aria e l'abbattimento dei valori di inquinamento, sull'attenuazione dei rumori, e contribuisce alla difesa del suolo. Il verde dà un contributo importante alla qualità ambientale di un'area perché attraverso l'evapotraspirazione, processo del metabolismo vegetale, abbassa la temperatura dell'aria. Tale beneficio è minore o meno significativo con piccole alberature, aumenta quanto più grande è la superficie verde progettata. Le alberature riflettono la radiazione solare senza innalzare mai la temperatura dell'aria sottostante, con una qualità dell'ombra superiore a tutte le soluzioni artificiali.

Il piano di lottizzazione prevede il progetto integrato delle alberature, lo stesso è stato sviluppato in funzione alla distanza e geometria del sesto di impianto. Gli elementi lineari sono utilizzati perlopiù lungo le strade mentre gli elementi a gruppo sono utilizzati prevalentemente nelle fasce verdi a ridosso dei *parterre* degli edifici. La distanza dal sesto di impianto determina quanto fitta può essere l'ombra sottostante.

La scelta delle essenze ha privilegiato le specie autoctone per capacità di adattamento al clima e per coerenza con la storia del paesaggio legata al contesto di riferimento. La scelta della specie è stata effettuata in funzione del contributo del verde al miglioramento del microclima dal punto di vista della forma della chioma, della qualità dell'ombra e della configurazione geometrica delle alberature.

Nelle strade i filari di alberi sono stati posizionati in funzione delle aree soleggiate nelle fasce orarie più critiche, nelle piazze è possibile creare volumi di verde e ampie aree ombreggiate.

6. IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA DETERMINA N. 211/2011 DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Secondo quanto ampiamente descritto al capitolo 3 del presente documento, il presente P.d.L. rappresenta lo strumento attuativo di una variante al vigente P.R.G. che nell'iter di formazione ha già scontato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. La stessa si è conclusa producendo esito negativo come riportato nella determina dirigenziale del Settore Ecologia 211/2011 (ALLEGATO 2):

*"...si ritiene che la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, **non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:** "*

Obiettivo del presente capitolo, è fornire una puntuale dimostrazione del recepimento delle singole prescrizioni nel progetto del nuovo insediamento urbano. Di seguito:

"eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi relativamente alle condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica in accordo con l'Autorità di Bacino"

Gli esiti degli approfondimenti sono riportati al capitolo 7 della Relazione Tecnica Illustrativa di cui alla TAV. 1 del P.d.L., un estratto dello *Studio di compatibilità Idrologica ed Idraulica* è riportato al capitolo 7 del presente documento.

"prevedere il posizionamento di barriere alberate, siepi e/o barriere antirumore, tra la rete ferroviaria e le zone residenziali, verificando anche la coerenza con le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario"

Nel progetto delle aree a standard sono state collocate lungo il confine con la rete ferroviaria, barriere alberate con funzione anti rumore. In tali zone è previsto l'impiego di elementi lineari a chiome fastigate piantumate in filari. Il sesto di impianto sarà definito in fase esecutiva in funzione della specifica essenza che si intenderà impiegare tra quelle afferenti alla famiglia dei *Cupressus (Sempervirens/ Horizontalis/ Stricta)*.

"per i parcheggi, pubblici e privati, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti, e prevedere un' adeguata sistemazione a verde; per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti e si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea; ove possibile, realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche in vasche di accumulo per l'irrigazione di tali aree"

Tutte le prescrizioni sono state recepite come rispettivamente descritti al Capitolo 5 nei paragrafi PERMEABILITÀ DEL SUOLO - RIDUZIONE DELL'EFFETTO ISOLA DI CALORE URBANO e TRATTAMENTO VEGETAZIONALE.

“relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato”

Il piano di lottizzazione non descrive in maniera dettagliata la tipologia di elementi di arredo urbano, inoltre la restante parte dell'abitato non è caratterizzata da uniformità stilistica. Il rispetto di questa prescrizione sarà garantita dalla Convenzione.

“si verifichi l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta differenziata nell'area di inserimento ad una distanza congrua”

In ragione della assenza di un piano comunale per la gestione integrata della raccolta differenziata, non è stato possibile progettare e dimensionare opere di urbanizzazione come isole ecologiche di quartiere o simili. Il P.d.L. prevede la realizzazione di edifici sostenibili di Livello 2 Itaca Puglia, allo stato attuale, si prevede la possibilità che ogni edificio sia dotato di un apposito spazio per la raccolta differenziata condominiale, salvo eventuali indicazioni contenute in appositi strumenti comunali.

“si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione: di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008, di interventi finalizzati al risparmio energetico e all' individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica); di misure di risparmio idrico (aeratori rompigiutto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.); prevedere la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti prediligendo la messa in opera delle aree verdi nelle zone destinate a parcheggio, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse”

Il P.d.L. prevede la realizzazione di edifici sostenibili di Livello 2 Itaca Puglia ex L.R. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”.

7. SOPRAGGIUNTI "ASPETTI AMBIENTALI" E RELATIVI "EFFETTI" NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI

Secondo quanto disposto dal comma 7 art. 8 L.R. 44/2012, la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla **verifica di assoggettabilità si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati** e si svolge secondo modalità semplificate.

La già citata determina dirigenziale 211/2011 (ALLEGATO 2) stabilisce che in relazione alle "**Caratteristiche della Variante**" la previsione della stessa risulta "**coerente con la pianificazione urbanistica di settore di livello comunale approvata e/o in itinere**". Pertanto, nel presente Documento Preliminare si ritengono integralmente riportate le valutazioni e l'analisi degli strumenti urbanistici effettuate al capitolo 4 (*La verifica di coerenza con la pianificazione di settore a livello comunale*) del Documento Preliminare di cui alla Verifica di assoggettabilità della Variante Urbanistica (ALLEGATO 1), di conseguenza saranno analizzati unicamente i rapporti di coerenza del P.d.L. con gli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati o entrati in vigore in periodi successivi al maggio 2011.

In relazione agli "**Aspetti ambientali**" (aria, acqua, idrologia superficiale e sotterranea, acque reflue, suolo, sistema marino-costiero, gestione dei rifiuti, presenza di siti inquinati, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, biodiversità, aree protette e parchi, organizzazione insediativa e servizi) la determina stabilisce che "**si segnalano impatti negativi sulla qualità dell'aria e sui clima acustico ...e impatti negativi dovuti all'aumento dei consumi idrici ed energetici. Tali impatti non si ritengono significativi data l'entità della trasformazione**". Si ritengono integralmente riportate le valutazioni contenute ai capitoli 6 (*Le criticità ambientali rilevate*) e 7 (*Analisi dell'area di intervento*) del Documento Preliminare di cui alla Verifica di assoggettabilità della Variante Urbanistica (ALLEGATO 1). Non saranno effettuate valutazioni circa lo stato dell'ambiente in ragione del poco tempo trascorso dalle precedenti valutazioni.

In relazione alle "**Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate**" la determina stabilisce che "**non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame, in quanto già antropizzata, urbanizzata ed attualmente in disuso**". Pertanto, nel presente Documento Preliminare si ritengono integralmente riportate le valutazioni e l'analisi dello stato dell'ambiente del Comune di Bisceglie effettuata al capitolo 5 (*L'analisi dello stato dell'ambiente del Comune di Bisceglie*) del Documento Preliminare di cui alla Verifica di assoggettabilità della Variante Urbanistica (ALLEGATO 1).

Il "**Provvedimento di esclusione della ridefinizione urbanistica dalla procedura di VAS**", è stato emesso in data 29 settembre 2011 attraverso la determina dirigente del Servizio Ecologia n. 211/2011. Pertanto le conclusioni dell'attività di *screening* normativamente prevista sono da riferirsi a periodi precedenti, di seguito si analizzeranno gli "**effetti**" dovuti a "**sopraggiunti aspetti ambientali non precedentemente considerati**".

PERIMETRAZIONE DELLE AREE A DIVERSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISCEGLIE.

In data 30 luglio 2012 con Delibera di Consiglio Comunale n. 39, il Comune di Bisceglie ha provveduto alla "Condivisione ed aggiornamento Carta Idrogeomorfologica del Comune di Bisceglie. Perimetrazione aree di pericolosità geomorfologica. Perimetrazione aree a diversa pericolosità idraulica con apposizione di vincoli all'utilizzo di vasche di laminazione alle cave in località Lamadattola, Casanova-Chiano e Pedata dei Santi."

Dalla analisi della **Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica**, emerge una parziale sovrapposizione del reticolo delle aree inondabili all'area del Comparto in oggetto nella zona sud-est. Come rappresentato nelle tavole n. 2-4-9 del P.d.L. e nella immagine di seguito riportata, la zona a ridosso del sottovia di Via Isonzo è interessata dalla presenza sia di aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), che di aree a media pericolosità idraulica (M.P.) caratterizzate da differenti probabilità di inondazione.




FIGURA 17: PERIMETRAZIONE PAI EX DELIBARA DI C.C. N. 39 DEL 30 LUGLIO 2012

Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Le finalità del Piano sono:

- *la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;*
- *la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;*
- *l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;*
- *la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;*

- *la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;*
- *la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.*

La disciplina degli interventi consentiti nelle aree ad alta e media pericolosità idraulica è normata agli articoli n. 7 e n. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, le quali prevedono l'imposizione di vincolo di inedificabilità assoluta, che non consente la realizzazione di volumi edificatori, ma consente:

- lettera b) art. nn. 7 e 8: "interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale";
- lettera d) art. nn. 7 e 8: "interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse, pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino";

Per tutti gli interventi di cui al paragrafo precedente l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDROLOGICA ED IDRAULICA

Coerentemente alle disposizioni contenute agli articoli n. 7 e n. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, si riportano le determinazioni circa la compatibilità idrologica ed idraulica delle opere previste nelle zone a rischio di inondazione.

La porzione del lotto a diversa pericolosità idraulica:

- è ubicata nella zona sud-est del Comparto in oggetto, a ridosso del sottovia di Via Isonzo;
- occupa una superficie di 863 mq circa, pari a circa 8,00% dell'intera superficie di Comparto.

Al fine di ridurre i rischi connessi alla diversa pericolosità idraulica (AP) e (MP), correlata all'insediamento residenziale ipotizzato nel P.d.L., in fase di progetto è stato previsto di realizzare nell'intera area a rischio idraulico esclusivamente interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento, coerentemente a quanto stabilito agli articoli n. 7 e n. 8 delle NTA del PAI.

In particolare, la sistemazione dell'area è stata così destinata:

- in parte, a strada di servizio e di accesso: 303 mq (35,11%);
- in parte, a verde alberato con la piantumazione di piante autoctone caratteristiche della macchia mediterranea: 390 mq (45,20%);

- in parte, a parcheggi pubblici con pavimentazione permeabile: 170 mq (19,69%);




FIGURA 18: PLANIMETRIA DI PROGETTO SISTEMAZIONI ESTERNE CON PERIMETRAZIONE PAI EX DELIBARA DI C.C. N. 39/2012 - SEZIONE SCHEMATICA A-A'

Al fine di garantire tanto il mantenimento delle condizioni idrauliche della zona quanto la protezione dell'area destinata ad usi residenziali è stato previsto di realizzare un ostacolo all'inondazione innalzandone il relativo piano di campagna, (quota media + 1,50).

Inoltre, come riscontrabile nella TAV. n.9 del P.d.L., la livelletta stradale è stata prevista con pendenza dell' 1,4 % in salita verso l'insediamento residenziale, tale previsione consente di creare un battente idraulico di 1,70 m (2,10m – 0,40 m), adatto a mettere in sicurezza assoluta l'intervento residenziale anche nel caso di rischio inondazione con tempo di ritorno inferiore o uguale a 30 anni.

In aggiunta, si evidenzia che l'intervento residenziale è stato posizionato alla distanza di sicurezza di oltre 100 m dal limite esterno della perimetrazione a rischio idraulico (MP).

IL DECRETO DI VINCOLO DIRETTO PROT. N. 11652 DEL 28/11/2012

In data 12 Dicembre 2012 con Decreto prot. n. 11652 del 28.11.2012, a firma del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, l'immobile denominato *Casale e Frantoio Ipogeo "Le Pagliarole"*, sito nel Comune di Bisceglie tra le vie Piave e Pasubio, in catasto al foglio 10, p.lle 196, 1060/p, 200, 2553, 791, 778, 2056/p, 198 sub 1, 199 subb 1-2-3- 4-5-6, 792 subb 1-2-3-4-5, 776 sub 5, 777 subb 1-2-3, è dichiarato bene di interesse culturale particolarmente importante e viene...sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.


Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, recante "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali";
VISTO il D.lgs. 26/3/08, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 42/04, in relazione ai beni culturali";
VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" come modificato dal D.P.R. del 2.7.2009 n. 91;
VISTO l'incarico attribuito al dr. Gregorio ANGELINI di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con D.P.C.M. del 3/8/2012;
VISTA la nota prot. n. 12060 del 23/8/2012 con la quale la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia ha proposto a questa Direzione regionale l'adozione di provvedimento di tutela vincolistica ai sensi dell'art.13 del D. lgs. 42/04 e s.m.i. dell'immobile appreso descritto;
VISTA la nota prot. 12061 del 23/8/2012 con la quale è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;
VISTO altresì che non sono state presentate osservazioni dagli aventi diritto;
RITENUTO che l'immobile denominato **Casale e Frantoio ipogeo "Le Pagliarole"** sito nel Comune di Bisceglie (BT), distinto in Catasto al foglio 10 p.lle 196, 1060/p, 200, 2553, 791, 778, 2056/p, 198 sub 1, 199 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, p.lla 792 subb. 1, 2, 3, 4, 5, p.lla 776 sub 5, p.lla 777 subb. 1, 2, 3, confinante a nord – ovest con Via Piave, a sud con la p.lla 2057 e ad est con le p.lle 1065, 1068 e la restante parte delle p.lle 1060 e 2056, come da unità planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art.10, comma 3 lettera a) del citato D.lgs. 42/04 e s.m.i per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;
VISTO l'art. 13 del suddetto D. lgs.42/04 e s.m.i;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. l'immobile denominato **Casale e Frantoio ipogeo "Le Pagliarole"**, meglio individuato nelle premesse e descritto nella allegata planimetria catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato bene di interesse culturale particolarmente importante e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. ai rispettivi proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo ed al Sindaco di Bisceglie (BT). A cura della competente Soprintendenza il provvedimento verrà, quindi, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea – ovvero ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Puglia, competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bari, li **28 NOV. 2012**

Prot. 11652

IL DIRETTORE REGIONALE
(dr. Gregorio ANGELINI)




Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia
Strada Dottula – Isolato 49 70122 – BARI
Tel. +39 080 5281111 Fax +39 080 5281114 Email: dr-pug@beniculturali.it
PEC: mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.

FIGURA 19: IL DECRETO DI VINCOLO "CASALE E FRANTOIO IPOGEO LE PAGLIAROLE"

Comune di Bisceglie (BT) – Piano di Lottizzazione relativo all’area “ex scalo merci” compreso tra Via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e la Rete Ferroviaria Italiana.




FIGURA 20: PERIMETRAZIONE AREE OGGETTO DI VINCOLO DIRETTO SU BASE CATASTALE E STRALCIO PLANIMETRICO FRANTOIO IPOGEO

Il precitato vincolo stabilisce la tutela ai sensi dell’ art. 10 D.Lgs. 42/2004, dell’intero complesso di fabbriche costituito da una costruzione epigea denominata Casale le Pagliarole e da una struttura ipogea con destinazione storica a frantoio oleario. Il frantoio si estende nel sottosuolo sino ad interessare porzioni di suoli oggetto del P.d.L., nella zona ovest del Comparto.



FIGURA 21: PERIMETRAZIONE AREA OGGETTO DI VINCOLO PARZIALE SOVRAPPOSIZIONE CON L’AREA OGGETTO DI P.D.L. SU BASE CATASTALE

Comune di Bisceglie (BT) – Piano di Lottizzazione relativo all'area "ex scalo merci" compreso tra Via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e la Rete Ferroviaria Italiana.

Il vincolo interessa una superficie di circa 250 mq pari al 2,30% della superficie territoriale di comparto (10873 mq). Le previsioni di Piano hanno tenuto conto della presenza del Frantoio ipogeo e stabiliscono di destinare l'intera area ad ovest del comparto a verde privato, accessibile in maniera diretta attraverso la viabilità di P.d.L..

Il frantoio non presenta alcuna emersione superficiale nella zona afferente al comparto, pertanto allo stato attuale, non vi sono elementi che possano condizionare una differente sistemazione o suggerire previsioni alternative. Tale destinazione garantisce la conservazione del bene oggetto di interesse e non pregiudica una futura valorizzazione dello stesso.




FIGURA 22: PLANIMETRIA DI PROGETTO CON SOVRAPPOSIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI VINCOLO DIRETTO

RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI: IL PPTR - REGIONE PUGLIA.

Con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia. (PPTR) di cui all'art.143 del D.lgs. 22/1/2004 n°42 e ss.mm.ii. recante "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio" che andrà a sostituire il vigente PUTT/P.

Pur non essendo ancora approvato il predetto strumento di pianificazione paesaggistica regionale, coerentemente a quanto specificato all'art. n.105 delle Norme Tecniche di Attuazione:

"A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice" .

Di seguito si è provveduto a verificare il rapporto dell'intervento in progetto con il redigendo PPTR.

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

Le emergenze del sistema geomorfologico (grotte, doline, lame, reticoli fluviali, geositi, inghiottitoi e cordoni dunari), risultano molto distanti dall'area. Per quanto attiene alle componenti idrologiche il PPTR non riporta alcuna tematizzazione per l'area, restano salve le previsioni del PAI analizzate al paragrafo precedente.

Pertanto, per quanto attiene alla sua localizzazione, l'area di intervento non interferisce in maniera significativa con gli elementi che configurano la strutture idro-geo-morfologica individuata dal PPTR per lo specifico ambito di paesaggio che interessato dal piano.




FIGURA 23: STRALCIO DELLA TAVOLA 6.1 - STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA / 6.1.1 COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE DEL PPTR




FIGURA 24:STRALCIO DELLA TAVOLA 6.1 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA / 6.1.2 COMPONENTI IDROLOGICHE DEL PPTR

STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE

Con riferimento alla struttura ecosistemica-ambientale dell’ambito di paesaggio interessato dal Piano di cui trattasi la cartografia del PPTR non evidenzia, per la specifica area oggetto del Piano di Lottizzazione in argomento, alcuna valenza ecologica significativa ovvero elementi strutturali importanti oggetto di specifica tutela da parte del PPTR. In particolare, nell’ambito e nell’area di intervento non si rileva la presenza di alcun elemento di naturalità. L’intervento in progetto, è localizzato in un ambito molto distante sia dagli habitat di pregio (ecosistema naturale e/o seminaturale), sia da “aree di margine”, sia da “corridoi ecologici”.

Pertanto, per quanto attiene alla sua localizzazione, l’area di intervento non interferisce con gli elementi che configurano la struttura ecosistemica-ambientale dello specifico ambito di paesaggio del PPTR.

Comune di Bisceglie (BT) – Piano di Lottizzazione relativo all'area "ex scalo merci" compreso tra Via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e la Rete Ferroviaria Italiana.



FIGURA 25: STRALCIO DELLA TAVOLA 6.2 STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE / 6.2.1 COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI DEL PPTR




FIGURA 26: STRALCIO DELLA TAVOLA 6.2 STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE / 6.2.2 COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI DEL PPTR

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Con riferimento alla struttura antropica e storico-culturale dell'ambito di paesaggio interessato dal Piano di cui trattasi la cartografia del PPTR non evidenzia, per la specifica area oggetto del Piano di Lottizzazione in argomento, non evidenzia la presenza di alcun bene paesaggistico afferente alla componente culturale ed insediativa per i quali trovano immediata applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. n.105 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR. In particolare, negli elaborati grafici a corredo della delibera di adozione non figura alcuna delle categorie di beni statali di seguito riportate:

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del Codice,
- Zone gravate da usi civici ex comma 1 lett. h art. 142 del Codice,
- Zone di interesse archeologico comma 1 lett. m art. 142 del Codice.




FIGURA 27: STRALCIO DELLA TAVOLA 6.3 STRUTTURA AMTROPICA E STORICO-CULTURALE / 6.3.1 COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE DEL PPTR

In merito agli Ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali ed insediative l'area risulta solo parzialmente interessata dalla perimetrazione relativa alla "Città Consolidata" come definita all'art. 76 delle NTA del PPTR:

- *Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice):*
Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nella tavola 6.3.1.

Comune di Bisceglie (BT) – Piano di Lottizzazione relativo all’area “ex scalo merci” compreso tra Via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e la Rete Ferroviaria Italiana.




FIGURA 28: PERIMETRAZIONI PPTR IN RAPPORTO ALL'AREA OGGETTO DI PDL SU BASE AEREOFOTOGRAMMETRICA SCALA 1:25000 (IMMAGINE ESTRATTA TRAMITE SOTFWARE QGIS)



FIGURA 29: PERIMETRAZIONI PPTR IN RAPPORTO ALL'AREA OGGETTO DI PDL SU BASE AEREOFOTOGRAMMETRICA SCALA 1:2000 (IMMAGINE ESTRATTA TRAMITE SOTFWARE QGIS)

Con delibera della Giunta Regionale, n. 2022 del 29 ottobre 2013, è stata prevista la abrogazione del comma 2 dell’articolo 105 delle NTA del PPTR che prevedeva specifiche misura di salvaguardia per gli Ulteriori Contesti, tra i quali rientra la “Città Consolidata”.

Nelle more della definitiva approvazione del PPTR, tale tematizzazione non implica alcuna limitazione amministrativa alla trasformazione dell'area e per la stessa non trova applicazione la disciplina degli interventi di cui al Capo V, Titolo VI delle NTA del PPTR.

Alla luce degli obiettivi del presente *documento preliminare* appare utile evidenziare come la perimetrazione riportata alla tavola 6.3.1 risulti decisamente incoerente con lo stato dei luoghi. Infatti, allo stato attuale non si rilevano costruzioni realizzate antecedentemente alla prima metà del novecento, né nell'area del Comparto in oggetto né nelle zone contigue. Inoltre i limiti del reticolo di perimetrazione appaiono incoerenti rispetto al reale stato del territorio desumibile dall'esame ad una scala di rappresentazione maggiore dalla sovrapposizione della perimetrazione con la carta tecnica regionale.

In coerenza a quanto stabilito al paragrafo 1 comma 11 della *Circolare - Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013* approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1810 del 1 ottobre 2013:

"Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una erronea individuazione di un bene paesaggistico nella rappresentazione cartografica, se vi è contrasto tra la cartografia e l'individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è descritto e/o definito, deve intendersi prevalente senz'altro la norma";

si ritiene che le previsioni di tutela previste per l'ulteriore contesto "Città Consolidata" non siano applicabili all'area in oggetto data la palese discrasia tra quanto rappresentato cartograficamente e l'individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma.

RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI: VARIANTE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE PER L'ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO URBANISTICO
TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO (PUTT/P) DELLA REGIONE PUGLIA (N.T.A. PUTT/P ART.
5.06 – D.G.R. N. 125/2011)

In data 4 Aprile 2014 con delibera di consiglio comunale n. 17 è stata adottata una variante al P.R.G. al fine di individuare e disciplinare *"il sistema paesaggistico-ambientale e storico-culturale con la finalità di favorire la sostenibilità dello sviluppo del territorio comunale, attraverso la promozione di regole di comportamento volte ad assicurare:*

- a) il buon funzionamento dei cicli biologici della natura, mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione delle componenti naturali e antropiche esistenti ovvero l'introduzione sostenibile e compatibile del nuovo nel tempo;*
- b) la conservazione, il rinnovamento e la valorizzazione della identità culturale del territorio comunale, attraverso la valorizzazione, la riqualificazione e l'utilizzo compatibile delle strutture, dei segni e delle testimonianze che rendono riconoscibile il territorio e lo qualificano in senso culturale.*

La variante individua specifiche azioni finalizzate al raggiungimento dei precitati obiettivi,

- per gli **Aspetti Paesaggistico-Ambientali** (Elementi della idrogeomorfologia e Aree a valenza naturalistica):
 - a) tutelare la risorsa suolo, ovvero gli elementi morfologici del territorio, i percorsi delle acque e i recapiti, ai fini di ridurre il rischio di inondazione, di frane e di cedimenti dei versanti;
 - b) conservare la naturalità, ripristinarla laddove possibile, migliorare la funzionalità ecologica degli spazi naturali e dell'intero territorio biscegliese, anche in coerenza con il progetto di rete ecologica regionale;
 - c) migliorare le qualità ecologiche e paesaggistiche delle aree agricole, promuovendo la diffusione di sistemi agricoli dal carattere estensivo e incentrati sulla conservazione della biodiversità naturale e colturale, in modo da garantire la sopravvivenza di nicchie ecologiche e di catene trofiche non eccessivamente semplificate;
 - d) promuovere la formazione di nuove aree verdi pubbliche e/o di uso pubblico secondo una distribuzione strategica ai fini della continuità della rete ecologica;
 - e) migliorare la possibilità concreta di fruizione del patrimonio paesaggisticoambientale, anche ai fini di una più adeguata fruizione del territorio.
- Per il **Patrimonio Storico-Culturale** (Beni storico-architettonici diffusi, Aree archeologiche, Elementi storici di attrezzamento del territorio, Strade di rilevanza paesaggistica, e Patrimonio storico culturale urbano):
 - a) conservare le espressioni materiali della identità del paesaggio rurale di Bisceglie, preservarlo dalla introduzione di funzioni con esse non compatibili e promuovere una introduzione sostenibile del nuovo nel tempo;
 - b) promuovere forme consapevoli di conservazione, valorizzazione, tramite interventi che utilizzino modalità e tecnologie compatibili con i valori originari e che non ne alterino in modo irreversibile i caratteri;

- c) tutelare e valorizzare la città storica, il patrimonio storico diffuso, i monumenti, le attrezzature, in modo compatibile con i valori originari e senza alternarne in modo irreversibile i caratteri;
- d) incentivare azioni di sistema e di marketing territoriale per la messa in rete del patrimonio culturale e paesaggistico per la fruizione e la promozione turistica del territorio.

Per quanto attiene agli Aspetti Paesaggistico-Ambientali rappresentati graficamente alle tavole 1 (Il sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico) e 2 (Il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica) della Variante non si rileva alcuna tematizzazione per l'area oggetto di P.d.L.

Per quanto attiene agli Elementi del Patrimonio Storico-Culturale rappresentati graficamente nelle tavole 3.1 (Il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa extraurbana) e 3.2 (Il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa urbana), nelle aree oggetto del P.d.L. si rilevano tematizzazioni coerenti con quanto riportato nelle previsioni del PPTR analizzate al paragrafo precedente.




FIGURA 30: ESTRATTO TAVOLA 3.2 ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PUTT/P - ATD DEL SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA

In particolare dall'esame della tavola 3.2 si rileva che l'area risulta solo parzialmente interessata dalla perimetrazione relativa alla "Città Storica" che coincide con i limiti di perimetrazione del vincolo diretto prot. N. 11652 del 28/11/2012 gravante sul cosiddetto "Casale le Pagliarole" e sul frantoio ipogeo presente nella stessa area, descritto nei paragrafi precedenti. Lo stesso vincolo è tipizzato tra gli elementi del Patrimonio Storico Urbano quale "Edificio di pregio vincolato" disciplinato dall'art.9 comma 1 lettera c) delle Norme Tecniche di Attuazione della variante. Al fine di perseguire obiettivi di tutela la variante stabilisce specifica disciplina attuativa.

Comune di Bisceglie (BT) – Piano di Lottizzazione relativo all'area "ex scalo merci" compreso tra Via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e la Rete Ferroviaria Italiana.

La destinazione a verde privato proposta nel piano di Lottizzazione risultano coerenti anche con la disciplina di intervento che diverrà cogente all'approvazione definitiva della variante.




FIGURA 31: DETTAGLIO TAVOLA 3.2 ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PUTT/P CON INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI PDL

8. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO CON LA PIANIFICAZIONE E/O CON LE COMPONENTI AMBIENTALI ANALIZZATE E LE CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE

Il Piano di lottizzazione oggetto di valutazione che costituisce strumento attuativo per la Variante Urbanistica al P.R.G. del Comune di Bisceglie, dal punto di vista ambientale risulta compatibile, con la pianificazione sovracomunale e comunale vigente e/o in itinere.

L'insediamento della residenza e di una non comune dotazione di standard ex D.M. 1444/68 (circa 40mq/ab) in un'area antropizzata già precedentemente destinata a trasformazione edilizia (già destinata a Scalo Merci), non peggiorano le condizioni ambientali in quanto non determinano un aggravamento sostanziale delle criticità ambientali rilevate.

Rispetto alle **Componenti Ambientali** analizzate:

- l'attuazione del piano produce impatti negativi sulla **qualità dell'aria** in ragione del già previsto aumento di pressione antropica ed il conseguente aumento di traffico veicolare che determina produzione di CO₂, sull'**inquinamento acustico** in ragione dell'incremento del traffico veicolare. Occorre sottolineare come il rafforzamento degli impatti negativi debba essere rapportato allo stato attuale della area oggetto di intervento, già fortemente antropizzata, attualmente in stato di parziale abbandono, già interessata dagli effetti derivanti dalla prossimità alla linea ferroviaria. Pertanto, l'aggravamento degli impatti deve intendersi di limitata entità, inoltre il Piano prevede l'adozione di specifiche misure di mitigazione ampiamente descritte ai capitoli 5, 6 e 7 del presente documento.
- Sostanzialmente inesistenti (o ininfluenti) gli effetti del piano sulle **componenti acqua**: idrologia superficiale e sotterranea, in quanto il Piano prevede l'adozione di specifiche strategie di coordinamento con le previsioni della *Perimetrazione aree a diversa pericolosità idraulica* che garantiscono il mantenimento delle condizioni idrauliche della zona, come descritto al capitolo 7 del presente documento.
- Ininfluenti gli effetti del Piano su **acque reflue**, sul **sistema marino-costiero**, sulla **gestione dei rifiuti**, sull'**inquinamento elettromagnetico**, sulle aree protette e sui parchi.
- Positivi e molto positivi, gli effetti sulla **componente suolo** in quanto l'area attualmente è in stato di abbandono mentre nella realizzazione è prevista la realizzazione di un'ampia area a servizi.
- Positivi gli effetti sulla **biodiversità**, per la presenza di aree a standard e quindi di verde attrezzato in ragione delle previsioni del P.d.L.
- Positivi gli effetti sulla **mobilità/parcheggi** in ragione della creazione di viabilità di servizio utili a decongestionare il traffico della zona, che consentono l'accesso a apposite aree per parcheggi pubbliche e private.
- Negativi gli effetti sul **consumo di suolo** in quanto si sottrae suolo non urbanizzato. Tali effetti sono stati opportunamente mitigati attraverso l'adozione di strategie di Sostenibilità Ambientale, finalizzate a garantire adeguati livelli di permeabilità dei suoli, ampia disponibilità di aree a verde attrezzato in grado di garantire l'assorbimento per filtrazione delle acque meteoriche, ridurre il rischio di contaminazione da dilavamento, e generare effetti positivi relativamente al fenomeno di Isola di Calore.

- Negativi gli effetti sull’**energia** in ragione dell’incremento dei consumi locali dovuti al nuovo insediamento residenziale. Tali effetti saranno mitigati grazie alla dotazione di impianti di produzione di energia rinnovabile integrata negli edifici.ù

MATRICE DI COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO

Criticità ambientali rilevate	Impatto generato dalla attuazione del piano			
	esistenza	<i>ex ante</i>	mitigazione	<i>post</i>
Qualità dell’aria	✓	☹️	-	☹️
Qualità dell’acqua	-	😊	-	😊
Pericolosità geomorfologica ed idraulica	-	😊	✓✓	😊
Consumo di suolo	✓	😊	✓	☹️
Permeabilità dei suoli	✓	😊	✓✓	😊
Rifiuti	-	😊	-	😊
Inquinamento acustico	✓	☹️	✓	😊
Inquinamento elettromagnetico	-	😊	-	😊
Biodiversità (floristica e faunistica)	✓	😊	✓	😊
Energia	✓	😊	✓	😊
Mobilità (carico di traffico)	✓	😊	✓	😊
Mobilità (disponibilità di parcheggi)	✓	☹️	✓	😊

Legenda qualità dell’impatto:



POSITIVO



NULLO



NEGATIVO

Legenda mitigazione:



PREVISIONI DI P.D.L FAVOREVOLI



OPERE DI MITIGAZIONE SPECIFICHE

La matrice precedentemente riportata, fornisce una valutazione qualitativa sintetica dell’entità delle criticità ambientali valutabili nell’area allo stato attuale (colonna *ex ante*) ed a seguito dell’attuazione della previsione urbanistica (colonna *ex post*).

La qualità dell’impatto derivante dall’attuazione del Piano rispetto alle rispettive criticità è desumibile dal confronto tra lo stato *ex ante* e lo stato *ex post*.

9. LA VERIFICA DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL D. LGS. 4/2008 (CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI)

In coerenza a quanto disposto dalla Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 all'art.8 comma 1 lettera a) si procede ad esplicitare i risultati della verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

I risultati della procedura di verifica tengono conto delle analisi e delle valutazioni condotte nella "Verifica di assoggettabilità della proposta di ridefinizione urbanistica" del maggio 2011, coordinate ed aggiornate con le determinazioni delle analisi condotte nel presente documento.

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ, O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE O ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

Il Piano si configura come lo strumento esecutivo operante su aree oggetto di ritipizzazione urbanistica. Lo stesso costituisce un riferimento per lo svolgimento delle attività derivanti dalla attuazione dei progetti. Il Piano ha rilevanza è diretta in quanto le previsioni di dettano direttamente indirizzi circa la localizzazione e le condizioni operative dei progetti e delle attività ad esso sottoposti. Inoltre, il piano opera sulla totalità dei suoli costituenti il comparto ed opera come strumento di coordinamento.

IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI.

Il Piano attua le previsioni dello strumento direttamente sovraordinato il P.R.G. adeguato a seguito di variante, inoltre prevede una destinazione mista residenza/servizi che consente di colmare il deficit di servizi riscontrato nelle aree contermini. Come stabilito nella attività di analisi, le previsioni di piano risultano coerenti con le disposizioni degli strumenti sovraordinati vigenti e/o in itinere (PPTR, PUTT/P, PAI, PRG , con il DPP del PUG, con la proposta di Variante al PRG). Lo strumento attuativo presenta numerosi elementi di novità in quanto già prevede l'accoglimento delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel DRAG-PUE.

LA PERTINENZA DEL PIANO O DEL PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

Le dimensioni (Sc = 10.873,00 mq) e la tipologia del presente P.d.L. (misto residenziale/servizi) limitano considerevolmente la possibilità di adottare strategie urbane di progettazione bioclimatica in grado di garantire un consistente miglioramento della qualità dell'ambiente. Pertanto, nella progettazione sono stati adottati criteri di sostenibilità ambientale alla scala edilizia (edificio e relative pertinenze) ex L.R. 13/2008 finalizzati a mitigare gli effetti derivanti dall'insediamento degli edifici in progetto, riducendo i carichi ambientali della zona.

PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO O AL PROGRAMMA.

In linea generale, ed ovviamente nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata con i conseguenti aumenti di carico insediativo e di pressione ambientale, si attesta una perfetta compatibilità tra le componenti ambientali analizzate e l'intervento analizzato. Rispetto ad alcune criticità ambientali individuate lo strumento attuativo prevede opere e ad azioni favorevoli al controllo degli impatti conseguenti. In relazione al parziale interessamento di aree oggetto di vincolo diretto del Ministero per i Beni e le attività culturali si attesta la perfetta compatibilità delle previsioni di piano con la specifica disciplina di tutela.

LA RILEVANZA DEL PIANO O DEL PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE (AD ES. PIANI E PROGRAMMI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE).

Non si rilevano riflessi diretti del Piano rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambiente.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI

In linea generale, ed ovviamente nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata con i conseguenti aumenti di carico insediativo e di pressione ambientale prodotta, in regione di specifiche misure di mitigazione e/o di riduzione, l'entità dei possibili impatti rilevata è minima per durata, frequenza e reversibilità.

CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI

Gli impatti rilevati non hanno carattere cumulativo.

NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI

Gli impatti rilevati non hanno carattere transfrontaliero.

RISCHI PER LA SALUTE UMANE O PER L'AMBIENTE

Non si rilevano particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente.

ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE)

Date le caratteristiche dello strumento attuativo e data la dimensione e le caratteristiche dell'area interessata (area fortemente antropizzata di limitata estensione), l'entità degli impatti negativi sarà minima oltre che in parte "compensata" da paritetici impatti positivi. L'estensione nello spazio degli impatti coincide pressoché con l'area di intervento.

VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL PATRIMONIO CULTURALE

il valore ambientale dell'area è basso in quanto area già antropizzata, parzialmente urbanizzata ed attualmente in stato di abbandono. Il conseguente grado di vulnerabilità in riferimento al superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo del suolo è nullo.

IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE

non sono stati rilevati sull'area di intervento e sulle aree limitrofe paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

10. CONCLUSIONI SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO

Alla luce delle determinazioni di cui al presente "Rapporto Preliminare" di verifica si ritiene che il Piano di Lottizzazione in attuazione delle delibere di Giunta Regionale nn. 2228-2229-2230-2231 del 31/10/2012, relative alla Ridefinizione Urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati "ex scalo merci", comprese tra via Piave, Via Pasubio, Via Isonzo e le FF.SS. In Bisceglie (BT), non comporti, nel suo complesso, impatti ambientali significativi, e pertanto, non debba essere assoggettato a procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", poiché:

- non determina effetti significativi sull'ambiente e, comunque, non interessa aree di importanza paesaggistica o ambientale;
- le previsioni di Piano risultano coerenti con la pianificazione sovraordinata e con i programmi di riqualificazione in corso;
- L'estensione spaziale degli impatti attesi coincide pressoché con l'area di intervento;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
- sono previste specifiche azioni di mitigazioni, come riportate nella presente verifica, che applicate rendono sostenibile, dal punto di vista ambientale, l'attuazione del Piano.

Bisceglie, maggio 2014

Il professionista incaricato:

ing. Nicola Di Gregorio

Indice delle figure

Figura 1: Localizzazione area intervento 1:20.000	12
Figura 2: localizzazione area intervento 1:10.000	13
Figura 3: localizzazione area intervento 1:2000	13
Figura 4: estratto TAV.4 Piano di lottizzazione.....	14
Figura 5: assetto proprietario su ortofoto 1:2000.....	15
Figura 6: vista prospettica da ovest – relazione tra edifici privati e standard urbanistici.....	17
Figura 7: vista prospettica da est - relazione tra edifici privati e standard urbanistici	18
Figura 8: planimetria dotazione standard ex d.m. 1444/68.....	19
Figura 9: planimetria di progetto urbanizzazioni secondarie.....	19
Figura 10: profilo schematico b-b'.....	20
Figura 11: planimetria "attacco a terra " degli edifici - servizi associati alla residenza.....	20
Figura 12: scorcio prospettico parterre dell'edificio b - relazione tra edificio privato e spazio di uso pubblico	21
Figura 13: scorcio prospettico dell'edificio a - relazione tra edifici privati e spazio di uso pubblico	21
Figura 14: diagramma solare / proiezione degli ombreggiamenti al suolo al 21 giugno h 12:00	25
Figura 15: diagramma solare / proiezione degli ombreggiamenti al suolo 21 dicembre h 12:00	25
Figura 16: computo grafico delle superfici permeabili nelle aree a standard di progetto.....	26
Figura 17: perimetrazione Pai ex delibera di C.C. n. 39 del 30 luglio 2012	31
Figura 18: planimetria di progetto sistemazioni esterne con perimetrazione PAI ex delibera di c.c. n. 39/2012 - sezione schematica a-a'	33
Figura 19: il decreto di vincolo "casale e frantoio ipogeo le pagliarole"	34
Figura 20: perimetrazione aree oggetto di vincolo diretto su base catastale e stralcio planimetrico frantoio ipogeo	35
Figura 21: perimetrazione area oggetto di vincolo parziale sovrapposizione con l'area oggetto di p.d.l. su base catastale	35
Figura 22: planimetria di progetto con sovrapposizione dell'area oggetto di vincolo diretto.....	36
Figura 23: stralcio della tavola 6.1 - struttura idrogeomorfologica / 6.1.1 componenti geomorfologiche del pptr.....	37
Figura 24: stralcio della tavola 6.1 struttura idrogeomorfologica / 6.1.2 componenti idrologiche del pptr ..	38
Figura 25: stralcio della tavola 6.2 struttura ecosistemica-ambientale / 6.2.1 componenti botanico-vegetazionali del PPTR.....	39
Figura 26: STRALCIO DELLA TAVOLA 6.2 struttura ecosistemica-ambientale / 6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici del PPTR.....	39
Figura 27: STRALCIO DELLA TAVOLA 6.3 struttura antropica e storico-culturALE / 6.3.1 componenti culturali e insediative del PPTR	40
Figura 28: perimetrazioni pptr in rapporto all'area oggetto di pdl su base aereofotogrammetrica scala 1:25000 (immagine estratta tramite software Qgis).....	41
Figura 29: perimetrazioni pptr in rapporto all'area oggetto di PdL su base aereofotogrammetrica scala 1:2000 (immagine estratta tramite software Qgis).....	41
Figura 30: estratto tavola 3.2 adeguamento del p.r.g. al putt/p - atd del sistema della stratificazione storica della struttura insediativa.....	44

Figura 31: dettaglio tavola 3.2 adeguamento del P.R.G. al PUTT/P con individuazione dell'area
oggetto di PdL..... 45

ALLEGATO 1



Comune di Bisceglie

Verifica di assoggettabilità alla VAS

(art. 12 - Dlgs 4/2008)



Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati

Sentenze TAR Puglia 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
(Ditta Sasso Bartolomeo - Ditta Edil Rossi srl - Ditta AR.CO. srl - Ditta Cassanelli F. e Papagni P.)

Autorità procedente: Comune di Bisceglie

maggio 2011

Elaborazione:
Studio Associato Fuzio

Indice

- 1. Funzione e contenuti della VAS e della “Verifica di assoggettabilità” alla VAS**
- 2. L'allegato I al Dlgs 4/2008**
- 3. I provvedimenti commissariali di ridefinizione urbanistica delle aree**
 - 3.1. La descrizione dei luoghi oggetto dell'intervento
 - 3.2. La destinazione del PRG vigente
 - 3.3. La ridefinizione urbanistica delle aree
 - 3.4. I possibili risultati della nuova destinazione urbanistica
- 4. La verifica di coerenza con la pianificazione di settore a livello comunale**
 - 4.1. PRG vigente e grado di attuazione
 - 4.2. Verifica di coerenza con i programmi di riqualificazione in corso
- 5. L'analisi dello stato dell'ambiente del Comune di Bisceglie**
 - 5.1. I dati geografici del territorio
 - 5.2. La qualità dell'aria
 - 5.3. La qualità dell'acqua
 - 5.4. L'idrologia superficiale
 - 5.5. Idrologia sotterranea
 - 5.6. Acque reflue
 - 5.7. Il suolo
 - 5.8. Il sistema marino-costiero
 - 5.9. La gestione dei rifiuti
 - 5.10. La presenza di siti inquinati
 - 5.11. La localizzazione di aziende soggette al controllo dei pericoli da incidenti rilevanti
 - 5.12. L'inquinamento acustico
 - 5.13. L'inquinamento elettromagnetico
 - 5.14. La diversità biologica o “biodiversità”
 - 5.15. La diversità floristica
 - 5.16. La diversità faunistica
 - 5.17. Le aree protette ed i parchi
- 6. Le criticità ambientali rilevate**
 - 6.1. La qualità dell'aria
 - 6.2. La qualità dell'acqua
 - 6.3. La pericolosità geomorfologica ed idraulica
 - 6.4. Il suolo
 - 6.5. I rifiuti
 - 6.6. Il rischio di incidente rilevante
 - 6.7. L'inquinamento acustico
 - 6.8. L'inquinamento elettromagnetico
 - 6.9. L'energia
 - 6.10. La biodiversità
 - 6.11. La mobilità
- 7. Analisi dell'area di intervento**
 - 7.1. Geologia dell'area oggetto di studio
 - 7.2. Aspetti geolitologici del sito
 - 7.3. Aspetti geomorfologici del sito
 - 7.4. Aspetti idrologici ed idrogeologici
 - 7.5. Indagini geognostiche effettuate
 - 7.6. Litostratigrafia del sottosuolo
 - 7.7. Caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione

7.8. Conclusioni

8. L'uso del suolo

9. La compatibilità dell'intervento proposto con la pianificazione e/o con le componenti ambientali analizzate e le criticità ambientali rilevate

10. La verifica di cui all'allegato I al Dlgs 4/2008 (Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi)

11. Conclusioni sulla verifica di assoggettabilità alla VAS del piano

- Allegato n.1: Delibera Commissariale n. 1/15.04.2010 (Ditta Sasso Bartolomeo)
- Allegato n.2: Delibera Commissariale n.2/15.04.2010 (Ditta Edil Rossi srl)
- Allegato n.3: Delibera Commissariale n. 3/15.04.2010 (ditta AR.CO. srl)
- Allegato n.4: Delibera Commissariale n. 04/15.04.2010 (Ditta Cassanelli F. e Papagni P.)
- Allegato n.5: Nota del 15.02.2011 del Servizio Urbanistica - Assessorato Qualità del Territorio della Regione Puglia, con la richiesta di "Verifica di assoggettabilità alla VAS dei provvedimenti di ridefinizione"

1. Funzione e contenuti della VAS e della "Verifica di assoggettabilità" alla VAS

La VAS è un processo volto ad assicurare, nella formazione e approvazione di un piano o programma, la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente che prevedibilmente deriveranno dallo stesso.

Dovrebbe valutare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle scelte di un piano o programma e, di conseguenza, selezionare tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano.

Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.

La procedura è dunque orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive dal piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia e della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

La valutazione ambientale strategica deve essere avviata durante la fase preparatoria del piano, prima della sua approvazione; pertanto essa costituisce un processo che segue ed accompagna tutta la redazione del piano.

In Italia, la normativa di riferimento per la procedura di VAS è definita dal Dlgs 152/03.04.2006, integrato e modificato dal Dlgs 4/16.01.2008 e dal Dlgs n.128/2010 (il Dlgs 128/2010, che oltre a novellare in maniera estesa la Parte II del Dlgs 152/2006 per quanto riguarda le procedure di Via (Valutazione di impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategica), inserisce un nuovo Titolo III-bis (Aia) nel cd. "Codice ambientale" (accompagnato da 6 nuovi allegati) con l'obiettivo di integrare definitivamente la disciplina Ippe (Dlgs 59/2005 attuativo della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e Dm 19 aprile 2006) nel provvedimento madre per la tutela ambientale del panorama italiano).

In Puglia la materia è stata specificata dalla Circolare 1/2008 dell'Assessorato regionale all'Ecologia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" di cui alla Del.G.R. n.981/03.04.2006.

Il punto 5 della circolare 1/2008, richiama la c.d. "Verifica di assoggettabilità", disciplinata dall'art.12 del Dlgs 4/2008 (integrato dall'articolo 2, comma 10 del Dlgs 128/2010) che recita:

"1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di


Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.

Il richiamato articolo 6, recita:

“comma 3) Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

comma 3-bis) L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente”.



Schema della verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi del Dlgs 152/06 e succ. mod.

Il presente rapporto ambientale, costituisce il supporto per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi del Dlgs 152/06 e succ. mod., per i provvedimenti commissariali di ridefinizione urbanistica di alcune aree (di seguito meglio specificate) site nel Comune di di Bisceglie (giusta nota 1308/15.02.2001 del Servizio Urbanistica dell'Assessorato Qualità del Territorio della Regione Puglia).

Autorità Procedente per la verifica di Assoggettabilità alla VAS: Comune di Bisceglie.

2. L'allegato I al Dlgs 4/2008

L'allegato I al Dlgs 4/2008 definisce i "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12".

Nello specifico, i criteri fissati sono articolati in:

1. Caratteristiche del piano o del programma

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. I provvedimenti commissariali di ridefinizione urbanistica delle aree

Con le sentenze nn. 600/2008, n.265/2009, 267/2009, 268/2009, 1983/2009 il Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Bari, accogliendo i ricorsi presentati da Sasso Bartolomeo, Edil Rossi srl, AR.CO. srl, Cassanelli F. e Papagni P., per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato sulle istanze di ridefinizione urbanistica di aree in proprietà già tipizzate dal PRG vigente come "ampliamento zona ferroviaria-scalo merci" (e quindi individuate come aree sottoposte a vincoli caducati), ha stabilito la nomina di un commissario ad acta per ottemperare alla stessa ridefinizione in sostituzione dell'Amministrazione Comunale.

I suoli oggetto di ricorso, sono destinati dal PRG vigente del Comune di Bisceglie per "Ampliamento zona ferroviaria-scalo merci", disciplinati dall'art. 50 delle NTA.

Con le delibere commissariali nn.1/14.11.2008 e 1/15.04.2010 (Ditta Sasso Bartolomeo), n.2/15.04.2010 (Ditta Edil Rossi srl), n. 3/15.04.2010 (ditta AR.CO. srl) e n. 04/15.04.2010, (Ditta Cassanelli F. e Papagni P.), le aree sono state ridefinite come zone residenziali di espansione "C3", disciplinate dall'art.39 delle NTA del PRG.

Nelle delibere commissariali, oltre che le motivazione di ordine giuridico che hanno determinato la ridefinizione delle aree, sono articolati i criteri tecnico-urbanistici utilizzati per individuare la "migliore" destinazione urbanistica delle zone, che si ritiene opportuno di seguito richiamare:

"I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, (...), sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la quanta dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto", di verde alberato e parcheggi pubblici fraposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale)".

In merito ai provvedimenti commissariali evidenziati in data 27.01.2011, il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni, e nel contempo ha specificato la necessità di sottoporre gli stessi provvedimenti a procedura di assoggettabilità a VAS (ai sensi del D.Lgs n.152/2006), prima della predisposizione dello schema di deliberazione di approvazione definitiva della Giunta Regionale (ai sensi dell'art.16 della l.r. 56/1980).

3.1. La descrizione dei luoghi oggetto dell'intervento

L'area oggetto delle ritipizzazioni, risulta formata da:

- proprietà Edil Rossi s.r.l., in Catasto al Foglio n°10, p.11e n°2483-2485-514-2487-2265-2266, della superficie di 4.442 mq;
- proprietà AR.CO. s.r.l., in catasto al foglio n°10, p.11a n°2056 (in parte), della superficie di 336 mq;
- proprietà dei sigg. Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto al foglio n°10, p.11a n°1225 (in parte), della superficie di 144 mq;
- proprietà di Sasso Bartolomeo, in catasto al foglio n°10, p.11a n°2057-1293- 2063-2064-2058-2065-2059-2066-2060-2061-2067-2062-2068-203-632-2141-2140- 1331-1332, della superficie di 5.700 mq;
- proprietà dei sigg. eredi Valente e del sig. La Notte, in catasto al foglio n°10, p.11a n°1060 (in parte) - 200 (in parte) - 196 (in parte) - 199 (in parte) - 777 (in parte), per una superficie di 717 mq, attualmente non oggetto di ricorso per ridefinizione;

da cui una superficie complessiva ritipizzata pari a 10.622 mq (4.442+144+336+5.700).

L'area è delimita a sud dalle FF.SS., ad ovest da Via Piave, a nord da zona densamente edificata e ad est da Via Isonzo; planimetricamente si presenta di forma allungata, corrente lungo le FF.SS., avente accesso da Via Isonzo, presenta una profondità di circa 35-40m dal binario ferroviario, una quota tra i 18,00 ed i 19,00 m slm e un andamento pressoché pianeggiante con leggerissima inclinazione verso NO-SE.



La localizzazione dell'area di intervento



8

La localizzazione dell'area di intervento



La localizzazione dell'area di intervento

3.2. La destinazione del PRG vigente

Il Comune di Bisceglie è dotato di Piano Regolatore Generale definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28.02.1997.

L'area oggetto di ridefinizione risulta destinata dal PRG vigente come "Ampliamento zona ferroviaria – scalo merci", sommariamente disciplinata dall'art. 50 delle NTA nei termini seguenti:

Art.50 – Zone Ferroviarie e portuali


Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.

La profondità delle fasce di rispetto di tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel PRG è quello previsto del Piano Regolatore Generale particolare del porto, regolarmente approvato.

Appare utile evidenziare, che le aree nel PRG adottato presentavano una destinazione ad "Attrezzature collettive o di uso collettivo – giardini pubblici; parcheggi" e che in sede di esame ed approvazione regionale (relazione dell'Ufficio Urbanistico Regionale n.800 del 02/05/1975, ecc.) sono state oggetto (insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia) della seguente prescrizione: "Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola già riservate dal piano ad usi collettivi vanno intese come "zone ferroviarie" e precisamente come "zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato", in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di scalo ferroviario per smistamento merci, per cui è indispensabile assicurare (a parere dell'Ufficio scrivente) un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.

Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc) nonché quelle specificatamente richieste dall'Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29.11.1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite (con le modalità prescritte dalla legge varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione) nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie".



Stralcio della zonizzazione del PRG vigente

3.3. La ridefinizione urbanistica delle aree

Per le aree precedentemente descritte, con le sentenze nn. 600/2008, n.265/2009, 267/2009, 268/2009, 1983/2009 il Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Bari, ha sancito l'incombenza sul Comune di Bisceglie dell'onere di approvazione di una disciplina urbanistica in luogo del vincolo decaduto, in quanto "...si tratta di previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perchè a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art. 2 della legge n.1187/1968", disponendo altresì, decorso infruttuosamente il termine assegnato all'amministrazione comunale, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva.

Pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inedificabilità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).

Il provvedimento assunto non confligge con il divieto di cui all'art.55 della lr. 56/1980, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995. del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).

Come precedentemente specificato, con le delibere commissariali nn. 1/14.11.2008 e 1/15.04.2010, n.2/15.04.2010, n. 3/15.04.2010 e n. 04/15.04.2010, sono state ridefinite le destinazioni delle aree.

Appare utile riportare di seguito le motivazioni tecniche relative alla ridefinizione richiamate nelle stesse delibere:

1. *"In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20.05.99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano. Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione e rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente. La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato";*
2. *"Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza a tutt'oggi, per quanto accertato di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, non risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso";*
3. *"Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare (in mancanza di concreti impegni finanziari in merito*

4. *da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi) la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno";*
5. *"Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza (per quanto attuabile) il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento";*
6. *"D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il singolo suolo oggetto della pronuncia giudiziale".*

Oltre a quanto sopra specificato, le deliberazioni del Commissario ad acta definiscono delle pre-condizioni che dovranno essere rispettate nella progettazione dell'intera maglia, e nello specifico:

7. *"I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:*
 - *prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della pin vicina rotaia);*
 - *graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;*
 - *prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);*
 - *pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso ad almeno l'intero suolo in questione, che assicuri inoltre l'accessibilità interna con viabilità pubblica".*

Quindi (anche) a seguito dei suddetti criteri, i suoli sono stati ritipizzati come "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3" disciplinate dall'art. 39 delle NTA del PRG di Bisceglie:

Art. 39 - Zone residenziali nuove (omogenea C).

Sono quelle previste per l'insediamento di futuri nuovi quartieri.

Nelle maglie destinate all'edificazione viene fissata, in questa sede, solo la massima cubatura costruibile; i P.P. quindi stabiliranno i massimi di altezza, superficie coperta, ed i minimi di distanze dal ciglio stradale, dai confini laterali ed interni, e tra fabbricati fronteggianti.

Si curerà, nella redazione di tali norme, il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.I. 2-4-1968, anche per quanto attiene per il reperimento degli standards di legge.

Le aree destinate a pubbliche attrezzature risultano, nel PRG, dimensionate ma suddivise per destinazione, cosa che si rimanda ai P.P.

Gli indici di fabbricabilità massima fissata per le varie tipologie sono:

a) zona di espansione C1: mc/mq 7 purchè non superiore all'indice fondiario attinente alla zona B1; in caso contrario vale il valore da definirsi per la zona B1;

b) zona di espansione C2: mc/mq 4;

c) zona di espansione C3: mc/mq 2,5.

Nelle zone C1-C2-C3 il rilascio delle singole licenze edilizie è subordinato alla redazione di piani particolareggiati, piani di lottizzazione o piani quadro estesi a maglie di PRG. Andranno inoltre rispettate per le tre zone C1-C2-C3 valori almeno simili ai parametri ed indici di cui alla zona B2 per la C1 (fatta eccezione per l'indice di fabbricabilità fondiario per il quale valgono le prescrizioni precedenti) alla zona B3 per la C2 ed alla zona B4 per la C3. Inoltre, in fase di redazione degli indispensabili piani particolareggiati o piani quadro o piani di lottizzazione andranno ripartite le aree per attrezzature collettive in misura non inferiore ai 18 mq per abitante ed andranno fissati idonei oneri di urbanizzazione con apposita convenzione. In attesa della realizzazione di tali nuove zone residenziali, valgono per tali aree le norme per le zone agricole.

quindi combinato con quanto disposto dal richiamato art.36 delle NTA:

Sc max = 35%;

H max = 9,00 m;

Iff max = 3 mc/mq;

Distanza minima dal ciglio stradale: 5,00 ml (non è consentita la costruzione a filo strada);

Distanza minima dai confini interni e laterali: m 6,00, salvo la facoltà di costruire in aderenza;

Distanza tra i fabbricati: m 10.

e con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative:

- *strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali;*
- *aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3) pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc 100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, e a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento;*
- *servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;*
- *altezza massima ammissibile per gli edifici: ml 13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*

3.4. I possibili risultati della nuova destinazione urbanistica

Stando a quanto ridefinito dalle Delibere Commissariali e di conseguenza in riferimento alle nuove destinazioni di zona, il piano di secondo livello esteso alla maglia urbanistica, si concretizzerebbe nei seguenti dati quantitativi:

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Superficie territoriale = 10.622 mq (4.442+144+336+5.700);
Ift = 2,5 mc/mq
Volume realizzabile = 26.555 mc
Abitanti insediabili = 26.555/100mc-abitante = 265 abitanti
Up (strade) = stimato nel 5% St = 531 mq (dato l'elevato grado di urbanizzazione dell'area)
Urbanizzazioni secondarie = 265 x 18 mq/ab = 4.770 mq
 < 50% St = 10.622/2 = 5.311 mq (50 % St)
Superficie fondiaria = St-Us-Up = 4.780 mq (45 % St)
Superficie edificata = 26.555 mc/13,00 (Hmax) = 2.042 mq (19,22 % St)
il tutto chiaramente da armonizzare con i "criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo"
specificati nelle Delibere e precedentemente richiamate.



Individuazione dei suoli oggetto di ridefinizione urbanistica su ortofoto con la specificazione delle ditte proprietarie e delle relative superfici

1. Proprietà Edil Rossi s.r.l.: 4.442 mq
2. Proprietà Cassanelli/Papagni: 144 mq
3. Proprietà Sasso Bartolomeo: 5.700 mq
4. Proprietà AR.CO. s.r.l.: 336 mq

4. La verifica di coerenza con la pianificazione di settore a livello comunale

Gli strumenti urbanistici del Comune di Bisceglie sono costituiti dal Piano Regolatore Generale Comunale, approvato definitivamente nel 1977 e da una serie di piani esecutivi quali:

- Il Piano Quadro della Zona Artigianale Est del 1980;
- Il Piano Particolareggiato e P.I.P. delle zone artigianale Sud e Industriale del 1982;
- Il Piano Particolareggiato e di Recupero del Centro Storico del 1986;
- Il Piano Particolareggiato della zona turistica "Salsello" C4 e C5 del 1988;
- Il Piano Particolareggiato della Zona maglia n.6 (zona 10 nell'elenco) del 2001;
- Il PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario del 2009;

oltre ai programmi complessi finalizzati alla riqualificazione urbana (illustrati nel successivo paragrafo) ed alle numerose lottizzazioni di iniziativa privata.

Va, inoltre, ricordato il Piano di Zona redatto nel 1964 (ai sensi della legge n. 167/62) e approvato con decreto Ministeriale dell'aprile 1966 e vigente solo fino alla scadenza del termine di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità (cioè fino al 1984), secondo le disposizioni del successivo PRG.

Il PdZ individuava gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica in tre località distinte e non contigue: un nucleo a levante (vedi perimetrazione PIRP), un nucleo a ponente (perimetrazione PRU) ed un nucleo a ridosso del mare ad ovest del porto sul promontorio detto di "salnitro". Per un decennio circa, perciò, le previsioni urbanistiche del PdZ e del PRG, non sempre coincidenti, si sono accavallate.

4.1. PRG vigente e grado di attuazione

Il primo Piano Regolatore Generale (PRG) comunale fu adottato nel 1959 e più volte rielaborato senza mai ottenere l'approvazione dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici.

Con l'entrata in vigore della legge 765/67 e del D.I.M. 1444/68 il Ministero provvide (nel 1971) a restituire, non approvato, il Piano del 1959 chiedendone l'adeguamento; fu così predisposto l'attuale PRG comunale, adottato nel 1974 e approvato con Decreto del Presidente della G.R. del 02.08.1975 e del 28.02.1977.

Il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti otto categorie zonali:

- Aree destinate alla viabilità;
- Zone residenziali attuali (omogenee A e B):
- Zone residenziali nuove (omogenea C):
- Zone di residenza stagionale e turistica (omogenea C):
- Zone produttive e commerciali (omogenea D):
- Zone rurali (omogenea E): zona agricola.
- Zone speciali (omogenea F):
- Zone ferroviarie e portuali:


Il PRG è stato dimensionato per soddisfare un fabbisogno, per il quarantennio 1971-2011, di 75.000 abitanti, circa 30.000 in più rispetto a quelli allora residenti.

In particolare relativamente alle zone residenziali, il territorio comunale è stato strutturato in zona storica, consolidata e di espansione (ripartita nei tre comprensori di Sant'Andrea, San Francesco e Crosta) ed in zona produttiva a sua volta suddivisa in commerciale, artigianale sud ed est ed industriale (lama di macina).

Nella stima delle aree destinate a servizi pubblici per gli insediamenti residenziali, per le Zone A e B furono calcolati i servizi già esistenti alla data della redazione del piano, quantificati con la loro effettiva superficie (quelli localizzati nella zona B furono calcolati al doppio della loro effettiva superficie) mentre le aree a servizi localizzate nelle Zone C furono dimensionate in ragione dei 18/mq per abitante insediabile ed estrapolate dalle superfici fondiari, incentivando la pratica della monetizzazione in luogo della cessione gratuita al comune e, in conseguenza un deficit nella

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
 (Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

effettiva dotazione di servizi, che ha assunto dimensioni tali da non essere stato ancora colmato da alcun programma di opere pubbliche sin'ora.



PUG: Carta della disciplina urbanistica generale


Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)

Attualmente la città appare consolidata nella parte centrale dalla ferrovia al porto, con la recente realizzazione del porto turistico, nella stessa area portuale peschereccia, preceduto dalla approvazione del Piano Regolatore del Porto nel luglio 2000.

Le maglie residenziali previste dal P.R.G. sono ormai quasi totalmente edificate ad esclusione della maglia n. 165 prospiciente il mare nel comprensorio San Francesco e tre maglie nel comprensorio Crosta di cui una, la n.192, è interessata da un PdL già adottato.

Come già detto, il comprensorio di ponente, compreso tra la linea ferroviaria e la costa, risulta ormai totalmente urbanizzato con un tessuto a bassa densità edilizia con preponderante destinazione a residenza stagionale, lasciando poco spazio alla dotazione di servizi prettamente pubblici quali verde e parcheggi.

Dalla parte opposta al porto, lungo la costa, il territorio è ancora quasi esclusivamente destinato all'attività agricola, con prevalente coltivazione a vigneti ed uliveti. Quest'area è anche interessata da vincoli paesaggistici che ne limitano la trasformazione urbanistica: ciò produce anche un forte degrado ambientale causato dall'abbandono di terreni nella condizione di attesa.



16

PUG: Carta dello stato di attuazione della pianificazione esecutiva

Tra i Piani di iniziativa pubblica:

Il Piano Quadro della Zona Artigianale Est del 1980

Comprende la zona artigianale delimitata a nord dalla ex S.S.16 Adriatica ed a sud dalla ferrovia, si estende per 323.313 mq. ed è dotata di standards urbanistici propri.

Il Piano quadro, non trova corrispondenza nella normativa urbanistica ed è una previsione delle N.T.A. del PRG: esso consentì, prima della L.R. n. 56/1980, ad alcuni proprietari di suoli compresi in una maglia di presentare un piano esecutivo che aveva valore di PdL sulle aree di loro proprietà e valore di inquadramento urbanistico sulle altre aree. Con questo tipo di strumento furono autorizzati diversi interventi edilizi preceduti dalla approvazione di piani esecutivi convenzionati. Il piano fu presentato da alcuni proprietari e divenne, con l'approvazione regionale, lo strumento esecutivo ancora oggi utilizzato per il rilascio dei permessi di costruire diretti senza cioè convenzione. In esso l'esecuzione degli edifici è cominciata nel 1981 quelle delle urbanizzazioni primarie circa vent'anni dopo. Oggi la zona è dotata della rete viaria (al 95%) dei parcheggi e delle reti idrico-fognarie e di pubblica illuminazione.

Il Piano Particolareggiato e P.I.P. delle zone artigianale Sud e Industriale del 1982

Questo è il primo piano di iniziativa pubblica; comprende la zona artigianale a sud dell'abitato lungo via Ruvo (584.585 mq) e la zona industriale ubicata ad est dell'abitato lungo via Lama di Macina (745.505 mq).

Entrambe le zone sono dotate di standards urbanistici propri dimensionati come da D.I.M. 1444/68. In esse fu individuata una porzione di area da assoggettare all'art.27 della L. 865/71 che di fatto non ha avuto esecuzione per decadenza del vincolo espropriativo avvenuto nel 1992.

La maggior parte delle opere di urbanizzazione sono state eseguite con le risorse della cassa del mezzogiorno (una sola strada) e con quelle messe a disposizione dal P.O.R. 2000-2006 a partire dal 2001.

Il Piano Particolareggiato e di Recupero del Centro Storico del 1986

In considerazione del cospicuo abbandono delle abitazioni pericolanti per trasferimenti in abitazioni di edilizia residenziale pubblica ubicata nelle periferie, agli inizi degli anni ottanta furono eseguiti alcuni interventi di somma urgenza finalizzati a contenere i crolli e gli incendi dei solai in legno.

Con l'approvazione definitiva, il Piano Particolareggiato fu integrato con l'individuazione di una zona PEEP ed al Piano fu dato il valore giuridico di P.d.R. di cui all'art.27 della legge n.457 del 1978. Subito dopo la sua approvazione iniziarono gli interventi di recupero di iniziativa pubblica finanziati con le risorse destinate all'E.R.P. che hanno visto realizzare sino al 2005 circa 150 alloggi di edilizia sovvenzionata. Solo recentemente, con l'avvio della Società di Trasformazione Urbana, di cui all'art.120 del D.lgs 267/2000, alcuni proprietari hanno optato per il recupero diretto in luogo dell'eventuale espropriazione.

Il Piano Particolareggiato della zona turistica "Salsello" C4 e C5 del 1988

Questo piano, preceduto da una variante al PRG approvata definitivamente dalla regione nel 1985, ha consentito la realizzazione di interventi edilizi con concessioni dirette per la zona tra la ex S.S. 16 ed il mare, mentre tra questa e la ferrovia, dopo la decadenza della pubblica utilità avvenuta nel 1998, le concessioni sono precedute dalla stipula di convenzioni finalizzate alla cessione delle aree per urbanizzazioni primarie e alla loro esecuzione, essendo le secondarie previste negli oneri concessori.

Una parte delle residenze non è più utilizzata stagionalmente ma stabilmente; ciò è compatibile con la previsione delle aree per standards anche se le relative volumetrie andrebbero sommate a quelle già destinate alla residenza stabile.

Nella zona sono presenti e sufficienti le urbanizzazioni primarie, anche se scarseggiano i parcheggi pubblici, ma sono assenti quasi totalmente quelle secondarie (verde, edifici pubblici, edilizia scolastica).

Il Piano Particolareggiato della Zona maglia n.6 del 2001

La maglia è una della 14 maglie che il PRG definiva come “*zona contenente elementi di particolare pregio ambientale, da definirsi con P.P.*” quindi compresa nella zona omogenea A intorno a Piazza Vittorio Emanuele II, per le quali vi era l’obbligo della redazione di un piano di iniziativa pubblica. Il piano fu redatto dall’ufficio tecnico in alternativa alla proposta di alcuni proprietari che in assenza dell’adempimento comunale si erano sostituiti al Comune con una proposta di PdL.

La ridefinizione urbanistica delle aree proposta, appare coerente con la pianificazione urbanistica di settore di livello comunale approvata e/o in itinere.

4.2. Verifica di coerenza con i programmi di riqualificazione in corso

L'attività programmatica comunale comprende, inoltre, una diversificata serie di piani e programmi, attuati e/o in itinere, volta alla riqualificazione urbana che include:

- Programma di Recupero Urbano "Quartiere S. Pietro"
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Società di Trasformazione Urbana - Area mercato
- Società di Trasformazione Urbana - Centro storico
- Società di Trasformazione Urbana - Mattatoio, Lama, Piazza Vittorio Emanuele
- Contratto di quartiere II
- Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie
- Programma Integrato Centro storico
- Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile
- Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana

Programma di Recupero Urbano "Quartiere S. Pietro"

L'Amministrazione Comunale ha approvato il Programma di Recupero Urbano (Del. C.C. n.44 del 22.04.1999) per il quartiere San Pietro (coincidente con il comprensorio di ponente del P.d.Z.) ai fine di programmare un intervento di riqualificazione dello stesso attraverso la realizzazione degli indispensabili servizi pubblici.

All'interno di un comprensorio fortemente degradato dal punto di vista fisico e socio economico si è tentato, con un lieve incremento della densità abitativa, di costruire uno scenario completamente diverso da quello tipico dei quartieri prevalentemente costituiti da edilizia sovvenzionata, programmando la realizzazione di servizi pubblici insieme ad interventi abitativi di tipo convenzionato e locali ad uso commerciale. La zona presenta vaste aree di degrado fisico causato dalla mancata esecuzione di molte opere di urbanizzazione; la concentrazione di ceti meno abbienti è causa anche di un degrado sociale, aggravato maggiormente dalla carenza di idonei servizi pubblici e di infrastrutture che, se ben gestite, potrebbero migliorare il quadro fisico e sociale.

Il progetto ha operato per ricostruire i tradizionali spazi connettivi al fine di ridefinire una identità di quartiere. Partendo dalla esistente chiesa di San Pietro, è stata prevista la realizzazione di una piazza, fulcro dell'intero quartiere, su cui affacciano il centro sociale (Centro aperto polivalente) e la casa alloggio per anziani, oltre alla esistente scuola elementare. Dalla piazza si snoda un percorso pedonale che, attraversando il complesso di edilizia sovvenzionata, raggiunge gli impianti sportivi di progetto nell'area tra via Ugo La Malfa e la ferrovia. In adiacenza alla esistente scuola elementare è stata prevista la realizzazione di un asilo nido. Sono stati previsti interventi di risistemazione di tutti gli spazi di pertinenza degli edifici di edilizia sovvenzionata con realizzazione di aiuole attrezzate e parcheggi. Per gli stessi edifici, nonché per quelli ubicati intorno a via G. Pascoli, si è previsto un intervento di manutenzione straordinaria la cui esecuzione è curata dallo IACP. Per quanto attiene le urbanizzazioni primarie, oltre alla realizzazione di una cospicua quantità di opere a rete (fogna bianca, fogna nera e rete idrica), sono previsti due nuovi importanti collegamenti stradali, in variante alle vigenti previsioni di PRG, nonché la realizzazione di diverse aree di parcheggio pubblico di cui una pluri-piano. Per tutte le altre strade è prevista la risistemazione della pavimentazione stradale previa realizzazione della rete di fogna bianca, la realizzazione e risistemazione dei marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e la messa a dimora di alberature. Lungo le stesse è prevista la realizzazione di piste ciclabili.



PRU quartiere S. Pietro: planimetria delle aree di intervento

20

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

Con delibera del consiglio comunale n.738 del 14.11.1986, veniva conferito, l'incarico per la redazione del nuovo Piano per l'Edilizia Economica e Popolare; il piano fu adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.38 del 08.03.1995. Poiché l'Amministrazione Comunale aveva nel frattempo avviato il Programma di Recupero Urbano nell'area del quartiere San Pietro e prevedendo questo la realizzazione di un insediamento di edilizia residenziale pubblica di tipo convenzionato, con successiva delibera del Consiglio Comunale (n.59 del 07.06.1999) si stabiliva di modificare il PEEP adottato nel 1995 al fine di ridurre le volumetrie ed eliminare le previsioni di variante al PRG che interessavano la zona con destinazione agricola.

Il PEEP è stato approvato con Del.C.C. n.2112 del 09.12.2003 ed è in corso di attuazione.

L'insediamento è stato strutturato su di una maglia viaria ortogonale con soltanto due innesti alla viabilità esistente. La rete viaria interna, cui sono affiancate piste ciclabili, individua tre *insulae* di forma quadrata, due delle quali destinate all'insediamento residenziale ed una, quella al centro dell'intero insediamento, destinata ad ospitare una scuola materna con sei sezioni e la piazza di quartiere interamente pavimentata. Alle due estremità dell'insediamento sono stati ubicati gli altri servizi di quartiere: a ovest l'area destinata ad ospitare le attrezzature di interesse comune da definirsi in funzione delle specifiche esigenze che si determineranno in sede di attuazione del piano; a est attrezzature sportive con un piccolo edificio di servizio.

Al fine di attuare in maniera organica l'insediamento, la modalità di attuazione del piano prevede le seguenti fasi: approvazione del regolamento di assegnazione delle aree; assegnazione delle aree; stipula dell'atto preliminare di concessione; espropriazione di tutte le aree; stipula dell'atto definitivo di concessione; appalto delle opere pubbliche.



PEEP: planimetria generale

21

Società di Trasformazione Urbana

Tra 2003 e il 2004 il Comune di Bisceglie ha promosso la costituzione di tre Società di Trasformazione Urbana (di cui all'art.120 del D.lgs 267/2000), mirate ad affrontare specifiche problematiche attuative nella città consolidata come il recupero di edifici in parte abbandonati, con le quali alcuni proprietari hanno optato per il recupero diretto in luogo dell'eventuale espropriazione.

Contratto di quartiere II

Approvato con Del. C.C. n.13 del 11.03.2004, il CdQ II è in fase di attuazione. Gli interventi previsti all'interno dal Contratto di Quartiere del comune di Bisceglie intendono perseguire l'obiettivo di "Ripopolare il Centro Storico, riqualificando il tessuto edilizio, le infrastrutture e i servizi urbani, stabilendo un equilibrio tra domanda e offerta di servizi di quartiere, in coerenza con le prescrizioni urbanistiche vigenti" e quindi "ridare al Centro Storico il suo antico significato di centralità nella vita cittadina, dato che ad oggi risulta essere, per le sue condizioni di abbandono, simile a una periferia". Per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia, il CdQ è finalizzato a: accrescere la dotazione dei servizi di quartiere, dei parcheggi e delle opere infrastrutturali occorrenti; migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard.

L'ambito di intervento in cui si colloca il progetto è quello del borgo all'interno delle mura Aragonesi (Centro Antico). Nel suo complesso presenta una grave carenza ambientale dovuta soprattutto alla mancanza di attrezzature di interesse comune, del verde di qualsiasi tipo e di parcheggi pur in presenza di aree destinate a servizi non realizzati. Anche dal punto di vista sociale risulta evidente la mancanza di spazi di incontro come piazze in grado di offrire occasioni di incontro e luoghi in grado di dare identità al quartiere. Il progetto prevede interventi negli isolati n.5 e n.14 dell'area perimetrata come PEEP (che costituisce la parte più degradata dal punto di vista), e nell'isolato 36/a, da destinare a scuola materna. Consiste, inoltre, nella riqualificazione degli spazi venutasi a crearsi dalla demolizione e/o crolli di molti edifici. Nello specifico, gli

interventi di edilizia sperimentale sovvenzionata sono localizzati all'interno degli isolati n.5 e n.14 del centro storico e saranno costituiti da 22 alloggi per utenze differenziate (giovani coppie, disabili, ecc.) ai piani primo e secondo, ed annessi servizi a corredo dell'organismo abitativo al piano terra.

Il progetto prevede il recupero di una volumetria complessiva di poco meno di 9500 mc, attraverso opere di consolidamento delle strutture e dei paramenti esistenti. Gli interventi di riqualificazione sono localizzati nell'isolato 36/a da destinarsi a scuola materna, nella spazio antistante lo stesso, denominato piazza S. Matteo, nello spazio creatosi dietro la Cattedrale (denominato piazza Campanile), nel recupero di Largo Piazzetta ed infine nello spazio denominato piazzetta Forno nei pressi dell'isolato 14. Il progetto prevede per l'isolato 36/a (scuola materna) il recupero di una volumetria complessiva di poco meno di 3960 mc, attraverso opere di consolidamento delle strutture e dei paramenti esistenti. Per quanto riguarda le piazze, il progetto prevede interventi di pavimentazione, sistemazione dei sottoservizi, inserimento di piante, panchine ed altre opere di arredo urbano in grado di consentire la sosta dei pedoni.




CdQ II: localizzazione degli interventi

Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie

Il PIRP, Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie, approvato con Del. C.C. n.51 del 12.05.2007 e in corso di attuazione, interessa la porzione del Piano di Zona 167 del 1966, del quartiere di Levante. In esso, oltre alla presenza di una consistente quota di edilizia sovvenzionata, (largo F. Coppi, via Abate Caprioli, via San Martini, via Seminario, ecc.) in carente stato manutentivo, vi è una cospicua presenza di edilizia agevolata realizzata tra gli anni 1970-1985. Quasi completamente assenti sono i servizi al quartiere, rappresentati oggi dalla presenza di sola edilizia scolastica, rilevatasi, durante la fase di progettazione partecipativa, comunque carente sotto

il profilo quantitativo. Assenti sono comunque gli spazi verdi e di socializzazione, come anche gli impianti sportivi, limitati a due campi di calcio a cinque (gestiti da privati) lungo via San Martino. Classificatosi al 4° posto nella graduatoria regionale, il PIRP è mirato a realizzare importanti processi di riqualificazione in un vasto ambito attraverso tre interventi.



PIRP: localizzazione degli interventi

Programma Integrato Centro storico

In coerenza con la prospettiva delineata già nel processo di Pianificazione strategica della BAT "Vision 2020" che riconosce a Bisceglie il ruolo di primo piano nella Città del Mare, il programma integrato declina interventi fisici ed immateriali di rivitalizzazione e valorizzazione, distinguendoli in progetti cardine e progetti complementari. I primi riguardano il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato (dismesso, sottoutilizzato o degradato); la definizione di ulteriori funzioni da insediare in immobili di pregio storico-architettonico; la valorizzazione di percorsi privilegiati di attraversamento del centro storico e di fruizione dell'area costiera e portuale. I secondi si suddividono tra interventi immateriali (riferiti alla formazione ed alla cultura) e interventi di sostenibilità ambientale che, applicabili all'intero ambito urbano, possono trovare nel centro storico campo di sperimentazione ed avvio.

Nella costruzione del Programma Integrato si sono adottati come obiettivi e linee guida, contestuali e sinergici quelli di:

fare del Centro storico di Bisceglie un ambito urbano perfettamente integrato al resto della città;
declinare le esigenze di tutela, attiva e passiva, del Centro storico e delle sue emergenze.

Lo scopo sarà quello di ridare al Centro storico il suo ruolo residenziale e di aggregazione, conferendo così alla città il valore aggiunto della sua storia, della sua posizione, della sua qualità urbana ed architettonica, ma soprattutto evitando che il degrado e l'abbandono costituiscano un impedimento allo sviluppo dell'intera città. I progetti cardine sono:

Progetto 1: Il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Progetto 2: Il recupero e la valorizzazione del waterfront del porto è un modo non solo per migliorare la vivibilità del Centro storico ma anche per promuoverne una maggiore fruizione in termini culturali e turistici.

Progetto 3: la rivitalizzazione del percorso di attraversamento del centro storico. Si è individuato un asse di attraversamento del Centro storico lungo la direttrice baricentrica di via Cardinal dell'Olio fino al Duomo, fulcro da cui si diramano tre direttrici verso il porto.



Programma Integrato Centro storico: i tre progetti cardine

24

Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile

Il Comune di Bisceglie ha partecipato, aggiudicandosi il primo posto nella graduatoria regionale, al Bando di Gara per l'accesso ai finanziamenti per il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS), individuando in esso tutto il potenziale per completare il processo di riqualificazione della città già avviato con il PRU San Pietro, con il Contratto di Quartiere II e con il PIRP.

L'idea guida del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile presenta un'articolazione doppia: perseguire strategie di intervento finalizzate alla riqualificazione delle aree degradate a ridosso della linea ferroviaria al fine di riconnetterle al resto della città; incrementare la dotazione di aree e servizi pubblici al fine di migliorare il grado di integrazione sociale e la qualità di vita degli abitanti e dei visitatori dell'ambito di intervento del programma.

L'area identificata come ambito di intervento comprende le aree urbane a ridosso della linea ferroviaria Bari-Bologna, che separa e taglia in due la città consolidata dall'espansione più recente. Le previsioni di PRG individuano diverse aree a ridosso della linea ferroviaria destinate a Scalo Mercè e a servizi pubblici, che non hanno mai trovato attuazione. Con il programma si prevede di avviare il processo di riqualificazione di queste aree, attraverso meccanismi perequativi che consentano al Comune di Bisceglie di averne la disponibilità e quindi di poter programmare sulle stesse degli interventi pubblici in modo da dotare la città ed i quartieri che vi gravitano, dei necessari standards urbanistici, attualmente mancanti. Tali interventi pubblici mirano ad innescare e dare impulso ad ulteriori processi di riqualificazione da parte di soggetti privati, incentivati ad investire e recuperare gli immobili di proprietà.



Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile: quadro degli interventi

Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana

Il Comune di Bisceglie ha approvato il Documento programmatico per la rigenerazione urbana, redatto ai sensi della L.r. n.21/08; legge che promuove la rigenerazione di parti di città mediante il coinvolgimento degli abitanti ed altri soggetti pubblici e privati. L'inclusione degli interventi in programmi integrati di rigenerazione urbana costituisce criterio di valutazione assunto dalla Regione nell'erogazione di finanziamenti. L'idea guida dei Programmi di rigenerazione urbana della città di Bisceglie si articola nel:

Perseguimento di strategie di intervento finalizzate ad affrontare il problema legato al degrado edilizio ed al disagio abitativo prioritariamente nel nucleo antico;

Eliminazione delle situazioni di degrado urbano, ambientale e sociale diffusi in alcuni ambiti periferici della città, attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione mancanti;

Perseguimento di interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia finalizzati alla creazione di spazi urbani aggregativi e socializzanti in grado di creare identità.

Gli ambiti territoriali e gli obiettivi proposti dall'Amministrazione, a seguito delle analisi svolte e del processo di pianificazione in atto, da sottoporre a Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana sono:

- Ambito 1 Centro storico e Porto (Bacino portuale e waterfront urbano con nucleo antico)
- Ambito 2 Quartiere S. Caterina (area compresa tra via Porto, via Dei Comuni, via Prussiana, via Cala dell'Arciprete e corso Umberto)
- Ambito 3 Area ovest del cimitero (tra Via della Libertà, il lato ovest del Cimitero, Viale Camposanto, via Giovanni Bovio, compresa l'area ospedaliera di via degli Aragonesi)
- Ambito 4 Zona a sud del fascio ferroviario e Quartiere S. Andrea di via Padre Kolbe (tra i due sottopassi di via Fondo Noce e via Isonzo, delimitata a sud dalla S.S. 16bis)

Programmi di Opere Pubbliche e Pianificazione di settore

Il Programma 2009-2011 costituisce il quadro di sintesi di tutta la progettualità pubblica sul territorio, essendo in esso ricomprese tutte le tipologie di opere, da realizzarsi con fondi non ordinari. Esso, per il triennio in corso, prevede un numero cospicuo di opere articolate in diverse formule di finanziamento tra le quali: fondi strutturali erogati dall'Unione Europea alla Regione Puglia (PO 2007/2013 e POR 2007/2013), regionali, misti fondi strutturali (PO 2007/2013) e comunali, comunali e privati.

Per molte di queste opere è previsto il coinvolgimento dei privati, soprattutto attraverso il ricorso al Project Financing; questa formula è utilizzata, ad esempio, per dare attuazione alla previsione di

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

attrezzature di quartiere e urbane (parcheggi, centro servizi, attrezzature per lo sport), nonché per impianti (nuovo cimitero, canile) e per interventi di restauro (Bastione S. Martino).

Il Comune di Bisceglie è dotato di un insieme di piani di settore, alcuni dei quali in corso di elaborazione, altri pur vigenti necessitano di essere adeguati alle nuove norme ed ai nuovi strumenti sovraordinati.

I piani di settore attualmente in vigore sono:

- il Piano degli impianti pubblicitari,
- il Piano di Zonizzazione Acustica ed il Piano di Risanamento Acustico,
- il Piano Regolatore del Porto,
- il Piano Comunale delle Coste,
- il Piano comunale per l'esercizio del Commercio.


E' stato inoltre elaborato, ma non adottato, il Piano Urbano del Traffico (PGTU); che, con i precedenti sopraelencati, acquisisce il ruolo di strumento di conoscenza e di orientamento progettuale per il Piano Urbanistico Generale in elaborazione, che ne utilizzerà e integrerà i contenuti in riferimento agli obiettivi assunti.

E' inoltre in atto una progettualità pubblica, legata alla pianificazione strategica Vision 2020 (come detto nel par.2.4.1), che ha visto il Comune elaborare un masterplan comprendente gli interventi prioritari di:

- Riutilizzo acque reflue per l'agricoltura
- Realizzazione di infrastrutture in zona "Litoranea di Levante "
- Attuazione Piano Regolatore del Porto
- Realizzazione casello autostradale
- Programma di rigenerazione urbana quartiere Cittadella

al POR 2000-2006, con particolare riferimento: ai Progetti Integrati Settoriali (PIS), per i quali il Comune ha predisposto il progetto di Parco Archeologico Dolmen; alla realizzazione di piste ciclabili urbane ex extraurbane.

Infine va segnalata, tra le principali opere pubbliche di infrastrutturazione del territorio, la risolutiva realizzazione di opere di collettamento delle acque depurate, descritte di seguito.



Le Opere Pubbliche previste nel Piano Triennale 2009-2011, articolate per fonte di finanziamento

Piano di Zonizzazione Acustica e Piano di Risanamento Acustico

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale è stato redatto da Tecnologie Avanzate Srl nel 2008 (attualmente in via di adozione), alla luce delle Leggi e decreti in attuazione della Legge Quadro n.447/1995, in particolare seguendo le indicazioni riportate nell'allegato tecnico alla Legge Regionale n.3/2002.

La zonizzazione acustica consiste in una suddivisione del territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico, per ciascuna delle quali vengono stabiliti i limiti massimi accettabili di livello di rumore, diurno e notturno, mediante attribuzione di una classe acustica.

L'attribuzione della classe ad ogni zona omogenea viene effettuata in base alle caratteristiche di destinazione d'uso, densità (di popolazione, attività produttive e commerciali, traffico, ecc), necessità di preservazione di aree di particolare interesse. Il presente lavoro, realizzato su base cartografica tecnica, ha seguito la metodologia indicata dalla normativa nazionale e regionale, tenendo conto di tutti i fattori che concorrono alla formazione del clima acustico cittadino.

Il Piano può assumere forte impatto ed indirizzo, nella successiva azione risanatoria, su altre attività pianificatorie e gestionali che possono incidere sulle cause di rumore, o comunque contribuire alla riduzione dei suoi effetti sulla popolazione e sull'ambiente.

In primo luogo ne sono coinvolti il piano del traffico, la pianificazione e regolamentazione urbanistica ed edilizia, nonché i soggetti pubblici e privati individuati, nelle loro attività, come causa di inquinamento acustico oltre i limiti di norma (attività produttive, aziende di servizi, esercizi commerciali, ecc).



Piano di Zonizzazione Acustica: mappa di zonizzazione acustica – zona urbana

Il Piano di Risanamento Acustico costituisce uno degli adempimenti a carico dei Comuni previsti dalla legge quadro nazionale sull'inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447) e da successive Leggi regionali in materia, finalizzati al contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico.

Esso viene redatto in caso di superamento dei limiti imposti dalla norma nelle varie zone del territorio ed in prossimità delle infrastrutture di trasporto, ed ha lo scopo di conseguire la progressiva riduzione dei livelli di rumore, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in sede pianificatoria attraverso la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica.

Il Piano di risanamento è costituito da una serie di provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Regolamento Edilizio, Norme Tecniche Attuative dei PRG, Regolamento di Polizia Municipale etc.) e da concreti interventi sul campo attraverso opere di mitigazione.


Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Nel caso di Bisceglie, il confronto tra le mappe di rumore ricostruite a partire dalle misure effettuate sul campo ed il Piano di Zonizzazione Acustica aggiornato ha evidenziato la presenza di alcune zone del territorio in cui vengono superati i limiti previsti dalla legge; il Piano di Risanamento Acustico, redatto anch'esso da Tecnologie Avanzate Srl, riporta l'elenco di tali zone e propone, per ciascuna di esse, gli interventi necessari per abbattere i livelli di rumorosità. Il raggiungimento degli obiettivi imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica in molti casi non è perseguibile per mezzo dei soli interventi attivi sulla sorgente o passivi sui ricettori. È necessario che tali provvedimenti siano accompagnati ed integrati con altre iniziative di carattere pianificatorio, amministrativo e regolamentare. Per questo motivo nel presente Piano di Risanamento sono state date delle indicazioni da inserire nel Piano Generale del Traffico Urbano, nonché alcune eventuali norme da integrare nel regolamento della Polizia Municipale e nel Regolamento Edilizio.

Piano Regolatore del Porto

Lo sviluppo del porto di Bisceglie è regolato dal Piano Regolatore Generale Portuale (PRGP) approvato con DGR 958 del 25.07.2000. Le previsioni dell'attuale piano regolatore portuale riprendono le esigenze di quello precedente del 1966 e cioè:

- il miglioramento dell'imboccatura;
- l'approfondimento dei fondali;
- la dotazione di uno scalo di alaggio e di banchinamenti;
- l'arredo delle indispensabili attrezzature.



PRGP di Bisceglie: stralcio della zonizzazione

Nella parte Sud del porto vi sono alcuni pontili gestiti dalla società mista con prevalente capitale pubblico "Bisceglie Approdi".

In totale si contano 530 posti barca. Inoltre l'area portuale è servita dai principali servizi (acqua, energia elettrica, scivolo, scalo alaggio, gru, servizi igienici, antincendio, meteo, riparazione motori ed elettriche).

Attualmente il porto è servito da due parcheggi, uno situato nello slargo di via la spiaggia (a nord), l'altro lungo la via Taranto (a est). Inoltre vista la loro insufficienza, si riscontra l'utilizzo a sosta di gran parte della sede stradale di via N. Sauro (a ridosso del centro storico della città).

Per migliorare la viabilità e dotare l'area portuale di un numero adeguato di parcheggi il PRGP indica sia il potenziamento che l'individuazione di nuovi spazi per la sosta: l'area posta alla radice

del molo di ponente (mq 2.575), l'area adiacente all'attuale mercato ittico (mq 800) e l'area del vecchio macello (mq 3600).

Per quanto riguarda le previsioni sui percorsi portuali, il piano ha previsto percorsi pedonali e veicolari di accesso all'area portuale. Per quanto attiene alla viabilità pedonale, si prevede la realizzazione di una passerella in legno che collega la zona parcheggi all'ex macello con la radice del molo di levante.

Piano Comunale delle Coste

Il Comune di Bisceglie è stato uno dei pochi comuni pugliesi ad elaborare il Piano Comunale delle Coste prima della presentazione di quello Regionale.

Con il nuovo strumento regionale, tutti i Piani Comunali delle Coste, ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti, dovranno conformarsi ai principi e alle norme del PRC.

Nello specifico entro sei mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il Piano Comunale delle Coste (PCC) ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro sessanta giorni dalla data di deposito. Entro e non oltre sessanta giorni dallo scadere del termine di presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale che si pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito si intende favorevole. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC.

29

Opere Pubbliche di interesse territoriale

Un'opera pubblica di interesse territoriale in attuazione del "Programma degli interventi e degli investimenti nel settore fognario depurativo ex art.141 comma 4 l.388/2000" è il collettore emissario dei depuratori comunali di Bisceglie, Corato, Ruvo-Terlizzi, Molfetta. Il progetto è costituito dal collettore emissario dell'impianto depurativo di Bisceglie, che consentirà il collettamento dei reflui provenienti dall'impianto alle opere di raccolta in località Torre Calderino; in tale località verranno convogliate anche le acque reflue provenienti dai depuratori di Molfetta, Terlizzi-Ruvo, nonché dal depuratore di Corato, i cui reflui sversano attualmente nella Lama Fondo Griffi. Presso la Torre Calderina sarà localizzato l'impianto di sollevamento e una nuova condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati dei cinque comuni citati. Il progetto è stato elaborato in stesura definitiva nel 2004 dall'Acquedotto. Con tale progetto sia la lama di S. Croce che l'intera fascia costiera di levante saranno liberate dagli scarichi delle acque reflue depurate (di Corato e della stessa Bisceglie) e l'intero territorio comunale vedrà ripristinate condizioni ambientali idonee alla tutela e alla valorizzazione.

La ridefinizione urbanistica delle aree proposta, appare coerente con i piani/programmi di riqualificazione esistenti e/o in itinere.

5. L'analisi dello stato dell'ambiente del Comune di Bisceglie

In questo capitolo saranno analizzate le principali componenti ambientali e, per ciascuna di esse, sarà considerato lo stato di qualità attuale attraverso un set di indicatori scelti tra quelli ormai consolidati nella letteratura del *reporting* ambientale e tra quelli popolabili relativamente alla disponibilità di dati a livello comunale.

In linea generale le componenti da analizzare dovrebbero essere:

- Dati geografici del territorio
- La qualità dell'aria
- La qualità delle acque
- Il suolo
- La gestione dei rifiuti
- L'inquinamento acustico
- L'inquinamento elettromagnetico
- La localizzazione di aziende soggette agli obblighi della c.d. Direttiva Severo II (96/82/CE) sul controllo dei pericoli da incidenti rilevanti
- La biodiversità floristica e faunistica, il patrimonio forestale
- L'energia
- Il sistema della mobilità
- L'organizzazione insediativa
- Elementi identitari e strutturanti il territorio, riferibili agli ambiti territoriali estesi del PUTT/P
- La spesa ambientale

30

5.1. I dati geografici del territorio

Il territorio comunale di Bisceglie, compreso nella nuova Provincia Barletta-Andria-Trani, geograficamente è individuato dalle coordinate 41° 14' 0'' N – 16° 30' 0'', ad un'altitudine compresa tra 0-185 m s.l.m. (16 m s.l.m. per il centro urbano); si estende per una superficie complessiva di circa 68 kmq, popolata da circa 51.718 abitanti, con conseguente densità abitativa pari a 755,2 ab/ kmq (censimento ISTAT 2001).

Bisceglie è la centrale delle cinque città che caratterizzano il sistema insediativo costiero del nord barese, costituito dalla doppia fila di centri, costieri e interni pedecollinari, relazionati tra loro storicamente attraverso una trama di tracciati dal passo costante (10-12 km). Tale sistema è basato sulla antica corrispondenza binaria tra centro interno e centro costiero, la cui evoluzione storica ha evidenziato il formarsi di triangolazioni costitutive l'attuale reticolo del sistema insediativo.

Il comune si trova al centro di questo sistema, a metà strada tra Bari e Barletta, e presenta caratteri analoghi a quelli dei altri centri costieri: la portualità storica, lo "schiacciamento" del territorio urbanizzato, compreso prima tra la costa e la ferrovia, poi tra questa e la S.S. 16 bis; la presenza di insediamenti residenziali a bassa densità lungo la viabilità provinciale di collegamento con l'entroterra, analogamente a Trani, Molfetta; la presenza di zone produttive ai margini degli insediamenti, sulla costa e nell'immediato entroterra. Ai caratteri ricorrenti del sistema insediativo di area vasta si accompagnano con analoga omogenità i caratteri geografici e ambientali: tutto il nord barese, costituito dalla piattaforma calcarea che dall'Alta Murgia degrada dolcemente verso il mare, è solcato da numerose lame, direttrici di flusso delle acque dalla Murgia alla costa con un andamento pressoché perpendicolare ad essa. Ai due estremi, il fiume Ofanto e la lama Balice, ambedue Parchi regionali, costituiscono emergenze ambientali che caratterizzano il passaggio a nord verso il tavoliere, a sud verso lo snodo costituito dall'area barese; al centro di questo territorio, nel comune di Bisceglie, va segnalata la presenza della lama S. Croce, la più significativa dal punto di vista storico e naturalistico del nord barese.

5.2. La qualità dell'aria

La qualità dell'aria che respiriamo oggi nelle nostre città dipende da molteplici fattori, quali traffico veicolare (fattore dominante nei centri urbani), produzione industriale ed energetica, incenerimento dei rifiuti, riscaldamento, ecc. Esiste, pertanto, una difficoltà oggettiva nel controllare tutti gli inquinanti presenti e loro combinazioni, e tale difficoltà è accentuata anche dalla crescente mole di norme e leggi che regolamentano la materia dell'inquinamento atmosferico. La qualità dell'aria è valutata in funzione delle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti (gassose o sotto forma di particolato) considerate dannose per la salute umana o per l'equilibrio degli ecosistemi naturali, nel caso in cui esse superino determinati livelli di attenzione o di rischio. I principali inquinanti da monitorare sono il biossido di zolfo (SO₂), monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx), l'ozono (O₃), il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri (soprattutto il particolato PM10 avente diametro inferiore a 10 milionesimi di metro e facilmente inalabile) e il piombo (Pb).



Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)



32

Dati relativi alla centralina posta nell'A.S.M. di Molfetta (fonte: ARPA Puglia)

5.3. La qualità dell'acqua

Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è individuato dal D.Lgs. n.152/2006 "norme in materia ambientale" e recepimento delle Direttiva 2000/60/CEE. Detto decreto, con riferimento alla materia tutela delle acque, ha innovato la precedente normativa dettata dal D.Lgs. n.152/199 disponendo la contestuale abrogazione.

L'art.61 del D.Lgs. n.152/2006 attribuisce, tra l'altro, alle Regioni, la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei "Piani di Tutela delle Acque", quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

La Regione Puglia, ai sensi dell'art.121 comma 2 del D.Lgs. 152/06, precedentemente all'approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque, avvenuta con Del. G.R. n.1441 del 04.08.2009, ha adottato (con Del. G.R. n.883 del 19.06.2007) le prime "misure di salvaguardia".

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)


Il territorio comunale di Bisceglie è stato, pertanto, sottoposto a "Misure di tutela quali-quantitativa" dei corpi idrici sotterranei per i quali si prescrive l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- in sede di rilascio della concessione, ovvero in fase di verifica e/o rinnovo, dovrà essere imposto all'utilizzatore l'installazione di limitatore di portata e di misuratore di portata;
- dovrà essere imposta la chiusura di tutti i pozzi scavati e/o eserciti senza autorizzazione;
- consentire l'uso dell'acqua di falda per l'innaffiamento di verde pubblico o condominiale non eccedente i 5.000 m²;

Nelle aree già individuate come *vulnerabili da nitrati di origine agricola*, con deliberazione di G.R. n. 2036 del 30.12.2005, è fatto divieto d'uso a scopo potabile delle acque di falda.

La situazione pugliese e del territorio del nord barese ofantino appare piuttosto critica per la mancanza di una rete di monitoraggio della qualità delle acque sia superficiali (corsi d'acqua e invasi) sia sotterranee di livello regionale, se si esclude la Rete idrometrografica che, tuttavia, non opera con cadenza periodica costante. Le reti esistenti, spesso sovrapposte, hanno copertura limitata e non presentano continuità e omogeneità nella raccolta dati. Sono assenti, inoltre, informazioni precise sugli scarichi autorizzati e ancor più su quelli abusivi.

Frequenti sono le situazioni di inquinamento delle acque sotterranee da nitrati e cloruri di natura agricola o industriale. Altra problematica, direttamente connessa con la quantità di risorsa disponibile, è la progressiva salinizzazione delle acque sotterranee per effetto dell'intrusione di acqua marina in seguito a sovra emungimento,



Del. G.R. 19.06.2007, n.883, allegato 2a: aree di vincolo d'uso degli acquiferi "Acquifero Carsico della Murgia"

5.4. L'idrologia superficiale

L'idrografia del territorio di Bisceglie rispecchia in generale quella tipica del versante adriatico delle Murge. Sono presenti, infatti una serie di solchi erosivi ("Lame") creati dall'azione fortemente erosiva degli agenti atmosferici sulla struttura litologica dell'areale costituita prevalentemente da calcari e calcareniti.

Le lame di maggior rilievo che interessano il territorio di Bisceglie sono essenzialmente tre, denominate da E ad O: Lama dell'Aglio; Lama di Santa Croce (conosciuta nell'abitato come Lama di Macina); Lama Paterno. Degni di nota sono anche le incisioni che interessano la Zona Chiesa Misericordia Vecchia e la Zona Parco via G. Bovio (Lama Cappuccini). Tutti i compluvi si sviluppano in direzione SW-NE perpendicolarmente alla linea di costa e sono asciutti, solo in caso di copiose precipitazioni convogliano per brevi periodi notevoli quantità di acqua ("mene").

Attualmente "Lama di Santa Croce" è caratterizzata da un costante deflusso delle acque reflue che dal depuratore di Corato recapitano a mare Lama dell'Aglio e Lama di Santa Croce hanno origine sulla Murgia con uno sviluppo a raggiera e con evidente gerarchizzazione. Presentano fianchi mediamente e solo a tratti fortemente inclinati e il fondo è in genere piatto, a luoghi assai esteso, e coperto da lembi alluvionali. Lama dell'Aglio, alla quota di 95 m circa s.l.m. (Masseria Pasquale) attraversa i limiti comunali interessando il territorio di Molfetta per poi rientrare a quota 50 m (Piscina San Lorenzo) e divenire affluente della Lama di Macina nel tratto in cui quest'ultima con andamento meandriforme sbocca a mare nella piccola baia conosciuta come "Cala Pantano". Lama "Paterno" segue, con andamento meandriforme, il confine con il territorio di Trani e sfocia a mare in un'ampia insenatura ciottolosa denominata Torre Olivieri.

Le incisioni che sottendono il centro abitato: Zona Chiesa Misericordia Vecchia e Lama Cappuccini, confluiscono entrambe nel porto sia a levante che a ponente dello stesso con corsi d'acqua oblitterati dalla presenza di edifici.

34

I rischi connessi al consumo d'acqua non potabile sono tradizionalmente distinti in rischi a breve o medio/lungo termine. I primi sono di natura microbiologica mentre i secondi sono dovuti al consumo regolare e continuativo di acqua contaminata chimicamente. Nel Comune di Bisceglie la qualità dell'acqua è ottima sia dal punto di vista analitico che organolettico. I problemi possono insorgere per i serbatoi condominiali, soprattutto per scarsa igiene ma anche per il materiale di cui sono composti.

Principali caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua distribuita					Concentrazione massima ammissibile
	1999	2000	2001	2002	
Colore	incolore	incolore	incolore	incolore	incolore
Odore	incolore	incolore	incolore	incolore	incolore
Sapore	insapore	insapore	insapore	insapore	insapore
Torbidità (NTU)	0,4	0,1	0,8	0,5	4
Temperatura (C°)	15,3	16,5	17,4	15,7	25
pH	8,0	8,0	7,9	8,0	6-9,5
Conducibilità (uS/cm)	514,0	492,4	460,1	551,8	400
Durezza totale (F)	20,6	20,1	20,1	20,5	15-50
Calcio (mg/l Ca)	55,9	56,7	55,0	58,6	100
Cloruri (mg/l Cl)	35,7	32,8	34,5	49,2	200
Ossidabilità (mg/l O ₂)	1,2	1,3	1,6	1,8	5
Azoto ammoniacale (mg/l NH ₄)	assente	assente	assente	assente	0,5

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Azoto nitroso (mg/l NO ₂)	assente	assente	assente	assente	0,1
Azoto nitrico (mg/l NO ₃)	4,1	5,0	4,0	6,4	50
Cloruro residuo (mg/l Cl ₂)	assente	0,2	0,2	0,1	0,2


Caratteristiche chimo-fisiche dell'acqua distribuita dall'Acquedotto Pugliese nel Comune di Bisceglie e concentrazione massima ammissibile secondo DPR 236/88 (fonte: Il profilo di Salute della città di Bisceglie, 2004)

comune	proiezione del fabbisogno al 2032 [mc/anno]	comune turisticamente rilevante	% rispetto al fabbisogno residenti
Andria	17.258	si	0,15
Barletta	22.696	si	0,22
Bisceglie	18.564	si	0,29
Canosa di Puglia	7.248	si	0,22
Corato	17.828	no	0,32
Margherita di Savoia	37.810	si	2,76
Minervino Murge	368	no	0,04
San Ferdinando di Puglia	2.165	no	0,14
Spinazzola	0	no	0
Trani	21.844	si	0,33
Trinitapoli	276	no	0,02

Fabbisogno idrico turistico, stime al 2032 (fonte: Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del territorio nord barese/ofantino - dati AQP S.p.A.)

comune	grado di perdita [%]	perdita per km di rete [l/sec km]	perdita per abitante [l/ab gg]
Andria	32,40	0,41	64,53
Barletta	51,62	1,38	148,40
Bisceglie	44,59	1,30	153,47
Canosa di Puglia	48,34	0,76	150,73
Corato	62,23	1,61	253,08
Margherita di Savoia	18,63	0,19	39,36
Minervino Murge	74,34	1,41	417,24
San Ferdinando di Puglia	27,58	0,27	53,00
Spinazzola	68,17	1,20	316,69
Trani	41,72	1,17	133,61
Trinitapoli	24,67	0,25	50,11

Perdite di rete nei Comuni del Patto (fonte: Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del territorio nord barese/ofantino - dati AQP S.p.A.)



5.5. Idrologia sotterranea

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea l'acquifero carsico nella Murgia nord-occidentale, costituito da rocce carbonatiche mesozoiche, possiede caratteri e requisiti molto specifici, a causa di un ambiente litologico-stratigrafico, tettonico e carsico complesso e variabile con la profondità.

La fonte di alimentazione dell'acquifero di base, data l'assenza nella Murgia di corsi d'acqua sia superficiali che ipogei provenienti da aree limitrofe, è data esclusivamente dalle precipitazioni atmosferiche.

Il "Calcere di Bari" costituisce l'acquifero di base del territorio di Bisceglie. In questi calcari, infatti, si stabilisce una imponente falda idrica (detta "falda profonda" o "falda principale", per distinguerla da quelle "superficiali" aventi sede nei terreni post-cretacei) di tipo artesiano che raccoglie le acque meteoriche, per la parte che non evapora e non defluisce superficialmente, provenienti da un bacino idrogeologico non delimitato, ma comunque molto ampio in quanto si spinge nell'entroterra sino ai rilievi murgiani.

Lo scarso e discontinuo stato di fessurazione e carsificazione, sia in senso orizzontale che in senso verticale, che caratterizza l'ammasso roccioso costringe la falda a circolare quasi sempre in pressione al di sotto del livello marino con una configurazione geometrica molto irregolare condizionando i suoi parametri geometrici, idrogeologici, nonché le modalità di deflusso e di scarica delle acque di falda.

Nell'area costiera le acque dolci galleggiano, per minore densità, sulle acque salate di origine marina. La scarica a mare avviene attraverso sorgenti di tipo diffuso (prevalente permeabilità per fessurazione delle rocce affioranti lungo la costa) e concentrato (prevalente permeabilità per carsismo).

Le sorgenti, che possono essere anche subacquee, rappresentano lo sbocco a mare di condotti carsici e le bocche di queste sorgenti di tipo concentrato costituiscono vie di facile e veloce penetrazione entroterra delle acque marine quando l'acquifero viene depressurizzato per effetto di eccessivi prelievi.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Un quadro generale della qualità delle acque di falda si ottiene consultando la cartografia allegata al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia che riporta, sulla base delle elaborazioni di dati disponibili nel periodo 1999-2002, la “distribuzione del contenuto salino delle acque circolanti negli acquiferi carsici della Murgia e del Salento”. La cartografia evidenzia come il fenomeno di contaminazione abbia determinato un aumento del tenore salino delle acque lungo le fasce costiere e a luoghi anche in zone più distanti.

Per il territorio di Bisceglie la posizione nell’entroterra dell’isoalina è la seguente:

- 2 g/l ad una distanza di 2 ÷ 3 Km dal litorale;
- 1 g/l ad una distanza di 3.4 ÷ 4.2 Km dal litorale.

Il fenomeno della salinizzazione, quindi è causato oltre che da fattori naturali, soprattutto da un sovrasfruttamento delle risorse idriche sotterranee in aree dove più facile è il raggiungimento della risorsa idrica, e/o è più forte la domanda d’acqua, specialmente per fini irrigui.

5.6. Acque reflue

Il sistema degli impianti di depurazione rappresenta un elemento di pressione per l’ambiente pugliese; nella regione, infatti, sono presenti 215 impianti con capacità depurativa superiore a 2000 abitanti equivalenti, non tutti funzionanti. Questi sono gestiti per la maggior parte da AqP spa tranne che in provincia di Foggia, dove circa un terzo degli impianti è gestito dai Comuni, ed in provincia di Taranto, dove due depuratori sono gestiti dalla Regione.

A risultare problematica, oltre alla gestione affidata a più soggetti, è la capacità depurativa degli impianti: dai dati a disposizione emerge, infatti, che a livello regionale – con più del 90% della copertura da parte del servizio depurativo - la capacità di abbattimento del carico inquinante non è soddisfatta per quasi il 75%. Per quanto riguarda le reti di collettamento, invece, nel 2001 la Puglia presentava un 94% di copertura con impianti di età non superiore ai cinque anni.

Il Comune di Bisceglie è servito dall’impianto di depurazione sito in Località Contrada San Francesco, gestito dall’AQP spa. Si tratta di un impianto che effettua trattamenti di livello secondario (ossidativo), con portata di circa 10.238 mc e destinazione ultima dei reflui nel Mare Adriatico (fonte: Istituto Nazionale di Economia Agraria – POM Risorse Idriche, 2001).

37

Risultati analitici	1999	2000	2001	2002
pH	7,7	7,8	7,8	7,7
Solidi sospesi tot (PPM)	77	126	44	80
Solidi sedim (ML/L)	<0,5	0,7	<0,5	<0,5
BOD ₅ (PPM)	59	92	39	61
COD (PPM)	180	218	137	195
Azoto ammoniacale (PPM NH ₄)	58	56	65,5	53
Azoto nitroso (PPM NO ₂)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Azoto nitrico (PPM NO ₃)	<0,1	<0,1	0,4	<0,1
Fosforo totale (PPM P)	9,8	12,6	3,1	8,5
M.B.A.S. (PPM)	2,4	2,2	1,0	1,5

Risultati del campionamento di acque reflue urbane prelevato presso l’impianto di depurazione della fogna cittadina del Comune di Bisceglie negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 (fonte: Il profilo di Salute della città di Bisceglie, 2004)

Territorio	acquedotto		fognatura	depurazione
	totale	per abitante		
Comune di Bisceglie	3.858.313,83	71,66	3.628.248,69	3.639.887,79
Comune di Bari	24.573.302,10	75,60	23.235.286,90	23.255.116,85
Provincia di Bari	97.393.593,43	61,01	89.017.762,55	86.512.680,59

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Regione Puglia	244.307.696,14	60,03	190.501.989,21	187.159.061,75
----------------	----------------	-------	----------------	----------------

Volumi idrici (mc) per servizio gestito dall'Acquedotto Pugliese al 31.12.2006
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)



5.7. Il suolo

L'assetto geomorfologico

L'areale di Bisceglie si sviluppa nella porzione pedemurgiana del settore nord-ovest delle Murge (bordo adriatico).

Il territorio delle Murge corrisponde ad un esteso altopiano carsico collinare, con predominanza di media collina, di forma rettangolare, allungato in direzione WNW-ESE, che si estende dalla bassa valle dell'Ofanto alla "Soglia messapica".

I suoi limiti fisici sono: a Sud-Ovest la depressione della "Fossa Bradanica"; a Nord-Est il Mare Adriatico; a Nord-Ovest la Valle del Fiume Ofanto e la pianura del Tavoliere di Foggia; a Sud-Est la piana di Brindisi.

Lungo il versante adriatico, per il tratto compreso tra Barletta a Mola di Bari, le Murge sono caratterizzate da una serie di vasti ripiani che digradano a mezzo di scarpate, alte al massimo poche decine di metri.

I ripiani sono costituiti da superfici terrazzate ("terrazzi marini"), allungati quasi parallelamente alla linea di costa e disposti a quote via via decrescenti verso il mare. Sono debolmente inclinati verso NE e si raccordano tra loro tramite scarpate ad andamento sinuoso e di altezza variabile.

I gradini che individuano i singoli terrazzi sono riconosciuti su estesi tratti dell'area murgiana e risultano corrispondere ad antiche linee di costa sollevate.

Nel quadro geologico regionale la Puglia costituisce un'area molto estesa di avampaese "africano" in Italia individuata durante l'orogenesi appenninico-dinarica.

Sotto l'aspetto stratigrafico le diverse unità affioranti nel territorio pugliese sono state distinte, sulla base dei caratteri di facies in relazione all'evoluzione geodinamica dal Cretaceo ai giorni nostri, in quattro gruppi:

- Gruppo: depositi cretacei di piattaforma interna,
 - Gruppo: depositi terziari di margine e di piattaforma aperta;
 - Gruppo: Depositi del ciclo plio-pleistocenico della Fossa Bradanica;
 - Gruppo: Depositi marini terrazzati (pleistocene medio e Superiore).
- Dei quattro il I - III - IV interessano l'altopiano carsico murgiano e di questi il I e IV caratterizzano il territorio di Bisceglie.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)

In generale il territorio di Bisceglie, può classificarsi “pianeggiante” in quanto non appare contraddistinto da significativi caratteri morfologici. Le evidenze più importanti sono date dalle “lame” e dalle numerose cave dismesse o ancora in esercizio. Non mancano, tuttavia, alcuni elementi morfologici legati sia alla tettonica (incisioni e depressioni collegati alla presenza di faglie secondarie, allineamenti di fatturazione e pieghe di modesta rilevanza) che ad un carsismo di superficie (doline) e ipogeo (cavità, inghiottitoi).

Dal rilevamento geologico eseguito in tutto il territorio comunale di Bisceglie, nonché dalla consultazione dei dati di letteratura e d’archivio esistenti ivi compresi gli studi precedentemente eseguiti dal dott. Pansini, nel territorio di che trattasi, è stato possibile tracciare una successione litostratigrafica tipo qui descritta dall’alto verso il basso:

- a. terreno agrario (attuale)
- b. depositi alluvionali e terre rosse (olocene)
- c. depositi marini terrazzati (pleistocene medio e sup.)
- d. depositi cretacei di piattaforma interna (cretaceo).

La vulnerabilità e il rischio sismico

Sotto l’aspetto tettonico il territorio presenta uno stile assai semplice: infatti la successione carbonatica mesozoica costituente l’impalcatura sedimentaria delle Murge, sulla quale poggiano in trasgressione i “depositi marini terrazzati” forma una estesa struttura monoclinale interessata da strutture plicative ad ampio raggio, ad assi con una certa prevalenza diretti da est ad ovest. Le pieghe sono attraversate da numerose faglie orientate prevalentemente NWSE ed E-W.

Nella carta idrogeomorfologica sono cartografate anche faglie trasversali alle prime con orientamenti SW-NE.

Alcune di queste faglie interessano anche i depositi quaternari, testimonianza quindi di un sollevamento continuato sino a tempi relativamente recenti.

39

comune	località	tipo di dissesto idrogeologico	classificazione zona sismica
Andria	-	-	3
Barletta	Ofanto	Piene di corsi d’acqua maggiori	2
Bisceglie	-	-	3
Canosa di Puglia	Ofanto Centro urbano	Piene di corsi d’acqua maggiori Crollo	2
Corato	-	-	3
Margherita di Savoia	-	-	2
Minervino Murge	-	-	2
San Ferdinando di Puglia	-	-	2
Spinazzola	Locone Largo Castello	Piene repentine Complesso	2
Trani	-	-	3
Trinitapoli	-	-	2

*Aree a rischio idrogeologico molto elevato e classificazione sismica per i Comuni ofantini
(fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del territorio nord barese/ofantino)*

I fenomeni di erosione

Il disboscamento, il ripetersi degli incendi, il pascolo esercitato con carichi eccessivi e modalità incontrollate, il prelievo di materiale litici e l’adozione di pratiche agricole sempre più intensive hanno determinato una forte accelerazione dei processi erosivi del suolo che risulta ormai privato parzialmente (ed in alcuni aree, totalmente) degli orizzonti organici e minerali.

L'intera area di descrizione è stata interessata da una pratica agricola molto impattante, quale lo spietramento e successiva macinazione dello strato superficiale dei terreni, pratica largamente diffusa soprattutto nell'area della Murgia. Detti terreni sono quelli più soggetti all'erosione contrapposti ad una pedogenesi, tipica dei substrati calcarei.

Un altro elemento negativo imputabile allo sfruttamento eccessivo del terreno è rappresentato dalla compattazione del suolo causata da una spinta meccanizzazione con impiego di mezzi meccanici sempre più pesanti e potenti. La compattazione determina un peggioramento della struttura del terreno, con ripercussioni sulle sue proprietà fisiche e chimiche.

I terreni compatti, infatti, offrono una maggiore resistenza all'accrescimento ed all'approfondimento degli apparati radicali delle piante, comportano una forte riduzione della porosità e una conseguente peggioramento della permeabilità che, soprattutto nei suoli dove la componente argillosa è ben rappresentata, si accompagna a fenomeni di asfissia, che a loro volta inibiscono l'attività biologica e creano condizioni di anaerobiosi; tutto ciò si traduce in un'elevata perdita di fertilità e di produttività.

I fenomeni di desertificazione

Il processo di desertificazione è riconducibile ad un complesso di cause naturali e di fattori di origine antropica che, agendo contemporaneamente, rafforzano i loro effetti già singolarmente negativi.

La principale causa naturale è rappresentata dai fenomeni climatici, in relazione alla distribuzione annuale delle precipitazioni, alla loro intensità ed alla frequenza degli eventi di siccità.

Tra le cause di origine antropica, l'utilizzo delle risorse idriche assume un ruolo determinante. In Puglia la limitata presenza di corpi idrici superficiali ha portato ad un eccessivo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea a scopo potabile ed irriguo, dovuto a prelievi non pianificati e spesso illeciti ed abusivi. Lungo le coste il forte emungimento delle acque di falda ha provocato la risalita dell'interfaccia tra acqua salata e acqua dolce, determinando processi di contaminazione della falda stessa e, allo stesso tempo, una progressiva salinizzazione dei suoli a causa dell'utilizzo di acque salmastre per l'irrigazione. L'accumulo di Sali negli strati superficiali del suolo, facilitato da condizioni di scarse precipitazioni tipiche delle aree mediterranee, produce alterazioni nella fisiologia delle colture che porta ad una progressiva perdita di produttività.


Tra le altre cause di origine antropica si annoverano il disboscamento, l'adozione di pratiche agropastorali improprie e, a carattere più generale, processi quali l'urbanizzazione e le attività estrattive.

Le attività estrattive

La significativa attività estrattiva nell'area vasta, concentrata tra il comune di Trani, Bisceglie e la zona della Murgia Corato e Ruvo di Puglia, che crea una forte pressione ambientale, specie in relazione ai volumi di materiale estratto.

Le attività estrattive hanno apportato, e tuttora continuano ad apportare, profonde trasformazioni al territorio modificandone la morfologia, l'idrologia ed il paesaggio naturale, comportando fenomeni erosivi ed innescando movimenti franosi dei fronti e dei versanti dal prelievo del materiale litico.

Diverse sono le situazioni dell'area vasta dove le cave dismesse sono state utilizzate come discariche di ogni genere e costituiscono un ricettacolo di scarichi abusivi, con gravissime conseguenze per le risorse idriche sotterranee.



comune	numero	%	% riferita al totale regionale
Andria	4	4,04	0,57
Barletta	5	5,05	0,72
Bisceglie	8	8,08	1,15
Canosa di Puglia	6	6,06	0,86
Corato	3	3,03	0,43
Margherita di Savoia	0	0,00	0,00
Minervino Murge	38	38,38	5,44
San Ferdinando di Puglia	1	1,01	0,14
Spinazzola	3	3,03	0,43
Trani	31	31,31	4,44
Trinitapoli	0	0,00	0,00
TOTALE	99	100,00	14,18

Distribuzione delle cave per Comune (fonte: Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del territorio nord barese/ofantino)


L'attività estrattiva perpetrata nei secoli modifica in modo irreversibile la morfologia e l'idrografia superficiale, alterando profondamente l'ecosistema e provocando gravi impatti ambientali soprattutto se non si interviene con opere di rinaturalizzazione delle stesse, una volta dismesse. Nella parte periferica dell'abitato di Bisceglie, per esempio, è possibile notare la presenza di aree debolmente depresse rispetto al piano topografico circostante, che corrispondono alle superfici di colmamento di vecchie cave, utilizzate in tempi storici per il prelievo della calcarenite ("tufo") quale materiale naturale da costruzione, delle quali a tratti risultano tuttora ben visibili i fronti di avanzamento.

Sotto l'aspetto normativo, il territorio comunale di Bisceglie è incluso nella Tav.424 dell'allegato cartografico al P.R.A.E., lì dove ricade gran parte del polo estrattivo indicato come 1a/BPP, da sottoporre a redazione di piano particolareggiato (BPP), per peculiarità del giacimento e dei valori ambientali.

L'area estrattiva di tipo 1a/BPP "Bacino Trani", le cui dimensioni rilevanti fanno sì che essa comprenda differenti territori comunali, è un bacino estrattivo di calcare ad uso ornamentale e decorativo di importanza fondamentale per l'economia locale e regionale.

È soggetto a redazione di piano particolareggiato secondo le modalità e i tempi indicati nelle N.T.A.; sono comunque vietate nuove aperture senza la necessaria verifica sulla riutilizzazione delle cave abbandonate esistenti nei suddetti bacini, mentre è possibile l'apertura, al di fuori dei

bacini suddetti, di nuove cave di calcare ornamentale solo su dimostrazione della presenza di qualità pregiate e non rinvenibili nelle aree perimetrare a tale scopo.
 Per quanto attiene ai detriti di cava, questi andranno depositati in apposite aree adibite a discarica. Tali aree di discarica verranno individuate dal P.P.; verrà data precedenza alle cave abbandonate non più utilizzabili, per lo stoccaggio della parte di detriti non commercializzabile. Il P.P., oltre a tenere in debita considerazione le norme per la tutela delle aree idrogeologiche di tipo B, valuterà in modo dettagliato l'assetto idrogeologico nell'area costiera della zona di Trani, che è caratterizzata dagli studi attuali come "area idrogeologica di tipo A" in cui si potrebbe giungere a vietare la coltivazione. Il P.P. sarà da estendere agli ambiti territoriali limitrofi ed includerà anche le aree industriali ed artigianali di lavorazione.



P.R.A.E.: stralcio relativo al Comune di Bisceglie (fonte: sito web dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia)

5.8. Il sistema marino-costiero

Il territorio costiero nord barese ofantino si estende per circa 57,24 km (dei complessivi 856 km regionali) ed è suddivisibile in due differenti ambiti: quello Subappennino Daunio, compreso tra il Comune di Margherita di Savoia e la foce del fiume Ofanto, ed il Litorale Barese.

Quest'ultimo, incluso tra la foce dell'Ofanto ed il confine meridionale del Comune di Bisceglie appunto, presenta delle zone sabbiose costituite da depositi torbosi e palustri (che oppongono una minima resistenza ai processi erosivi) ed una zona caratterizzata alla presenza di un sistema di falesie vive alternate a piccoli promontori e baie fra Trani e Bisceglie dove, dalla battigia fino a 2 m di profondità, si osserva un fondale marino composto principalmente da ciottoli grossolani e pietrame, sfridi di marméria, arrotondati e auto levigati a causa del moto ondosso, mentre

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)

il substrato sabbioso poggia su un basamento calcareo caratterizzato da sabbie medio-fini. In questo tratto di costa, inoltre, le spiagge sabbiose e le falesie per l'azione meteo marina sono soggette a forti e diversificati fenomeni di erosione, con scalzamento al piede, erosione sulla sommità delle pendici, crolli localizzati, scosciamenti superficiali e decompressione dei versanti, con conseguente crisi della tenuta statica della costa stessa.

L'intera fascia costiera è, per tali motivi, caratterizzata dalla presenza di diverse scogliere artificiali realizzate nel tentativo di arginare il costante arretramento della componente sabbiosa del litorale. Nonostante i fenomeni naturali, sia di natura eccezionale sia stagionale (fenomeni climatici e geodinamici ordinari, cambiamenti globali), si è rilevato che gli effetti più gravi sui processi di erosione a medio termine sono di origine antropica; in particolare le cause di maggior rilievo della rapida destabilizzazione dell'ambiente costiero sono:

l'intensa antropizzazione delle coste a fini turistici ed industriali, con smantellamento delle dune per fare posto a centri balneari ed ai porticcioli turistici;

l'impoverimento dell'apporto solido al mare da parte dei fiumi (l'Ofanto) per l'indiscriminato asporto di materiale lapideo dal letto dei corsi d'acqua per la presenza di dighe di ritenuta ed a causa della captazione incontrollata di acqua utilizzata per l'agricoltura;

la subsidenza costiera accentuata a causa dell'estrazione di acqua in zone troppo vicine al mare e troppo profonde.

Relativamente all'ambito comunale, l'attuale linea di costa, della lunghezza di 8.53 Km, è caratterizzata da un assetto morfologico formato da una falesia, con spiaggia ciottolosa al piede, di altezza variabile tra 10 ÷ 12 m nel tratto compreso tra "Torre Olivieri" e "Cala rossa" (litorale di ponente); la quota si riduce man mano che si procede verso est (porto) assumendo le caratteristiche di costa bassa con quote comprese tra 4 ÷ 5 m.

Lungo il litorale di levante la costa bassa si estende fino a "Cala Arciprete" per poi riprendere tra "Punta S. Francesco" e "Cala Ripalta" l'aspetto di falesia dentata con presenza di grotte costiere e priva di spiaggia in quanto la linea di battigia si estende direttamente sulla roccia alla base della falesia.

Il D.P.R. 470/1982 considera le acque idonee alla balneazione quando, per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente, le analisi dei campioni prelevati indicano che i parametri sono conformi ai limiti tabellati per almeno il 90% dei casi; per i parametri microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali) la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%; qualora i coliformi totali superino il valore di 10.000 UFC/100 ml e i coliformi fecali il valore di 2.000 UFC/100 ml, la percentuale dei valori conformi dovrà essere almeno del 95%.

VI	Unità di misura	Valori limite
Coliformi totali	ufc/100 ml	2.000
Coliformi fecali	ufc/100 ml	100
Streptococchi fecali	ufc/100 ml	100
Salmonelle	ufc/l	0
Enterovirus	pfu/10 l	0
pH	unità di ph	da 6 a 9
Colorazione	-	nn
Trasparenza	m	1
Oli minerali	mg/l	0,5
Sostanze tensioattive	mg/l	0,5
Fenoli	mg/l	0,05
Ossigeno disciolto	% saturazione	da 70 a 120

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Requisiti di qualità delle acque di balneazione (allegato 1 al D.P.R. n.470/1982 e successive modifiche ed integrazioni)

Di seguito si riportano i dati relativi alla qualità delle acque di balneazione per i Comuni del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino rivenienti dalle Campagne "Goletta Verde" di Legambiente realizzate nel 2002 e 2003, che vengono sintetizzati in una scala di giudizio così espressa:

- "non inquinato" (tutti i valori entro i limiti di legge)
- "leggermente inquinato" (almeno un parametro oltre i limiti di legge)
- "inquinato" (uno o più parametri almeno 5 volte oltre i limiti di legge)
- "gravemente inquinato" (uno o più parametri almeno 5 volte oltre i limiti di legge).

comune	punto	giudizio	col. fec.	strep. fec.	ent. fec.	temp.	pH	oss.	sal.
Barletta	Spiaggia Verde	1	40	10	20	25,8	8,01	90,6	32,6
	Condotta sorgiva	2	200	60	120	-	7,82	-	4,3
Bisceglie	Spiaggia La salata	1	5	<10	<10	24,5	8,14	99,8	32,1
Margherita di Savoia	Lido "paradiso dei giovani"	1	40	<10	20	27,6	8,15	91,7	34,4
	Foce Ofanto	1	20	10	50	27,6	8,16	95,7	35,2
Trani	Lido a Piazza Colonna	1	30	10	30	25,6	8,13	87,0	32,2

Dati sulla qualità delle acque di balneazione – 2002 (fonte: Legambiente – Campagna Goletta Verde 2002)

Comuni	Punto	giudizio	col. fec.	strep. fec.	ent. fec.	temp.	pH	oss.	sal.
Barletta	Boccardoro	1	10	20	40	29,7	8,13	105,2	34,7
	Brigantino	1	20	<10	10	29,9	8,11	96,0	36,2
Bisceglie	Scalette	1	<10	<10	10	28,4	8,24	105,1	35,1
	Spiaggia Salsello	2	60	60	90	29,0	8,07	90,6	35,0
Margherita di Savoia	Lido "paradiso dei giovani"	2	40	30	90	29,0	8,36	120,1	35,7
Trani	Lido a Piazza Colonna	1	10	<10	20	30,3	8,16	132,3	34,5
	Lido Grotta Azzurra	1	10	10	40	27,3	8,10	108,4	27,6

Dati sulla qualità delle acque di balneazione – 2003 (fonte: Legambiente – Campagna Goletta Verde 2003)

5.9. La gestione dei rifiuti

Qualsiasi attività umana, attraverso i processi produttivi e industriali, trasforma le risorse naturali ottenendo prodotti e rifiuti; gli stessi prodotti, al termine del loro ciclo di vita, diventano rifiuti. Con lo sviluppo scientifico e tecnologico, la velocità di prelievo e trasformazione delle risorse è andata via via crescendo, così come il consumo di beni e, quindi, la produzione di rifiuti. La diversificazione dei processi produttivi ha moltiplicato le tipologie dei rifiuti presenti, in ogni ambito si è diffusa la cultura dell'"usa e getta", e gli impatti sull'ambiente e sulla salute (inquinamento di falde e suoli, degrado del territorio, ecc.) sono divenuti sempre più pesanti.

Al problema della produzione, inoltre, è strettamente connesso quello dello smaltimento finale. La discarica, ormai, è destinata ad un ruolo residuale e si punta su sistemi maggiormente ecocompatibili, che tendano a diminuire la produzione dei rifiuti alla fonte e a incoraggiare il recupero nelle forme del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero energetico, in particolare incentivando la raccolta differenziata. Infine, su scala globale, il problema dei rifiuti non riguarda più solo i paesi industrializzati, ma anche quelli in via di sviluppo, spesso oggetto di importazioni illegali di rifiuti tossici ad alto rischio sanitario ed ambientale.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

comune	categoria discarica	quantità depositata [t/a]			capacità residua [mc]		
		1999	2000	2001	1999	2000	2001
Andria	seconda tipo A	9.999	9.457	-	418.500	409.000	-
Barietta	seconda tipo A	-	29	-	-	30.000	-
Bisceglie	seconda tipo A	3.888	90.419	90.485	266.856	206.577	115.732
	seconda tipo B	-	13.836	38.523	-	390.000	370.000
Canosa di Puglia	seconda tipo A	2.023	1.690	1.722	388.785	388.775	387.310
	seconda tipo B	39.363	44.039	84.241	138.132	106.767	63.247
	seconda tipo B	126.252	149.999	136.123	670.000	-	800.000
Margherita di Savoia	seconda tipo A	2.860	-	-	0	-	-
Trani	seconda tipo A	75.690	-	270	0	-	29.730

Discariche per rifiuti speciali presenti nel territorio nord barese/ofantino (fonte: Rapporto Rifiuti 2003 e 2003, APAT)

Dal 1999 al 2002 la produzione di rifiuti solidi urbani a Bisceglie è aumentata del 6,96%. Una tendenza positiva si registra per la qualità di rifiuto differenziato prodotto (+123,6%) da famiglie ed imprese, per tutte le categorie merceologiche considerate. La parte preponderante di rifiuto differenziato è costituito da carta (54,2%) e vetro (24,4%).

La Società consortile per Azioni "Vigiliae", costituita nel 1990 tra il Comune di Bisceglie (51%), la Jacorossi Impresa SPA di Roma (48%) ed il Consorzio Jacta di Bari (2%), gestisce interamente i servizi di igiene urbana ed ambientale del Comune, dalla raccolta al conferimento in discarica, mentre lo smaltimento dei rifiuti raccolti resta a carico del Comune. I rifiuti indifferenziati raccolti nel Comune di Bisceglie vengono trasportati presso la discarica del bacino di Trani.

45

Produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate)	1999	2000	2001	2002
A discarica	23.504	23.563	23.030	24.601
Raccolta differenziata	462	569	592	1.033
Carta	141	193	220	560
Cartone	-	-	-	-
Vetro	244	264	273	252
Plastica	72	107	93	126
Metalli	3	2,8	3	4
Legno	-	-	-	53
Organico	-	-	-	21
Pile esaurite	1	1,5	2	1,6
Medicinali/farmaci scaduti	0,75	0,45	0,70	1,4
Contenitori T/F	0,25	0,25	0,30	-
Ingombranti	-	-	-	14
TOTALE	23.966	24.132	23.622	25.634
PRODUZIONE RSU PER ABITANTE (in kg)	470,50	471,77	456,83	492

Quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Bisceglie (fonte: Il Profilo di Salute della Città di Bisceglie, 2004)

5.10. La presenza di siti inquinati

La bonifica delle aree inquinate è un tema rilevante nell'intero territorio regionale, contraddistinto dalla presenza di molte discariche abusive. Stando al III° censimento delle discariche abusive effettuato dal Corpo Forestale dello Stato nel 2002, la Puglia risulta la regione italiana con il maggior numero di discariche abusive (599 di cui 440 attive) e la seconda regione per superficie di questo tipo di discariche (3.8/61.622 mq) dopo il Veneto (5.482.527 mq). È importante segnalare però che la maggior parte di tali discariche sia concentrata nel Salento e che nel territorio nord barese/ofantino ne sono state censite una decina.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)

comune	località	tipologia
Barletta	Località Cave del Porto c/o deposito Atroplex c/o stazione servizio Q8	discarica abusiva rimozione serbatoi deposito rifiuti speciali
Bisceglie	Contrada Macchione	discarica abusiva
Canosa di Puglia	- c/o ditta SNAMI Stazione servizio Q8 via Corsica	scarico abusivo di rifiuti sversamento liquami situazione di inquinamento
Margherita di Savoia	su proprietà Comune e Monopoli lungo S.S.159 Località Cappella	smaltimento fanghi derivati da terme abbandono di rifiuti materiale escavo e acqua
Minervino Murge	-	scarico reflui fognari

Elenco delle segnalazioni delle situazioni di inquinamento – 2001 (fonte: Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del territorio nord barese/ofantino)

Il problema delle discariche abusive e dell'abbandono di rifiuti di vario tipo esiste anche nel Comune di Bisceglie al punto che periodicamente viene effettuata una raccolta straordinaria di immondizie extraurbane poiché la rimozione dei rifiuti e la conseguente bonifica dei siti extraurbani è da considerarsi straordinaria e come tale non inserita tra le competenze di Vigiliae. Secondo i dati provenienti dal Profilo di Salute della Città di Bisceglie, nel quadriennio 1999-2002 nel territorio comunale di Bisceglie non esistono siti industriali abbandonati.

46

5.11. La localizzazione di aziende soggette al controllo dei pericoli da incidenti rilevanti

Nell'ambito della normativa ambientale il termine "rischio di incidente rilevante" indica la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati, un incendio o un'esplosione che dia luogo ad un pericolo per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

Il termine, utilizzato per indicare l'insieme delle norme giuridiche volte a prevenire e controllare tali rischi, è nato in occasione dello sfortunato evento verificatosi il 10 luglio 1976 nel comune di Seveso (Italia) quando, a causa di un incidente, da un impianto industriale è fuoriuscita diossina, una sostanza chimica altamente tossica e cancerogena che ha provocato gravi danni sugli uomini e sull'ambiente circostante.

In risposta a tale evento, infatti, la Comunità europea ha emanato nel 1982 la direttiva 82/501/Cee (cd. "Direttiva Seveso") sui "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", direttiva trasposta nell'ordinamento nazionale con il Dpr 17 maggio 1988, n.175.

La disciplina è stata poi aggiornata mediante la direttiva 96/82/Ce (cosiddetta "Seveso bis", che ha sostituito la precedente 82/601/Cee), a sua volta modificata nel dicembre 2003 (mediante la direttiva 2003/105/Ce, ed il regolamento 1882/2003/Ce) con l'estensione ad industrie estrattive e discariche di rifiuti sterili delle procedure di controllo previste dalla "Seveso bis"; e prevedendo inoltre un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito.

Sia la direttiva 96/82/Ce che la direttiva 2003/105/Ce sono state recepite in Italia con il Dlgs 17 agosto 1999, n.334 e successive modifiche ed integrazioni.

In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente; il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio impianti, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.

Secondo l'inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.15 comma 4 del Decreto Legislativo 17.08.1999 n.334 e s.m.i., redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'ISPRA – Servizio Rischio Industriale, aggiornato all'aprile 2010, nel Comune di Bisceglie non sono insediati stabilimenti di tale tipo.

5.12. L'inquinamento acustico

L'inquinamento acustico rappresenta una delle problematiche ambientali più critiche degli ultimi anni, specialmente in ambiente urbano. Le cause generatrici sono molteplici e coinvolgono l'industrializzazione, la motorizzazione, l'aumento degli agglomerati urbani, con conseguente addensamento delle sorgenti di rumore, e anche la tecnica edilizia, che attenua scarsamente la propagazione dei rumori.

Il problema dell'inquinamento acustico va affrontato contemporaneamente su tutte le cause, per ottenere risultati apprezzabili su larga scala, e gli interventi più efficaci sono quelli che coinvolgono sia la sorgente del rumore sia l'applicazione di adeguate misure nella pianificazione urbana e nel governo del territorio.

Occorre evidenziare, inoltre, che negli ultimi anni c'è stata una maggiore sensibilità nei confronti di questo problema e i sondaggi confermano che il rumore è tra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città e in zone extraurbane e rurali che interagiscono con importanti infrastrutture di trasporto.

In ambito nazionale mancano spesso i dati di riferimento sui livelli di inquinamento acustico esistenti nelle aree urbane. Alcune delle principali città si sono dotate di centraline fisse di monitoraggio, collocate in aggiunta a quelle già esistenti per il rilievo dei dati ambientali di inquinamento atmosferico. Tuttavia tale rete di centraline non risulta sempre adeguatamente organizzata, né è predisposto un centro di raccolta dati a livello generale.

In Italia l'inquinamento acustico medio si attesta sui 70 dB di giorno e 65 dB di notte, anche se l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda di mantenersi al di sotto dei 65 dB di giorno e dei 55 dB di notte.

È significativa la quota di popolazione "disturbata", cioè residente in aree in cui la rumorosità ambientale, in esterno, è maggiore di 65 dB di giorno e di 55 dB di notte, e pari al 7,6%. Inoltre, soltanto il 17% dei Comuni ha approvato la zonizzazione acustica, di conseguenza la percentuale di territorio zonizzato è ancora molto bassa (pari al 13,8%).

Il DPCM 14.11.1997 definisce le sei classi di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i comuni devono effettuare la zonizzazione, e fissa i limiti di immissione e di emissione, il non rispetto dei quali comporta l'obbligo di attuare provvedimenti di bonifica acustica:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di emissione		Limiti di immissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I. aree particolarmente protette	45	35	50	40
II. aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III. aree di tipo misto	55	45	60	50
IV. aree di intensa attività umana	60	60	65	55
V. aree prevalentemente industriali	65	55	70	69
VI. aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Diurno: 06.00-22.00; Notturmo: 22.00-06.00

Limiti di legge per emissioni e immissioni acustiche

La zonizzazione acustica consiste in una suddivisione del territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico, per ciascuna delle quali sono stabiliti i limiti massimi accettabili di livello del rumore, diurno e notturno, mediante l'attribuzione di una classe acustica di riferimento.

La descrizione delle classi acustiche in cui è suddiviso il territorio è riassumibile in:

CLASSE I Aree Particolarmente protette: Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc..

CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali: Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il Comune di Bisceglie si sta dotando degli strumenti che la legge assegna agli enti comunali per la riduzione ed il controllo delle sorgenti di rumore ricadenti nel proprio territorio; strumenti quali il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, il monitoraggio dei livelli di rumore, il Piano di Risanamento per le zone acusticamente inquinate, l'adozione di specifiche norme e regolamenti in materia di acustica per la salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Come precedentemente detto, infatti, sono stati redatti nel 2008 (ma non ancora approvati) il Piano di Zonizzazione Acustica dell'intero comune attraverso una serie di misurazioni sul campo, sulla base delle quali sono state individuate le zone del territorio in cui vengono superati i limiti previsti dalla legge, ed il relativo Piano di Risanamento Acustico delle situazioni critiche

Si è evidenziato che nella situazione attuale dell'inquinamento da rumore nel territorio comunale, la principale fonte di inquinamento da rumore presente sul territorio comunale è rappresentata dal traffico veicolare. Il traffico veicolare all'interno del centro abitato rappresenta un problema sulle principali arterie di traffico urbano, soprattutto per quanto riguarda il traffico notturno che, secondo norma, dovrebbe essere di 10 dB(A) più basso rispetto al giorno (situazione che non si verifica quasi mai).

Nella maggior parte dei casi gli interventi di risanamento ipotizzati riguardano modifiche della sede stradale, riorganizzazione del traffico stradale o posa in opera di interventi passivi sugli edifici maggiormente esposti. Sono state ipotizzate unicamente tre barriere antirumore in corrispondenza di alcuni tratti della S.S. n.16 bis.

Per tutti gli interventi è stata fatta una stima dei costi, una stima della popolazione interessata, il calcolo del punteggio di priorità e l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

Per quanto riguarda la priorità degli interventi di risanamento, così come accade per la maggior parte dei comuni, i punteggi più alti sono stati calcolati per le zone ospedaliere e quindi per le aree scolastiche in prossimità delle infrastrutture di trasporto più trafficate. Hanno invece priorità più bassa le aree critiche lungo le arterie stradali meno trafficate, ricadenti in zone con classificazione acustica più elevata.

Ad integrazione del presente del Piano, sono stati inseriti i risultati dei piani di risanamento acustico predisposti dalla società "Autostrade per l'Italia" e dalla "Reti Ferroviarie Italiane" in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29/11/2000. Sul territorio di Bisceglie è stata prevista la realizzazione di un'unica barriera antirumore sull'Autostrada A14, mentre per la ferrovia sono state ipotizzate 11 barriere antirumore e 7 interventi diretti su ricettore.

In fase conclusiva il Piano stesso ha evidenziato la necessità che l'Amministrazione Comunale provveda a sollecitare i soggetti gestori delle altre infrastrutture che interessano il territorio di Bisceglie al rispetto di quanto previsto dal succitato Decreto del Ministero dell'Ambiente 29/11/2000.

5.13. L'inquinamento elettromagnetico

Con il termine "elettrosmog" si designa l'inquinamento elettromagnetico da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, quali per esempio quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti per telefonia cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari.

Sorgenti ad alta frequenza radio/TV: rientrano in tale gruppo le emittenti e ripetitori radio e televisivi. Operano sostanzialmente con una potenza trasmessa costante e quindi generano un campo elettromagnetico che può essere pensato come un livello di "fondo" a cui si aggiunge il campo prodotto da altre sorgenti.

Sorgenti ad alta frequenza per telefonia cellulare: rientrano in tale gruppo le stazioni radiobase dei gestori di telefonia cellulare. Il livello del campo prodotto da esse dipende essenzialmente dalle condizioni di traffico (numero di telefoni in comunicazione), e quindi può considerevolmente variare nel tempo e richiedere un monitoraggio continuo.

Sorgenti a Bassa Frequenza: rientrano nel gruppo delle Sorgenti a bassa frequenza gli apparecchi e i sistemi di trasporto di energia a frequenza industriale (50 Hz). In particolare, gli elettrodotti sono stati spesso oggetto di dispute tra popolazione residente e gestori delle reti di trasporto di energia elettrica, per il livello di intensità di induzione magnetica generato.

49

L'esistenza di un rischio rilevante per la salute è però a tutt'oggi controversa ed uno studio epidemiologico serio richiede tempi di molti anni, un campione scelto con attenzione per essere rappresentativo della popolazione da cui è estratto e ingenti investimenti.

Tuttavia diversi studi indipendenti promossi da vari Paesi hanno determinato soglie di pericolosità, in generale, coerenti tra loro. In particolare, lo IARC (International Association of Research on Cancer), sulla base di studi epidemiologici sull'incidenza della leucemia infantile, classifica il campo magnetico a bassa frequenza come "possibilmente cancerogeno" (le classificazioni possibili sono: "cancerogeno", "probabilmente cancerogeno", "possibilmente cancerogeno", "non classificabile", "probabilmente non cancerogeno"). Secondo tali studi, il rischio di leucemia infantile non aumenta per esposizione prolungata a campi magnetici di induzione inferiore a 0.4 μ T [Rif. M. D'Amore, Compatibilità Elettromagnetica, Edizioni Scientifiche Siderea, 2003].

Un effetto accertato delle onde elettromagnetiche cosiddette ad alta frequenza (anche se non ionizzanti) è l'innalzamento della temperatura dei tessuti biologici attraversati, soprattutto quelli più ricchi di acqua. Nel caso dei telefoni cellulari, la potenza irradiata è bassa (solitamente minore di 1 watt) così che il riscaldamento prodotto è dell'ordine di poche frazioni di grado, quasi interamente localizzato nella testa dell'utente, inferiore comunque all'effetto di una esposizione di pari durata alla radiazione solare.

I limiti imposti dalla Federal Communications Commission (agenzia governativa indipendente degli Stati Uniti), per esempio, tengono finora in considerazione esclusivamente gli effetti termici, di riscaldamento cutaneo causato dalle microonde.

Nel panorama italiano, le attuali leggi vigenti sono particolarmente severe a vantaggio della popolazione esposta. Nel caso specifico delle onde non ionizzanti, emesse ad esempio da antenne radio-televisive o da antenne di stazioni radio base di operatori telefonici, il valore di attenzione, pari a 6 V/m, è notevolmente più basso rispetto ad altri paesi europei.

La Legge quadro sulla "protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n.36/2001 detta i principi fondamentali diretti ad:

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)

- assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- promuovere la ricerca scientifica idonea alla valutazione degli effetti a lungo termine;
- assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere sia l'innovazione tecnologica che le azioni di risanamento per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Si applica a sistemi e apparecchi che generano campi con frequenza compresa tra 0Hz e 300 Ghz (elettroradii, impianti per telefonia mobile, radar e impianti per radiodiffusione).

D.P.C.M. 08.07.2003 ha fissato i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sui campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz, ed ha stabilito come valori efficaci 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kv/m per il campo elettrico, ciò per garantire la tutela sanitaria della popolazione, prevenire gli effetti acuti e tutelare da possibili effetti a lungo termine.

Ha inoltre stabilito vincoli per la costruzione di nuovi elettrodotti o nuovi edifici in prossimità di linee elettriche esistenti.

L'intensità di induzione magnetica generata, dipendendo dalla corrente di linea e dalle condizioni di carico della linea elettrica stessa, è una grandezza fortemente variabile nel tempo ma, tramite l'utilizzo di semplici modelli matematici, una singola centralina consente la stima del campo prodotto da un elettrodotto su tutta l'area di interesse, una volta note le caratteristiche geometriche, l'orientamento delle antenne, la differenza di quota delle stesse e, la potenza dell'impianto.

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2
3 MHz < f ≤ 3000 MHz	20	0,05
3000 MHz < f ≤ 300 GHz	40	0,01
valori di attenzione		
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016
Obiettivi di qualità		
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016

Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità ai sensi del DPCM 199/2003

Per i campi ad alta frequenza (da 0,1 MHz a 300 GHz) il limite di esposizione previsto dal DPCM 199/2003 è compreso fra 20 V/m e 60 V/m a seconda della frequenza. Il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità sono invece di soli 6 V/m, valori molto più bassi di quelli previsti in altre nazioni.

Esistono sia limiti da misurare sul singolo impianto sia limiti puntuali che riguardano il campo totale, generato da più impianti. Tuttavia, non sono previste sanzioni per gli impianti che superano i limiti di legge, ma che contribuiscono a generare una somma di campi magnetici superiori al limite per un'area abitata. L'adeguamento degli impianti è imposto da province e regioni ed è a carico del titolare dell'impianto.

Ad ulteriore garanzia dei cittadini, per garantire un controllo continuo dei livelli di Campo Elettromagnetico presenti sul territorio nazionale ed evitare che questi superino il limite previsto dalla normativa nazionale, il Ministero delle Comunicazioni ha realizzato una Rete per il Monitoraggio dei Livelli di Campo Elettromagnetico, gestita da ARPA Puglia nel territorio regionale.

La rete di monitoraggio pugliese è costituita da circa 100 centraline rilocabili su tutto il territorio regionale che registrano in continuo il Valore Efficace di Campo Elettrico a Radiofrequenza, mediato su un intervallo di 6 minuti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; le unità di raccolta dati più vicine al territorio comunale installate dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente sono le cinque centraline site nel comune di Trani, tutte monitoranti valori nei limiti.

5.14. La diversità biologica o “biodiversità”

Per diversità biologica si intende la “*varietà degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e gli ecosistemi*” (art.2, Convenzione sulla Diversità Biologica, Nairobi 1992).

La diversità biologica viene suddivisa quindi in più livelli: la diversità genetica (all’interno della singola specie), la diversità specifica (ovvero la ricchezza e l’abbondanza di specie in una data area) e la diversità ecosistemica (ovvero l’insieme delle differenze tra ecosistemi, tra habitat e nei processi ecologici che li interessano).

La localizzazione geografica e le caratteristiche morfologiche della Regione Puglia, ne fanno una delle regioni italiane con maggiore diversità floristica, in particolare tassonomica e faunistica.

Già la cartografia relativa alle aree omogenee da un punto di vista climatico evidenzia una elevata differenziazione tra le varie zone della Puglia influenzandone direttamente la distribuzione della vegetazione reale e potenziale.



Aree omogenee dal punto di vista bioclimatico e vegetazionale (fonte: Progetto biopuglia - Istituto Agronomico Mediterraneo)

5.15. La diversità floristica

La diversità floristica viene analizzata attraverso il numero di specie vegetali presenti ed il numero di habitat censiti nell’ambito del Progetto Bioitaly – Rete Natura 2000, realizzato negli anni 1995-1997.

È presa in considerazione unicamente la flora spontanea includendo anche le specie non indigene ma naturalizzate e tralasciando, invece, le specie coltivate, nonostante esse contribuiscano, con il loro elevato numero di varietà e di coltivazione, a caratterizzare la biodiversità del territorio.

In tale ambito sono stati censiti gli habitat indicati dalla Direttiva 92/43/CEE (All.III) presenti nelle provincie pugliesi da cui risulta che nella Provincia di Bari (in cui ricadeva ancora il Comune di Bisceglie):

Habitat costieri e vegetazioni alofitiche	
Praterie di posidonie	specie prioritaria
Habitat di acqua dolce	
Acque oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara	
Perticaie di sclerofille	
Matoral arbustivi di <i>Juniperus oxycedrus</i>	
Formazioni erbose naturali e seminaturali	
Praterie su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) con stupenda fioritura di Orchidee	
Percorsi substeppici di graminnee e piante annue (<i>Thero-Brachypodietea</i>)	specie prioritaria
Habitat rocciosi e grotte	
Versanti calcarei della Grecia mediterranea	
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Foresta	
Quercete di <i>Quercus trojana</i>	
Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	
Foreste di <i>Quercus ilex</i>	

Il territorio comunale di Bisceglie appare, ad eccezione di alcune località (Località Pantano-Ripalta e Lama Santa Croce), quasi privo di vegetazione spontanea e formazioni vegetazionali di rilievo ecosistemico.

In Località Pantano-Ripalta si rinviene la vegetazione tipica delle zone umide e, nell'entroterra, lembi di macchia mediterranea. Quest'area è collocata all'interno dell'Oasi di protezione "Torre Calderina".

Nell'alveo inciso in Località Pantano si osservano nuclei di elofite, costituiti in particolare da cannuccia di palude (*Phragmites australis*). La vegetazione è quella tipica della Murgia costiera con specie arboree praticamente assenti ma caratterizzata dalla presenza di specie rizomatose, bulbose, erbe perenni tra cui l'asfodelo (*Asphodelus fistulosus*), l'aglio selvatico (*Allium subhirsutum*), il ciclamino selvatico (*Cyclamen neapolitanum*), il lampascione (*Muscari comosum*), la borragine (*Borago officinalis*), la ruchetta selvatica (*Diplotaxis tenuifolia*), l'asparago selvatico (*Asparagus acutifolius*), il cardo selvatico (*Cirsium arvense*), la cicoria selvatica (*Cichorium intybus*). Sono presenti, inoltre, l'acetosella gialla (*Oxalis pes-caprae*), l'acanto comune (*Acanthus mollis*), l'astro marino (*Aster tripolium*).

Nell'area sono segnalate anche specie di orchidee spontanee come *Ophrys apulica* e *Orchis piramidalis* e la rara *Arum*.

Nell'entroterra, sempre nell'area dell'Oasi Torre Calderina, è presente una modesta fascia di macchia mediterranea, vegetante nelle formazioni più diffuse, lungo i muretti a "secco". Le specie maggiormente presenti sono la fillirea (*Phyllirea latifolia*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*), il carrubo (*Ceratonia siliqua*) e, largamente diffuso, il fico d'India (*Opuntia ficus-indica*).

Il carrubo, elemento arboreo quasi isolato nell'intera area, ha una valenza più paesistica che ecologica.

Nella fascia di macchia mediterranea sono inoltre presenti le specie erbacee a carattere xerico precedentemente elencate.

Lungo i muretti a secco si rinvengono a volte specie rustiche arbustive come il pero selvatico (*Pyrus communis*) e il biancospino (*Crataegus oxyacantha*), e quelle erbacee come l'arisaro comune (*Arisarum vulgare*), l'asfodelo fistoloso, l'asparago selvatico, il finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*), il villucchio (*Convolvulus elegantissimus*) e le lianose come la salsapariglia nostrana (*Smilax aspera*) e il caprifoglio mediterraneo (*Lonicera implexa*).

In generale, le lame del territorio di Bisceglie hanno perso quasi completamente la vegetazione spontanea in quanto interessate da fenomeni di spietramento, da incendi, dal rilascio di rifiuti alla stregua di discariche a cielo aperto e da abusivismo edilizio. I lembi di macchia mediterranea sono costituiti per lo più dalle specie erbacee e arbustive caratterizzate da xericità ed elevata rusticità precedentemente indicate.

In tutto il territorio biscegliese, la presenza di specie arboree e arbustive spontanee è comunque scarsa, limitata alle specie arbustive soprattutto ai bordi dei rari incolti in stato di abbandono.

L'area di maggiore valenza naturalistica, rilevante per superficie interessata e per grado di complessità, è rappresentata da Lama Santa Croce, in particolare nella parte della Lama a valle del viadotto omonimo, dove è presente una formazione arbustiva di macchia mediterranea a tratti arborente. Le specie arbustive presenti sono quelle già elencate, mentre, con riferimento alla componente arborente, è da rilevare la presenza di pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), comunque

di origine antropica e in fase di rinnovazione, come mostra la presenza, seppure scarsa, di plantule di questa conifera.

La fisionomia della vegetazione presente è quella tipica della macchia mediterranea, con densità variabile: a tratti si osserva vegetazione erbacea di tipo steppico e di gariga, con presenza di fillirea, lentisco, fico d'India, salsapariglia nostrana, asparago selvatico e timo.

Importante la presenza, a tratti abbondante, del polipodio meridionale (*Polypodium australe*), del ciclamino primaverile (*Cyclamen repandum*) e del giaggiolo siciliano (*Iris pseudopumila*), quest'ultimo endemica della Puglia (Murgia e Gargano), e della Sicilia.

Lungo gli argini del corso d'acqua che scorre nell'alveo della Lama Santa Croce, è presente vegetazione igrofila soprattutto rappresentata dalla canna comune, a monte del viadotto Santa Croce, e dalla cannuccia di palude a valle.

La fascia litoranea appare molto rimaneggiata ed alterata sia in ambito urbano che in area extra-urbana, dove non si osservano elementi di naturalità a causa delle forte aggressione sulla costa di aree residenziali e di infrastrutture. È possibile solo rilevare la presenza sporadica di *Tamarix spp.* in fase di rinnovazione, e di altrettanto sporadiche piante di lentisco (*Pistacia lentiscus*), localizzate in particolare a ridosso di muretti a secco. È diffusa la presenza di salsola soda (*Salsola soda*).

5.16. La diversità faunistica

La diversità faunistica viene invece analizzata attraverso il numero di specie di vertebrati presenti. Nell'ambito del Progetto BioItaly – Rete Natura 2000 state censite le specie della fauna vertebrata indicate dalla Direttiva 79/409/CEE (All.I) e della Direttiva 92/43/CEE (All.II) presenti nelle provincie pugliesi da cui risulta che nella Provincia di Bari (in cui ricadeva ancora il Comune di Bisceglie):

53

pesci	
Alborella appenninica (<i>Alburnus albidus</i>)	
Lampreda di mare (<i>Petromyzon marinus</i>)	
anfibi	
Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina variegata</i>) riclassificato come Ululone appenninico (<i>Bombina pachypus</i>)	
rettili	
Testuggine comune (<i>Testudo hermanni</i>)	
Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata</i>)	
Colubro leopardino (<i>Elaphe situla</i>)	
uccelli (solo le specie nidificanti)	
Calandro (<i>Anthus campestris</i>)	
Occhione (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	
Calandrella (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	
Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>)	
Ghiandaia marina (<i>Coracias garrulus</i>)	
Lanario (<i>Falco biarmicus</i>)	specie prioritaria

I valori faunistici dell'area sono condizionati dalla disponibilità di habitat e per questo è facile comprendere come gli aspetti più importanti dell'area si osservino nelle aree del territorio comunale in cui sono presenti ecosistemi semplificati (coltivi) con presenza di lembi di vegetazione spontanea residuale.

In queste aree è possibile incontrare mammiferi quali la volpe comune (*Vulpes vulpes*), il riccio di campagna (*Erinaceus europaeus*), la talpa (*Talpa europaea*), mentre più sporadici e occasionali appaiono i mustelidi come la faina (*Martes foina*) e la donnola (*Mustela nivalis*). Tra i rettili è indicata la presenza del biacco (*Hierophis viridiflavus*).

Particolarmente ricca, rispetto alla restante parte del territorio comunale, è l'area umida Pantano-Ripalta, ricadente nell'Oasi di protezione Torre Calderina. In quest'area si evidenzia il recente

ritrovamento di un esemplare di colubro leopardino (*Elaphe situla*). Le potenzialità di quest'area sono messe in risalto anche dalla sua sovrapposizione con l'areale di distribuzione del rospo smeraldino (*Bufo viridis*), minacciato dall'alterazione e distruzione degli habitat per la presenza di barriere fisiche quali strade e autostrade e dall'uso di pesticidi che provoca l'inquinamento chimico delle zone umide.

Numerose sono inoltre le specie di uccelli e insetti presenti, in particolare nel territorio ricadente nell'Oasi Torre Calderina. Tra gli uccelli ci sono specie stanziali e migratorie: sono diffusi i corvidi (tra cui la specie *Pica pica*), la tortora (*Streptopelia spp.*), i rapaci notturni quali il barbagianni (*Tyto alba*), la civetta (*Athene noctua*) e il gufo (*Asio otus*). In primavera è possibile osservare la rondine (*Hirundo rustica*) e l'upupa (*Upupa epops*), mentre svernano abitualmente il pettirosso (*Erithacus rubecula*), il fringuello (*Fringilla coelebs*), l'allodola (*Alauda arvensis*) e il merlo (*Turdus merula*).

Sulla costa e nel vicino entroterra è possibile scorgere la presenza del gabbiano comune (*Larus ridibundus*) e del gabbiano del Caspio (*Larus cachinnans*) e dello storno (*Sturnus vulgaris*), più raramente dello svasso maggiore (*Podiceps cristatus*) e dello svasso piccolo (*P. nigricollis*) o del martin pescatore (*Alcedo atthis*). Sui campi è consuetudine osservare il gheppio (*Falco tinnuculus*), piccolo rapace predatore dall'imponente apertura alare.

Ricca è anche la fauna marina costituita dal sarago, polpo, cefalo, seppia, mormora, ombrina, occhiata, donzella, boga, triglia di scoglio, spigola e scorfano. Tra i crostacei più comuni ci sono i granchi e i paguri e, tra i ciottoli a ridosso della riva, le lumache di mare. Le acque sono inoltre popolate da molluschi (datteri, cozze, patelle), echinodermi (ricci di mare e piccoli gamberetti), meduse e anemoni di mare.

5.17. Le aree protette ed i parchi

La naturalità del territorio comunale di Bisceglie rientra in pieno nella peculiarità dell'area vasta che va da Barletta a Bari, dove i corpi idrici, i terreni boscati e gli ambienti seminaturali ricoprono una superficie molto limitata, rispetto all'intera superficie regionale, che a sua volta è molto più bassa della media nazionale.

54



SIC, ZPS ed aree protette (fonte: sito web Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia)

Il comune di Bisceglie rientra in una area vasta di particolare interesse naturalistico e paesaggistico caratterizzato da una costa con ampie insenature dolci e regolari e spiagge ciottolose o con scogli; dalle lame che corrono lungo il territorio comunale fino al mare, in cui ci sono ancora parti di vegetazione spontanea quale la macchia mediterranea; dal territorio rurale tipico del barese, che si presenta con un tappeto naturale di piante di olivo, muretti a secco, trulli, e masserie fortificate. Il territorio comunale, in realtà, è quasi sempre indirettamente soggetto a regimi di tutela per l'istituzione di aree protette e parchi ma la sua posizione geografica, all'interno di aree di valore ambientale e naturalistico riconosciute e normate per legge, impone un'analisi di contesto più ampia.

Tra le principali aree di importanza ambientale riconosciute si individuano:

- il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- il Parco Regionale dell'Ofanto;
- il Parco naturale Regionale di Lama Balice;
- la Zona umida delle Saline di Margherita di Savoia;
- la SIC Mare "Posidonieto di San Vito Barletta";
- l'Oasi di Torre di Calderina.

Il Parco dell'Alta Murgia, previsto dalla legge 09.12.1998, n.426 ed istituito con il D.P.R. 10.03.2004, ha una superficie complessiva di 68.077 ettari.

Si estende nella Provincia di Bari e quella di Barletta, Andria e Trani, le Comunità montane della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, ed in tredici Comuni, tra i quali anche i comuni limitrofi a quello di Bisceglie come Andria, Corato, Ruvo di Puglia e Bitonto.

Il Parco Regionale dell'Ofanto è stato riconosciuto con la legge regionale n.37 del 14.12.2007, che ha istituito la nuova area naturale protetta "Fiume Ofanto".

I comuni interessati sono Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia.

55

Parco Naturale Regionale di Lama Balice è stato istituito con D.P.G.R. del 14.07.1992 n.352, della Provincia di Bari e del Comune di Bari, con un'estensione di 125 ettari.

La Lama Balice, area naturale carsica alla periferia di Bari nei pressi di Palese-Macchie, è interessante per la presenza di formazioni xerofile di sempreverdi con fragni e querce spinose, stagni e masserie di valore storico-culturale che arricchiscono il paesaggio circostante altamente antropizzato.

La Lama Balice, in origine "*Torrente Tiflis*", nasce nella Murgia barese, all'altezza di Ruvo di Puglia e lungo il suo percorso di 37,2 Km attraversa i territori dei comuni di Bitonto, Modugno e Bari sfociando a mare nel quartiere denominato "Fesca" in prossimità della spiaggia "S. Francesco all'arena".


La Zona umida delle Saline di Margherita di Savoia, riconosciuta quale Riserva Naturale dello Stato, è quindi Zona umida di valore internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971, in ragione della notevole importanza faunistica assunta. La suddetta zona umida è di grande interesse per la presenza di diversi uccelli acquatici e per la nidificazione di alcune specie, come il fenicottero rosa.

La Zona umida delle Saline di Margherita di Savoia che, con un'estensione di circa 4000 ettari, costituisce la salina marittima più grande d'Italia, occupa gran parte dell'area che fino ai primi decenni del secolo formava il lago Salpi, un bacino costiero di acque salmastre e paludose che dava il nome all'antica Salarpa.

Il Posidonieto di San Vito-Barletta, che interessa la fascia costiera del Comune di Bisceglie, è stato istituito con DM n.157 del 21.07.2005 come Sito di Importanza Comunitaria/mare allo scopo di tutela dell'habitat 1120 "Praterie di *Posidonia (Posidonium oceanicae)*" ritenuto prioritario secondo quanto previsto dalla Direttiva Habitat 92/43 del 21.05.1992. Le praterie di *Posidonia oceanica* costituiscono una delle principali comunità climax del piano infralitorale del Mediterraneo

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

(profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 m). *Posidonia oceanica* si trova generalmente in acque ben ossigenate, è sensibile all'inquinamento, all'ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini, all'invasione di specie rizofitiche aliene, all'alterazione del regime sedimentario. Le praterie marine a *Posidonia* costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, e assumono un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l'equilibrio della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente marino nel suo complesso e, inoltre, rappresenta una specie fondamentale per la sopravvivenza di numerose specie di animali e vegetali tipiche del piano infralitorale. Particolarmente diffuse sono alcune specie di alghe fotofile (alghe che si sviluppano in ambiente ben illuminato), la *Cystoseira spp.* e *Dictyota spp.*, presenti sia su substrati rocciosi sia sugli ampi tratti di fondali a matte morta. In prossimità del limite inferiore della prateria (15-16 m) è presente la biocenosi coralligena che si sviluppa in altezza ed estensione man mano che aumenta la profondità, presentando il suo massimo sviluppo nella fascia batimetria tra i 18 e 27 m, con costruzioni organogene realizzate da una miriade di organismi (Alghe incrostanti, Poriferi, Cnidari, Brizoi, anellidi, ascidiacei, ecc.). Alla biocenosi coralligena si sostituiscono gradualmente, all'aumentare della profondità (30-40 m), i fondi detritici organogeni. L'Oasi di Torre Calderina, area ad elevato valore naturalistico, è ubicata a cavallo tra il territorio di Bisceglie e il territorio di Molfetta.



Individuazione del SIC Mare Posidonieto San Vito-Barletta e dell'Oasi di Torre Calderina rispetto al territorio comunale

La caratterizzazione dell'area è la presenza di macchia mediterranea, siti archeologici, ville antiche, trulli e muretti a secco, grotte marine, lame e spiagge a ciottoli che le conferiscono un elevato valore ambientale, storico e paesaggistico. È stata istituita con D.P.G.R. n°1061 del 23.03.1983, successivamente uno dei Decreti Ministeriali del 1/8/1985 (meglio conosciuti come decreti Galassini), dichiarava una porzione della zona, per un'estensione di 350 ettari, "bellezza naturale" e "di notevole interesse pubblico", sottoponendola a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 e 1497/39.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

La vegetazione spontanea è quella tipica della Murgia costiera, caratterizzata dalla presenza di flora (*Acer*, *Frassino*, *Leccio*, *Alloro*, *Biancospino*, *Corbezzolo*, *Rovo*, *Sanbuco*, *Asparago*, *Ciclamino*, *Nariciso*, *Pungitopo*, ecc.) e fauna (*Raganella*, *Rospo*, *Cervone*, *Geco*, *Ramarro*, *Testugine*, *Vipera*, *Falco*, *Pettirosso*, *Rondini*, *Pipistrello Nano Riccio*, *Tasso*, *Volpe*, ecc.), tipica della macchia mediterranea.

Nel territorio comunale di Bisceglie il Catasto delle Grotte (Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità, Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia) individua l'ingresso a due grotte: "Grotta della Punta di Ripalta" a nord del Comune sul litorale e "Buco delle Staffe" a sud, in prossimità del Comune di Corato.

6. Le criticità ambientali rilevate

Si individuano in forma sintetica gli aspetti critici che emergono per le condizioni attuali del territorio di Bisceglie.

6.1. La qualità dell'aria

La principale criticità concernente la qualità dell'aria è costituita dalla ridotta rete di monitoraggio esistente ad oggi sul territorio. La centralina di raccolta dati più vicina al territorio comunale installata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente è situata all'interno dell'Azienda Servizi Municipalizzati del comune di Molfetta.



Rete di rilevamento della qualità dell'area in Puglia (fonte: ARPA Puglia)

Per il Comune di Bisceglie non esistono specifiche criticità relative alla qualità dell'aria; è in ogni modo auspicabile un continuo monitoraggio della quantità di sostanze inquinanti.

6.2. La qualità dell'acqua

Nel territorio comunale di Bisceglie mancano corsi d'acqua perenni e gli elementi di maggior rilievo dell'idrografia sono le lame, compluvi normalmente asciutti con termine a mare. Anche l'idrologia sotterranea non presenta gravi criticità poiché la falda circola spesso a notevoli profondità sotto il livello del mare per il basso grado di permeabilità del suolo e quindi dell'acquifero.

Per quanto riguarda i rapporti tra acque di falda e quelle di mare, i dati evinti dai numerosi pozzi terebrati, non conducono a poter stabilire se ovunque esiste un effettivo rapporto di galleggiamento acqua dolce-acqua salata.

Né tanto meno è certo che il mare penetri nel continente anche a sensibile distanza dalla costa, questo però non esime dal verificare costantemente e monitorare sul territorio il fenomeno della salinizzazione delle acque di falda.

6.3. La pericolosità geomorfologica ed idraulica

Date le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio di Bisceglie, caratterizzato da una solida litologia e da quote e acclività piuttosto modeste, i dissesti franosi risultano praticamente inesistenti. La conferma è data anche dal Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), attuato dal Ministero dell'Ambiente tramite il Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari, che monitorando l'intero territorio regionale alla ricerca di forme di dissesto micro e macroscopiche dal 2002 al 2005, non menziona aree a rischio frana nel territorio di Bisceglie.

Tuttavia, poiché con il termine di frana si intende "ogni fenomeno di distacco e discesa di masse di roccia o di terreno sotto l'effetto della gravità", il monitoraggio dovrà essere esteso anche al tratto della costa.

Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia, così come si evince dai dati consultabili sul sito web dell'AdB Puglia, non individua all'interno del territorio di Bisceglie aree a pericolosità idraulica e geomorfologica (nel senso che non sono ancora state studiate le aree o comunque non sono state riportate in maniera ufficiale).


Per l'individuazione del reticolo idrografico, si fa riferimento alla Carta Idrogeomorfologica che l'AdB nell'ottobre 2009 ha predisposto e consegnato ai comuni per riceverne osservazioni.

Tuttavia, risulta allo studio una perimetrazione, inviata al Comune di Bisceglie, relativa ad alcune aree a diversa pericolosità idraulica, relative a singole situazioni. Si tratta delle incisioni che confluiscono direttamente nell'abitato, già menzionate nel paragrafo delle acque superficiali: Zona Chiesa Misericordia Vecchia, Zona Parco, via G. Bovio (Lama Cappuccini).

59



Pericolosità geomorfologica ed idraulica (fonte: sito web AdB Puglia)



Studio di nuova perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (fonte: AdB Puglia)

60

6.4. Il suolo

Il consumo e il degrado del suolo

Fra il 1990 e il 2000 in Europa sono stati urbanizzati più di 800.000 ettari di suolo (fonte dati: Agenzia Europea per l'Ambiente dell'Unione Europea, 2006), un'area tre volte più grande del Lussemburgo; se questa tendenza proseguirà inalterata, si assisterà a un raddoppio del suolo urbanizzato nei prossimi cent'anni, con un impatto drammatico sui consumi di energia e di risorse territoriali e, soprattutto, sulle emissioni di gas serra ed i cambiamenti climatici.

Storicamente, la crescita delle città in Europa, è sempre stata determinata dall'aumento della popolazione urbana; oggi, in maniera abbastanza generalizzata in tutto il continente, il tasso di trasformazione e di consumo di suolo per usi urbani supera di gran lunga il tasso di crescita della popolazione. Sebbene la pressione demografica risulti ormai irrilevante o addirittura inesistente, il fenomeno dell'espansione urbana subisce l'influenza di diversi altri fattori, che scaturiscono in particolare dal desiderio di realizzare nuovi stili di vita in aree periferiche, lontane dal centro delle città: inscindibili dal tema del consumo di suolo connesso all'espansione urbana ed alla dispersione insediativa sono le dinamiche connesse alla mobilità di uomini e cose.

Il territorio di Bisceglie è altamente antropizzato fin dall'antichità, ed in particolare nella fascia costiera (particolarmente urbanizzata) si è creato un rapporto critico uomo/ambiente a seguito dell'eccessiva.

La storica vocazione agricola del territorio ha, inoltre, prodotto una forte antropizzazione ed infrastrutturazione del contesto rurale.

Un altro elemento di criticità da considerare nella gestione della risorsa "suolo" è il suo intenso sfruttamento per le attività estrattive. Il fenomeno va, perciò, monitorato tanto nella fase di esercizio quanto nella fase di risanamento dei siti, onde evitare di proliferare di discariche abusive.

La permeabilità dei suoli urbani

Il superamento dell'approccio rivolto alla mera tutela ambientale, che in ambito extraurbano si traduce prevalentemente nelle evoluzioni paesaggistiche, in ambito urbano consente di trarne proprietà emergenti e nuove categorie di analisi e di intervento.

Nell'ambito urbano di Bisceglie, le interazioni tra questioni urbanistiche e ambientali vengono istituite attraverso le corrispondenze tra gli elementi della naturalità e il loro grado di strutturazione urbanistica, quest'ultimo misurato sulla base dei fattori di continuità, frammentazione, interruzione, ecc.

6.5. I rifiuti

Nel comune di Bisceglie non si registrano siti industriali abbandonati e/o siti potenzialmente contaminati, intesi come "siti nei quali, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito" (art.2, lettera c, D.M. n. 471/1999); al contempo è presente il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono di rifiuti di vario tipo, da cui, sebbene non si individuino specifiche criticità, sarebbe auspicabile una costante attività di monitoraggio e vigilanza.

6.6. Il rischio di incidente rilevante

Secondo l'inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.15 comma 4 del Decreto Legislativo 17.08.1999 n.334 e s.m.i., redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'ISPRA – Servizio Rischio Industriale, aggiornato all'aprile 2010, nel Comune di Bisceglie non sono insediati stabilimenti di tale tipo.

61

6.7. L'inquinamento acustico


Come detto nei precedenti paragrafi 2.5.3.1 e 5.8, il Comune ha già elaborato sia un Piano di Zonizzazione Acustica sia il conseguente Piano di Risanamento Acustico analizzando tutte le criticità ed ipotizzando soluzioni valide per mantenere i parametri acustici nei limiti della norma, e quindi, cosa più importante, entro valori di comfort ambientale che migliorino la qualità di vita.

6.8. L'inquinamento elettromagnetico

La principale criticità relativa all'inquinamento elettromagnetico è costituita dalla ridotta rete di monitoraggio esistente ad oggi sul territorio. Le centraline di raccolta dati più vicine al territorio comunale di Bisceglie, installate dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, sono situate nel comune di Trani.

Non esistono specifiche criticità ma è auspicabile un continuo monitoraggio dei valori di esposizione, ai sensi del DPCM 199/2003.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)



Rete di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico in Puglia (fonte: ARPA Puglia)

6.9. L'energia

Il settore delle fonti rinnovabili di energia, grazie a una politica di incentivi, negli ultimi tre anni è decollato, sia come numero di impianti sia come potenza installata. Il mercato attende ora le linee guida nazionali in materia di autorizzazione alla costruzione degli impianti ma soprattutto un piano energetico nazionale che delinei chiaramente le politiche nazionali in materia di energia, anche in funzione del *burden sharing*, cioè della suddivisione tra le Regioni degli oneri per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto europeo 20-20-20.

Le politiche nazionali in materia di energia includeranno il nucleare, ritornato recentemente nell'agenda politica, tra dubbi e incertezze, ricordando il monito europeo secondo cui il nucleare non è una fonte di energia rinnovabile.

Lo sviluppo degli impianti di produzione di energia ha, evidentemente, un notevole impatto ambientale.

Oltre a problematiche legate all'approvvigionamento, infatti, l'utilizzo di combustibili fossili provoca seri rischi di inquinamento: la combustione di carbone, petrolio, o gas naturale libera nell'aria anidride carbonica e altri gas responsabili su scala globale del così detto effetto serra (ossia il progressivo riscaldamento globale del pianeta), e su scala locale dell'aumento di polveri e particolato.

Il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) della Regione Puglia fornisce una serie di dati utili ad evidenziare quelle che sono oggi le tendenze relativamente, in particolare, ai consumi finali di energia nei differenti settori.

I consumi energetici finali complessivi in Puglia sono stati stimati, al 2004, pari a 8.937 ktep espressi in energia finale (nel 1990 erano pari a 7.491 ktep), evidenziando un trend di crescita sostanzialmente costante. L'incremento registrato nel periodo è stato quindi del 19% (1,3% medio annuo), mentre a livello nazionale, nello stesso periodo, l'incremento è stato superiore, attestandosi al 22%.

I consumi per abitante passano da 1,87 tep nel 1990 a 2,21 tep nel 2004, contro un valore nazionale di 1,92 nel 1990 e di 2,29 nel 2004. I maggiori incrementi sono stati registrati nel settore civile (residenziale e terziario), con +38% contro +26% a livello nazionale e nel settore dell'agricoltura e pesca, con +38% contro +9% a livello nazionale. Nel 2004 i consumi energetici nel solo settore residenziale sono stati pari a 1.149 ktep con un aumento del 29% rispetto al 1990. Il consumo pro capite ha raggiunto un valore di 1.015 kWh/abitante contro un valore di 860 kWh/abitante del 1990; a livello nazionale vi è stato un incremento del consumo del 26%, con un consumo pro capite che è passato da 930 kWh/abitante a 1.150 kWh/abitante.

La ripartizione percentuale dei consumi mostra variazioni rilevanti nell'arco di tempo considerato, con una forte riduzione del gasolio (tre volte meno dal 1990 al 2004) e il forte incremento del gas naturale (+100 %); sensibile anche la crescita dei consumi di energia elettrica (+19%).

Il PEAR della Regione Puglia si pone, tra i suoi obiettivi qualificanti, da un lato il rispetto degli impegni di Kyoto e, dall'altro, la necessità di disporre di una elevata differenziazione di risorse energetiche in maniera tale da passare nel tempo dalla dipendenza da risorse esauribili alla dipendenza da risorse rinnovabili, quali il sole ed il vento, delle quali la Puglia è un cospicuo bacino.

6.10. La biodiversità

L'analisi di contesto precedentemente condotta, mostra l'esistenza di importanti elementi di una rete ecologica già in parte presente da implementare o almeno preservare:

- lame propriamente dette, ma anche i canali scolmatori, che costituiscono dei "naturali corridoi ecologici";
- aree con massima concentrazione di specie e di habitat al di fuori della matrice naturale primaria, come le aree protette ed i parchi;
- aree di collegamento ecologico, che facilitano i movimenti e lo scambio genetico all'interno delle popolazioni e/o la continuità dei processi ecologici nel paesaggio, come la falesia in Località Ripalta, di collegamento tra Località Pantano ed il lungomare sud;
- elementi lineari residuali, immersi nella matrice urbana, quali i filari alberati.
- Il contesto urbano nel suo complesso cittadino dal punto di vista della naturalità è altamente carente; poche sono le aree pubbliche a verde fruibili dalla popolazione: limitati sono polmoni verdi quali piazze e giardini di quartiere, ed i pochi esistenti sono mal gestiti con una manutenzione carente.

63

6.11. La mobilità

Le principali problematiche individuate nel settore dei trasporti nell'ambito urbano biscegliese sono così riassumibili:

- congestione da traffico nel centro urbano per l'inadeguatezza delle caratteristiche fisico-geometriche e per l'assenza di un'evidente gerarchia funzionale della rete stradale;
- inefficienza dell'attuale TPL (trasporto pubblico locale) su gomma per le alte frequenze e l'assenza di intermodalità pubblico-privato e pubblico-pubblico;
- scarsa accessibilità (soprattutto pedonale) al centro storico per carenza di parcheggi di attestazione gomma-piede;
- inadeguata accessibilità (viaria e di reti tecnologiche) all'attuale area ASI a quella di previsione;
- assenza di un "sistema della mobilità sostenibile" inteso come veramente alternativo all'utilizzo del mezzo privato: mancanza di integrazione tra il trasporto pubblico locale (punti di scambio), la mobilità ciclabile (rete incompleta) e pedonale (aree di sosta attrezzate per lo scambio);
- dotazioni portuali inadeguate alle attuali vocazioni turistiche dell'area e scarsa accessibilità al porto per carenza di spazi dedicati ai parcheggi di interscambio gomma-piede e gomma-acqua.

7. Analisi dell'area di intervento (tratto dalla Relazione geologica allegata al piano attuativo redatto dal dott. geologo A. De Giovanni)

7.1. Geologia dell'area oggetto di studio

Dal punto di vista geolitologico, il Comune di Bisceglie ricade interamente nel Foglio n. 177 "Bari", della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000, ed è caratterizzato dalla presenza di tre formazioni principali, rinvenibili anche nei dintorni dell'area oggetto di studio.

La prima formazione (più recente) è costituita da depositi alluvionali terrosi e ciottolosi (terre argillose bruno-rossastre), costituiti da sabbie argillose rossastre miste a pezzame calcareo; essi costituiscono il riempimento superficiale di solchi erosivi, localmente detti "lame"; tali depositi si rinvencono spesso sui fianchi di questi solchi a formare terrazzi, sono ascrivibili all'Olocene-Pleistocene e non affiorano nella zona in studio.

La seconda formazione è rappresentata da depositi calcareo-arenacei e calcareo-arenaceo-argillosi più o meno cementati, di colore bianco o giallastro, con frequenti livelli fossiliferi; comunemente sono detti, impropriamente, "Tufi delle Murge" o "Tufi calcarei" e sono di età pleistocenica. Più recentemente, in letteratura sono stati ascritti ai Depositi Marini Terrazzati originati dalla combinazione dei movimenti glacioeustatici del livello del mare con il sollevamento tettonico murgiano, cominciato circa 780.000 anni fa.

Tali depositi sono costituiti da un'alternanza di livelli calcarenitici s.s. e da interstrati sabbioso limoso-argillosi di colore avana-verdastro; le calcareniti spesso presentano livelli fossiliferi ad Ostree ed a luoghi risultano poco cementate con strati di sabbia fine e noduli diagenizzati. Tale formazione condizionerà le opere edilizie previste in oggetto.

La terza formazione è rappresentata da calcari detritici, generalmente in strati e talora in banchi, da calcari dolomitici e dolomie con livelli di breccia calcareo-dolomitica. Spesso si rilevano cavità più o meno riempite da materiale rossastro argilloso di alterazione (terre rosse), che costituiscono il residuo insolubile della dissoluzione calcarea (carsismo).

Tale formazione rappresenta il "bed-rock" locale e prende il nome di "CALCARE di BARI": appartiene al Cretaceo Turoniano-Barremiano.

7.2. Aspetti geolitologici del sito

L'area oggetto di studio, ubicata nella zona meridionale dell'abitato di Bisceglie, tra le Vie Isonzo, Via Piave e la Ferrovia Foggia-Bari (RFI) non si differenzia, dal punto di vista geologico, dal contesto generale summenzionato.

Infatti, nell'area presa in considerazione affiora in superficie la formazione dei "Tufi delle Murge" così come denominata nel Fg 177 "Bari" della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000, sovrapposta in lieve discordanza stratigrafica alla formazione del "Calcarea di Bari".

L'osservazione diretta di trincee naturali e di scavi artificiali posti nelle vicinanze dell'area di studio, ha consentito di verificare la presenza di uno spessore esiguo di terreno vegetale e/o di riporto sovrapposto a depositi tufacei a granulometria medio grossolana che costituiscono i "Tufi delle Murge".


Tali depositi hanno una giacitura sub-orizzontale con una lieve inclinazione verso mare e spesso risultano intercalati a livelli limoso-argillosi di colore avana-verdastro e a livelli di calcarea tipo "panchina" con macro-fossili di origine pleistocenica (calcareniti ad ostree più o meno cementate).

Lo spessore di tali depositi in questa zona si attesta a 6,0÷7,0 m ed al contatto con i calcari sottostanti si rinviene spesso un livello decimetrico di terra rossa che rappresenta il residuo insolubile dell'erosione carsica che opera su tali formazioni.


La formazione del "Calcarea di Bari" appare in questa zona costituita per lo più da calcari detritici in strati di piccolo spessore ("chiancarelle") intercalati a strati di spessore maggiore (0,5-1,0 m); gli strati hanno giaciture ed inclinazioni variabili ma in genere hanno direzione NO-SE e OSO-ENE e valori di 10°-45°.

I calcari appaiono localmente carsificati con presenza di fratture e diaclasi sub verticali riempite di terra rossa; non di rado si rinvencono piccole cavità carsiche anch'esse riempite di terra rossa.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
 (Dlgs 152/2006 e succ.mod.)



Carta Geolitologica BISCEGLIE - Stralcio dalla Carta Tecnica Regionale



Carta della Permeabilità e degli elementi morfo-idrologici – Stralcio dalla Carta Tecnica Regionale

7.3. Aspetti geomorfologici del sito

L'area in esame, ormai quasi completamente urbanizzata, si trova a quote comprese tra 18 e 19 m s.l.m. ed è ubicata a circa 35 m a Nord dalla linea ferroviaria Bari-Foggia (RFI-Rete Ferroviaria Italiana).

Nell'area non si rinvengono solchi erosivi, localmente indicati con il nome di "lame", né terrazzi morfologici, depressioni e forme di tipo carsico (doline, inghiottitoti, etc.), né tanto meno strutture tettoniche sepolte (faglie, fratture, etc.).

A circa 160 m ad Est dal limite dell'area in esame, è presente l'asse di una piccola "lama" ovvero di un corso d'acqua non perenne che drena le acque meteoriche di gran parte della Zona Artigianale Sud per sfociare, infine, nel porto di Bisceglie. Si tratta di un modesto solco erosivo le cui sponde non risultano più visibili, a causa dell'intensa urbanizzazione e per cui sono state da tempo avviate, ed in parte realizzate dall'Amministrazione comunale, opere di regimentazione e collettamento delle acque meteoriche per mezzo di tubazioni in cemento vibrocompresso con diametri compresi tra $\Phi 600$ - $\Phi 1600$ mm (POR 2000-2006 – "Opere di urbanizzazione primaria nella Zona Artigianale Sud del Comune di Bisceglie").

Ad ogni modo, tutta l'area in studio si mostra pianeggiante e del tutto compatibile, dal punto di vista geomorfologico, a ricevere le opere edili previste, come tra l'altro si evince dallo stralcio cartografico del PAI dell'AdB Puglia in cui si nota l'assenza di qualsiasi area a pericolosità geomorfologica o idraulica.

7.4. Aspetti idrologici ed idrogeologici

La circolazione superficiale è del tutto assente, vista la natura dei terreni che si mostrano alquanto permeabili sia per porosità che per fratturazione (Tufi delle Murge e calcari detritici) e si manifesta lungo i solchi erosivi ad est dell'area in studio, solo in occasione di forti precipitazioni meteoriche.

Dal punto di vista idrogeologico è nota la presenza di una *falda idrica "profonda"* all'interno dei calcari; in questa zona tale falda acquifera si rinviene a profondità comprese tra 20÷30 m dal p.c. ed il suo livello piezometrico si attesta a circa + 1 m sul livello medio del mare come si evince, tra l'altro, dallo stralcio della TAV. 6.2. "Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici della Murgia e del Salento" del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

Le indagini effettuate per il presente studio non hanno intercettato alcuna falda acquifera superficiale; pertanto le opere previste in progetto non potranno in alcun modo interferire con falde acquifere sotterranee.

7.5. Indagini geognostiche effettuate

In accordo con il committente è stata svolta un'indagine sismica a rifrazione la cui ubicazione è avvenuta lungo la linea mediana della zona di ingombro dei futuri edifici, che viene riportata a scopo meramente orientativo.

In particolare, sono stati effettuati rilievi geologico-tecnici ed opportune indagini geofisiche consistite nello specifico in:

- n.1 profilo sismico a rifrazione in onde P per una lunghezza di 130 m;
- misura della Vs30 con tecnologia NASW (elaborazione a mezzo software Re.Mi.).

L'indagine geofisica è stata eseguita utilizzando un sismometro tipo GEODE della Geometrics, in configurazione a 12 canali con acquisizione computerizzata dei dati, massa battente di 12 kg quale sorgente generatrice di onde sismiche e sensori (geofoni) con frequenza di 14 Hz; questo ha permesso di caratterizzare elastomeccanicamente i terreni in posto.

La metodologia utilizzata per realizzare il profilo è stata quella della sismica a rifrazione mediante profili a scoppi coniugati ed intermedi (sono stati effettuati n.5 scoppi).

L'utilizzo di software adeguato ha permesso di elaborare i dati con approccio "tomografico" e di determinare la geometria degli orizzonti (sismostrati) a differente comportamento elasto-meccanico per una profondità massima di 40 metri.

Sulla base dell'interpretazione qualitativa e quantitativa del profilo sismico elaborato è stato quindi possibile ottenere una sezione sismica e la caratterizzazione elastomeccanica dei vari sismostrati.



Piano di Assetto Idrologico dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia: individuazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica in riferimento alle aree oggetto di studio

**CARTA IDRO-GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO - SEZIONE GEOLOGICA
 SCALA 1:5.000**



68

- Corso d'acqua non perenne e solco erosivo ("Tama")
 Orlo di terrazzo e caduta
 Area oggetto di studio
 Indagine sismica effettuata

- Torze argilose bruno-rossastre a luoghi con pezzame e ciottoli calcarei, prevalenti nei solchi erosivi (localmente detti "lame")
- Calcareniti organogene più o meno cementate, massicce o in banchi (localmente dette "tufo calcarei"); presenza di interstrati limoso-argillosi di colore avana-verdastro (appartenenti allo facies del "Depositi marini tonazzati")
- Calcari detritici a grana fine o micritici in strati e banchi, a luoghi stratiformi (localmente detti "chiancarelle")



Carta idro-geomorfologica di dettaglio – Sezione geologica in riferimento alle aree oggetto di studio

Per una corretta comprensione dei risultati della indagine sismica è opportuno ricordare che un sismostrato (orizzonte sismico) non corrisponde necessariamente ad uno strato litologicamente omogeneo e che la descrizione litologica riportata nelle tabelle dei parametri è generalmente considerabile "di massima".

Il quadro completo sui parametri elastomeccanici calcolati è riportato nelle tabelle che seguono in allegato.

Profilo sismico Re.Mi. (Refraction Microtremor)

L'Ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003, introduce una classificazione dei suoli di fondazione utilizzando, come criterio discriminante, le modalità con cui la componente trasversale delle onde sismiche (V_s) si propaga nei primi 30 metri di sottosuolo.

In particolare, è stata eseguita una specifica prospezione sismica secondo il metodo ReMi (Refraction Microtremor) ovvero microtremori in rifrazione.

Per la prospezione è stata utilizzata una stesa di 12 geofoni a bassa frequenza (4,5 Hz) a distanza costante di 10 metri ed un registratore digitale modello GEODE della GEOMETRICS.

E' stato in tal modo eseguito un profilo di lunghezza pari a 130 m con metodologia NASW (Noise Analysis of Seismic Waves).

Nel corso della misura sono stati acquisiti 10 registrazioni della durata di 30 secondi con frequenza di campionamento di 500 Hz.

Con lo studio dei sismogrammi registrati, nel dominio p-f (lentezza - frequenza), è stato possibile analizzare l'energia di propagazione del rumore lungo tutte le direzioni e riconoscere le onde superficiali con carattere dispersivo. L'analisi della curva di dispersione ha permesso di calcolare il modello di velocità della componente S_v delle onde trasversali.

In corrispondenza del sito in studio, i modelli ottenuti consentono di ricavare un valore di $V_{s30}=810$ m/s; in riferimento alla nuova normativa antisismica i terreni rientrano in categoria A ($V_{s30}>800$ m/s).

7.6. Litostratigrafia del sottosuolo

La campagna di indagini geognostiche effettuata permette di descrivere una stratigrafia tipo del sottosuolo come rappresentata nella sezione geologica:

da 0,00 a 0,50 m dal p.c.	Terreno vegetale e/o di riporto;
da 0,50 a 7,00 m dal p.c.	Calcareni ad " Ostree" di colore giallastro più o meno cementate con intercalati livelli sabbio-limoso-argillosi mediamente compatti;
da 7,00 a 40,00 m dal p.c.	Calcarei detritici da poco a mediamente fratturati e con terra rossa.

7.7. Caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione

Sulla base delle correlazioni esistenti in letteratura fra velocità delle onde sismiche (V_p e V_s) ed i parametri geotecnici dei terreni, è possibile attribuire ai litotipi che costituiranno il piano di fondazione delle opere previste in progetto i seguenti parametri geotecnici medi:

Da 0,50 a 7,0 m dal p.c.: Calcareni organogene alternate a sabbie limoso-argillose mediamente addensate ("Tufi delle Murge" o "Depositi Marini Terrazzati")

- peso di volume medio:	1,65 t/m ³
- angolo di attrito (φ):	35°
- coesione:	0,0 kg/cm ²
- coefficiente di Poisson:	0,36
- modulo di deformazione statico:	360 kg/cm ²

7.8. Conclusioni

Lo studio effettuato ha permesso di caratterizzare dal punto di vista geologico, geomorfologico, geotecnico e sismico l'area interessata dalla Delibera del Commissario ad Acta n.01/08 del 14/11/2008 ex art. 16 L.R. n.56/80.

Dallo studio emerge che:

la fattibilità dal punto di vista geomorfologico è positiva in quanto:

- il sito si mostra urbanizzato e completamente pianeggiante con totale assenza di scarpate, linee di impluvio, fenomeni franosi;

la fattibilità idrologica ed idrogeologica è positiva in quanto:

- non risultano presenti corsi d'acqua superficiali; l'unico solco erosivo presente in zona (asse della lama) dista planimetricamente oltre 150 m dal confine dell'area in studio;
- la circolazione idrica della falda sotterranea è posizionata ad una profondità tale da non interagire con le strutture fondali;

la fattibilità geologica è positiva in quanto:


- non risultano evidenziati nell'area cavità di natura antropica e/o naturale;
- non si evidenziano linee di faglia o fratture che possano interferire con lo sviluppo dei fabbricati a costruirsi;

la fattibilità geotecnica è positiva in quanto:

- le formazioni geologiche naturali presentano parametri fisico-meccanici da discreti a buoni, con caratteristiche di resistenza e deformabilità più che accettabili (categoria di suolo di fondazione tipo "A" con $V_{s30} > 800$ m/s).

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta la completa fattibilità geologica e geomorfologica del sito in oggetto, sottolineando il fatto che nelle fasi successive di progettazione sarà necessario effettuare indagini geognostiche dirette (perforazioni) e rilievi geofisici mirati così come previsto dalla normativa vigente.

70




Stralcio fotogrammetrico – Ubicazione indagini geognostiche in riferimento alle aree oggetto di studio

Comune di Bisceglie
 Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
 Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
 Verifica di assoggettabilità alla VAS
 (Dlgs 152/2006 e succ.mod.)


* SEISMIC REFRACTION RELEASE GEODE (C) 2005 3.11 *

COMITENTE: Sig. Basso Bartolomeo Offset (m) 10
 LOCALITA': Bisceglie Distanza interfonica (m): 10
 PROFILO SISMICO N°: Sr: Lunghezza stendimento (m): 130

Geofono	Distanza geofoni	Time A	Time B	Time C(135)	Time C(165)	Time C(195)
n°	m	ms	ms	ms	ms	ms
Scoppio A	0	0	0	0	0	0
1	10	26,6	62,2	43,1	58,5	78,7
2	20	33,8	78,0	32,4	45,8	74,8
3	30	37,8	73,4	25,5	42,0	67,4
4	40	43,2	69,5	28,6	34,6	56,8
5	50	48,4	65,4	33,6	24,2	45,7
6	60	54,7	61,8	36,8	16,4	41,2
7	70	61,0	54,5	42,7	18,1	32,8
8	80	64,7	48,2	46,0	23,2	23,7
9	90	68,7	43,5	52,7	19,4	22,2
10	100	73,4	37,5	59,8	40,2	12,1
11	110	78,2	33,2	58,7	44,2	24,2
12	120	83,2	26,2	64,7	58,4	13,1
Scoppio B	130	0	0	0	0	0



* SEISMIC TOMOGRAPHY - SEISOPT@2D (C) 4.0 *



8. L'uso del suolo


L'area oggetto di ridefinizione urbanistica è localizzata ad sud del centro abitato, quindi contesto urbano semicentrale e collocata in un contesto totalmente urbanizzata ricompresa tra la via Isonzo, via Piave (sottopasso carrabile) e la linea ferroviaria.

La ridefinizione interessa una superficie territoriale complessiva di mq 10.622 ed è ricompresa in un settore occupato da residenze, attività produttive e terziario.

Ha caratteristiche morfologiche omogenee presentando un andamento pressochè pianeggiante ed attualmente è per la quasi totalità in disuso e in piccola parte occupata da pertinenze di edifici esistenti.

L'accessibilità all'area è garantita dalla presenza della viabilità pubblica e di una rotatoria su via Isonzo ed il contesto urbano di riferimento è fornito di tutti i principali servizi e reti tecnologiche ed urbanizzazioni.

Lo stesso contesto urbano è completamente antropizzato e privo di qualsiasi tipo di emergenza paesaggistica e/o ambientale.



L'area oggetto di studio con individuazione dei punti di ripresa

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)



L'area oggetto di studio vista da via Isonzo



L'area oggetto di studio vista da via Gen. L. Cadorna

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)



74

L'area oggetto di studio vista da Corso G. Garibaldi



Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)



L'area oggetto di studio vista da via Piave

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)



L'area oggetto di studio




L'area oggetto di studio



L'area oggetto di studio

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)



L'area oggetto di studio



L'area oggetto di studio



L'area oggetto di studio

9. La compatibilità dell'intervento proposto con la pianificazione e/o con le componenti ambientali analizzate e le criticità ambientali rilevate

La ridefinizione della destinazione urbanistica ed il conseguente piano attuativo (attualmente solo ipotizzato), dal punto di vista ambientale risulta compatibile, rispetto alla pianificazione sovracomunale e comunale vigente e/o in itinere.

L'area di intervento è comunque destinata dal Piano Regolatore Generale vigente a trasformazione edilizia (in quanto area destinata a scalo merci) e di conseguenza la parziale variante urbanistica (che introduce la residenza quale ristoro dal mancato indennizzo per i proprietari delle aree), non dovrebbe influire sugli eventuali impatti di tipo ambientale e/o paesaggistico.

L'area oggetto di intervento:

1. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale di tipo europeo (SIC- ZPS-IBA);
2. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale, puntuali o areali di tipo statale (vincoli Dlvo 42/2004);
3. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale di tipo regionale (ATE ed ATD del PUTT/P; aree protette regionali);
4. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale di tipo comunale;
5. non è interessata da beni di interesse paesaggistico e/o ambientale.

In linea generale, ed ovviamente nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata (con i relativi aumenti di carico insediativo e di pressione ambientale), si può determinare una sostanziale compatibilità tra l'intervento ipotizzato e le componenti ambientali analizzate, considerando (anche) l'incremento di aree per servizi che la realizzazione dell'intervento produce, a fronte di una incidenza in percentuale dell'area edificata molto bassa rispetto al totale dell'area trasformata (19,22 % della superficie totale).

78

Le matrici di seguito riportate, rappresentano una valutazione (sintetica e qualitativa e quindi non analitica) della qualità e della conseguente entità degli impatti generati dall'attuazione della previsione urbanistica rispetto le componenti ambientali analizzate e della qualità e della conseguente entità degli impatti generati dall'attuazione dell'ipotizzato intervento (a seguito della ridefinizione operata) rispetto le criticità ambientali rilevate (a livello comunale).

In estrema sintesi: rispetto le componenti ambientali analizzate, l'attuazione del piano (come qualsiasi piano attuativo per residenza e/o di servizi), produce impatti negativi sulla qualità dell'aria (per il previsto aumento di pressione antropica ed il conseguente aumento di traffico veicolare, produzione di anidride carbonica, ecc.) e sull'inquinamento acustico (aumento di traffico veicolare); il tutto chiaramente "mediato" dalla ubicazione dell'area di intervento (area centrale fortemente urbanizzata) e dalla presenza in prossimità della stessa area di un'infrastruttura come la linea ferroviaria (con il conseguente grado sollecitazioni sulle componenti ambientali).

Sostanzialmente inesistenti (o ininfluenti) gli effetti del piano sulle componenti acqua; idrologia superficiale e sotterranea (come dimostrata dalla relazione del geologo); acque reflue, sul sistema marino-costiero (essendo area interna); sulla gestione e dei rifiuti (rientrando nell'ordinario di gestione); sull'inquinamento elettromagnetico; sulle aree protette e parchi.

Positivi e molto positivi, gli effetti sulla componente suolo (perché attualmente l'area è in stato di abbandono, mentre nell'attuazione del piano è prevista la realizzazione e cessione gratuita di una ampia area a servizi pari almeno al 50% della superficie totale); sulla biodiversità (vedi componente suolo); sull'organizzazione insediativa ed i servizi (per la dotazione di servizi di proprietà pubblica e privata) che la ridefinizione offre.

Rispetto le criticità ambientali rilevate (a scala comunale), l'attuazione del piano (come qualsiasi piano attuativo per residenza e/o di servizi e nei limiti delle ridotte dimensioni), potrebbe produrre impatti negativi sulla qualità dell'aria (per lo stesso motivo delineato per la componente aria); sul consumo di suolo (comunque si sottrae suolo non urbanizzato); sull'energia (consumo energetico).

Sostanzialmente inesistenti (o ininfluenti) gli effetti del piano sulle criticità qualità dell'acqua; pericolosità geomorfologica ed idraulica (come dimostrata dalla relazione del geologo); rischio di

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

incidente rilevante; rifiuti; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; mobilità (carico di traffico); permeabilità dei suoli.

Positivi e molto positivi, gli effetti sulle criticità ambientali relativi alla biodiversità (per la presenza della prevista area per standard e quindi per verde attrezzato) e sulla criticità mobilità/dotazione di parcheggi (per la presenza di aree per parcheggi pubblici e/o privati).

Matrice 1

Valutazione della qualità e dell'entità degli impatti generati dall'attuazione della piano conseguente alla ridefinizione urbanistica rispetto le componenti ambientali analizzate

Le componenti ambientali	Impatto generato dall'attuazione del piano		
	esistenza	qualità	entità
L'aria	✓	☹	☹
L'acqua	-	☺	-
L'idrologia superficiale e sotterranea, le acque reflue	-	☺	-
Il suolo	✓	☺	☺
Il sistema marino-costiero	-	☺	-
La gestione dei rifiuti	-	☺	-
La presenza di siti inquinati	-	☺	-
L'inquinamento acustico	✓	☹	☹
L'inquinamento elettromagnetico	-	☺	-
La biodiversità (floristica e faunistica)	✓	☺	☺
Le aree protette ed i parchi	-	☺	-
L'organizzazione insediativa ed i servizi	✓	☺ ☺	☺ ☺

79

legenda Qualità dell'impatto:

☺ POSITIVO ☹ NULLO ☹ NEGATIVO

legenda Entità dell'impatto:

☺ POSITIVO ☺ ☺ MOLTO POSITIVO
☹ NEGATIVO ☹ ☹ MOLTO NEGATIVO

Matrice 2

Valutazione della qualità e dell'entità degli impatti generati dall'attuazione della piano conseguente alla ridefinizione urbanistica rispetto le componenti ambientali analizzate

Le criticità ambientali rilevate	Impatto generato dall'attuazione del piano		
	esistenza	qualità	entità
La qualità dell'aria	✓	☹	☹
La qualità dell'acqua	-	☺	-
La pericolosità geomorfologica ed idraulica	-	☺	-
Il consumo del suolo	✓	☹	☹
La permeabilità dei suoli	✓	☺	-
Il rischio di incidente rilevante	-	☺	-
I rifiuti	-	☺	-
L'inquinamento acustico	✓	☺	-
L'inquinamento elettromagnetico	-	☺	-
La biodiversità (floristica e faunistica)	✓	☺	☺
L'energia	✓	☹	☹
La mobilità (carico di traffico)	-	☺	-
La mobilità (disponibilità di parcheggi)	✓	☺	☺☺

legenda Qualità dell'impatto:

☺ POSITIVO ☺ NULLO ☹ NEGATIVO

legenda Entità dell'impatto:

☺ POSITIVO ☺☺ MOLTO POSITIVO
 ☹ NEGATIVO ☹☹ MOLTO NEGATIVO

10. La verifica di cui all'allegato I al Dlgs 4/2008 (Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi)

Il punto 5 della circolare 1/2008, richiama la c.d. "Verifica di assoggettabilità", disciplinata dall'art.12 del Dlgs 4/2008 (integrato dall'articolo 2, comma 10 del Dlgs 128/2010) che riporta testualmente: *"Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

La ridefinizione delle aree oggetto del presente studio ed il conseguente Piano Urbanistico Esecutivo dell'intera maglia, ha sicuramente le caratteristiche di cui all'art.6, commi 3 e 3bis (*"piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale"*) e di conseguenza si richiama l'applicazione dell'allegato I.

10.1. Caratteristiche del piano o del programma

10.1.1. In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Il piano si configura come ridefinizione della destinazione urbanistica di una maglia di PRG, che dovrà essere attuata attraverso un Piano Urbanistico Esecutivo.

La destinazione definita dal PRG vigente, prevede per l'area oggetto di intervento una trasformazione di tipo intensivo (scalo merci), ridefinita come destinazione (che diventa mista residenziale/servizi).

L'attuazione del piano esecutivo avverrà attraverso un Piano Urbanistico Esecutivo esteso a tutta la maglia e definito unitariamente.

10.1.2. In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Il piano comunque attua le previsioni di Piano Regolatore Generale, variando le destinazioni dell'area (destinazione originaria scalo merci; nuova destinazione residenza/servizi).

10.1.3. La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Il concetto di sviluppo sostenibile e la conseguente integrazione delle considerazioni ambientali, riversato nel linguaggio urbanistico e quindi trasformato in bilancio urbanistico ambientale, non può prescindere dalla valutazione positiva dell'incremento generale di aree a servizi conseguente all'attuazione del piano.

Se l'incremento dei servizi avviene in un'area totalmente urbanizzata, totalmente antropizzata ed attualmente in disuso, lo sviluppo sostenibile (inteso anche come qualità dell'abitare) è comunque salvaguardato.

10.1.4. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

In linea generale, ed ovviamente nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata con i relativi aumenti di carico insediativo e di pressione ambientale, si può determinare una compatibilità di massima tra l'intervento ipotizzato e le componenti ambientali analizzate, considerando (anche) l'incremento di aree per servizi che la realizzazione dell'intervento produce, a fronte di una incidenza in percentuale dell'area privata residenziale molto bassa rispetto al totale dell'area trasformata (19,22 % della superficie totale).

10.1.5. La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Non si rilevano riflessi diretti del piano rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

10.2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

10.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

In linea generale, ed ovviamente nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata con i relativi aumenti di carico insediativo e di pressione ambientale prodotta, l'entità dei possibili impatti rilevati è minima per durata, frequenza e reversibilità.

10.2.2. Carattere cumulativo degli impatti

Gli impatti rilevati non hanno carattere cumulativo.

10.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti

Gli impatti rilevati non hanno caratteristiche transfrontaliere.

10.2.4. Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Non si rilevano particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente (se non nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata).

10.2.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Date le caratteristiche della ridefinizione urbanistica proposta e del conseguente Piano Urbanistico Esecutivo da attuare (edilizia residenziale e servizi) e la dimensione e le caratteristiche dell'area interessata (area fortemente antropizzata di limitata estensione); l'entità degli impatti negativi sarà minima (sono stati rilevati anche impatti positivi) e l'estensione nello spazio degli impatti sarà limitato all'area di intervento.

82

10.2.6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Non sono stati rilevati sull'area di intervento e sulle aree limitrofe speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.

10.2.7. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Il valore ambientale dell'area è basso (in quanto area già antropizzata, urbanizzata ed attualmente in disuso) ed il conseguente grado di vulnerabilità (in riferimento al superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo) è nullo.

10.2.8. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Non sono stati rilevati sull'area di intervento e sulle aree limitrofe paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

11. Conclusioni sulla verifica di assoggettabilità alla VAS del piano

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del Dlgs 4/2008 e succ. mod., il Comune di Bisceglie, in qualità di Autorità Procedente della Verifica di assoggettabilità alla VAS dei contenuti delle delibere commissariali nn.1/14.11.2008 e 1/15.04.2010 (Ditta Sasso Bartolomeo), n.2/15.04.2010 (Ditta Edil Rossi srl), n. 3/15.04.2010 (ditta AR.CO. srl) e n. 04/15.04.2010, (Ditta Cassanelli F. e Papagni P.) e della conseguente ridefinizione urbanistica delle aree, esclude il piano dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Dlgs 4/2008 e rimette all'Autorità competente, Ufficio VAS della Regione Puglia, il presente rapporto preliminare per il parere di cui al comma 4 dell'art.12 del Dlgs 4/2008.

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Allegato n.1

84

Delibera Commissariale n. 1/15.04.2010
(Ditta Sasso Bartolomeo)



CITTA' DI BISCEGLIE
(Provincia BAT)

Deliberazione n. 01 in data 15/04/2010 del Commissario ad acta
(con le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. n.267/2000)

oggetto: **DELIBERA C.A. N.1 DEL 14/11/2008. - ESECUZIONE SENTENZA N.600/2008 T.A.R. BARI. ATTRIBUZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA SUOLO DITTA SASSO BARTOLOMEO (FG. 10/D, PTC. 2057 ETC.). ESAME OSSERVAZIONI.**

L'anno DUEMILADIECI, il giorno QUINDICI del mese di APRILE, nella sede municipale della Città di Bisceglie, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo LAZZARO, per le operazioni di verbalizzazione, e del Dirigente della Ripartizione Tecnica Arch. Giacomo LOSAPIO, il Commissario ad acta Geom. Emanuele MORETTI, funzionario del Settore Urbanistico dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, delegato con nota prot.5445 del 23/06/2008 del Dirigente del medesimo Settore Urbanistico Regionale, in esecuzione della Sentenza n.600/2008 del T.A.R. Puglia, Sede di Bari - Sezione Prima.

1.00 PREMESSO

1.01 Con sentenza n.600/2008 (depositata il 14/03/2008), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Prima, accogliendo il ricorso n.109/2008 proposto da Sasso Bartolomeo contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato sull'istanza datata 02/10/2007 di ritipizzazione di aree dichiarate di proprietà, intesa al conferimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, ha ordinato al Comune stesso di provvedere, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione, all'approvazione della nuova qualificazione urbanistica dei terreni di proprietà del ricorrente, e precisamente delle particelle incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1

Rest

Q *LF*

- 1.02 332, nella parte in cui erano già destinate ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci".
Con la stessa sentenza, il T.A.R. ha stabilito inoltre, per il caso di inottemperanza alla decisione, di nominare quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, con facoltà di delegare altro funzionario dello stesso ufficio, per provvedere in vece ed a spese del Comune di Bisceglie nell'ulteriore e consecutivo termine di giorni 120. In particolare, per il predetto suolo, con la sentenza n.600/2008 il T.A.R. ha sanzionato l'incombenza sul Comune di Bisceglie dell'onere di approvazione di una disciplina urbanistica in luogo del vincolo decaduto, in quanto "...si tratta di previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968", disponendo altresì, decorso infruttuosamente il termine assegnato all'amministrazione comunale, la nomina di commissario ad acta regionale per provvedervi in via sostitutiva.
- 1.02 Con nota prot. 5445 del 23/06/2008 del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale è stato delegato il Geom. Emanuele Moretti, funzionario del Settore stesso, per i provvedimenti commissariali necessari per l'esecuzione della sentenza n.600/2008.
- 1.03 Con deliberazione del Commissario ad acta n.1 in data 14/11/2008 sono state adottate, con le premesse ed i rilievi e le considerazioni in narrativa, parte integrante e sostanziale del provvedimento, ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine all'istanza datata 02/10/2007 del Sig. Sasso Bartolomeo, limitatamente al suolo corrispondente alle particelle catastali incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2062, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci" dell'estensione complessiva di circa mq.5.700, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:
ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",
disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative:
" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno l'intero suolo in questione.
Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinare a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.
Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volume ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in caso compatibili con la residenza."
- 1.04 Con la stessa delibera è stato demandato al Segretario Generale ed al Dirigente della Ripartizione Tecnica, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, l'espletamento degli ulteriori adempimenti e procedure di legge per l'esecuzione del provvedimento, ivi compreso quanto fissato dall'art.16/commi 4°-5°-6°-7° della L.r. 31/05/80 n.56 e l'acquisizione in


dei pareri e delle approvazioni prescritte, riservandosi l'adozione, all'occorrenza, di ulteriore provvedimento all'esito delle pubblicazioni degli atti ai sensi delle richiamate disposizioni dell'art.16 della L.r. n.56/1980.

- 1.05 Giusta documentazione comunale, gli atti sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per trenta giorni successivi, e precisamente dal 06/12/2008 al 05/01/2009, e dell'avvenuto deposito è stata data notizia con inserzione sui giornali "Bari Sera" e "Puglia" e manifesti affissi nei luoghi pubblici e all'Albo Pretorio del Comune.
- 1.06 Con nota prot.9703 del 09/03/2009 (indirizzata in primis al Sindaco), il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie ha comunicato che, a seguito della pubblicazione della deliberazione C.A. n.1 del 14/11/2008, è pervenuta una sola osservazione, ~~accusata al protocollo comunale in data 29/01/2009 al n.3281, da parte del Sig. Sasso Bartolomeo.~~
Con la stessa nota il Dirigente ha rimesso le proprie controdeduzioni e, con nota prot.10882 del 17/03/2009, copia della citata osservazione (datata 27/01/2009, sottoscritta anche dal tecnico di fiducia -Ing. Mauro Valente- e comprendente n.11 allegati).
La nota prot. 9703 del 09/03/2009 è stata riproposta ulteriormente in data 14/04/2010.
- 1.07 E' stata inoltre indirizzata direttamente al Commissario ad acta, con raccomandata a/r datata 20/03/09, una comunicazione del medesimo Sig. Sasso Bartolomeo.
- 1.08 Con nota prot.15829 del 15/04/2009, il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie ha rimesso il parere favorevole prot. 811 del 27/03/2009 rilasciato, ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001, dall'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Bari (già Ufficio del Genio Civile).
- 1.09 A seguito di ricognizione operata dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, sull'area in questione non risultano ulteriori vincoli di tutela.
- 1.10 Nell'incontro del 12/05/2009 si è proceduto, con il Dirigente della Ripartizione Tecnica, ad attività di disamina degli atti del procedimento.

2.00 RILEVATO

- 2.01 Con l'osservazione presentata, il ricorrente chiede *"che la quota parte di suolo pari a mq.5.700 circa, già destinata a 'scalo merci' nel vigente PRG del Comune di Bisceglie, sia 'ritipizzato' a 'Zona Omogenea B2' in omogeneità alla contigua maglia 89 di PRG, fermo restando le prescrizioni speciali integrative fissate dalla delibera di adozione n.01/08 del 14/11/08"*.

Le argomentazioni poste a base della predetta richiesta, ampiamente esposte nella predetta osservazione, fanno riferimento ai contenuti e conclusioni sia della Relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica prot.2853 del 13/11/08 (allegata al provvedimento commissariale), sia della stessa deliberazione n.01/2008, ed in particolare (in estrema sintesi):



all
ell
tic
pir
es
d

ta
er
a
er
Ot
e
c
ei

u
n
ei
zi
c
d
d
bi



Osservazioni rispetto alla Relazione UTC prot.2853/2008

Il ricorrente contesta gli esiti della ricognizione operata dal Dirigente UTC in ordine ai provvedimenti già adottati dal Comune per aree con analoga destinazione (precisamente, l'area inserita nel PRU del quartiere San Pietro e l'area inserita nel PIRP del quartiere di Levante), segnatamente con riferimento alla determinazione degli indici di fabbricabilità di rispettiva pertinenza, ritenuti inferiori a quelli effettivamente riscontrabili secondo quanto sostenuto dal ricorrente.

Con riferimento inoltre alla "proposta dell'ufficio per la qualificazione urbanistica dei terreni oggetto del ricorso", che evidenzia nell'attigua maglia n.89 la presenza di una densità fondiaria di circa 8 mc/mq., già superiore all'indice massimo di 5 mc/mq. fissato dal DM n.1444/1968, il ricorrente contesta la sussistenza di tale limite massimo nel citato DM per le nuove edificazioni, peraltro rinviano ai dispositivi normativi del PRG del Comune di Bisceglie disciplinanti le zone B2, in base ai quali sono stati autorizzati interventi edilizi con indice fondiario superiore a 5 mc/mq. (giusta anche segnalazione rimessa con la raccomandata a/r del 20/03/09), nonché richiamando le previsioni per le zone di tipo B contenute nei PRG dei vicini Comuni di Trani e di Barletta.

Viene infine operata analisi dello stato di attuazione della maglia 89, pervenendo alla determinazione di una densità fondiaria media attuale della maglia pari a 5,53 mc/mq. e nell'ipotesi di accoglimento della proposta di tipizzazione come zona B2 dell'area di proprietà (ferma restando la prescrizione di destinazione a standard del 50% dell'area), di un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 5,43 mc/mq., relativamente alla maglia 89 allargata alle aree o scalo merci.

Osservazioni rispetto alla delibera C.A. n.01/2008

Con riferimento ai punti 3.04 e 3.06 della deliberata, il ricorrente, richiamando gli esiti dell'analisi come innanzi operata, contesta la coerenza con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, della tipizzazione di zona C3 impressa al suolo di proprietà, ritenuta invece particolarmente penalizzante per l'indice di fabbricabilità e per l'altezza massima attribuiti e per il recupero di superfici a verde e parcheggi.

Perviene infine ad una proposta intermedia di tipizzazione a zona B2, da attuare mediante pianificazione esecutiva, con i seguenti parametri (ipotesi "D" a pag.10 dell'osservazione):

- volume mc.12.825, pari a ift di 2,25 mc/mq. e abitanti 128;
- standard mq.2.850 (50% dell'area di proprietà), pari a 22,22 mq/ab..

2.02 La predetta osservazione è stata presa in esame dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta propria relazione - nota prot.9703 del 09/03/09, rappresentando nel merito quanto di seguito riassunto:

-) premettendo che l'art.16 della L.r. n.56/1980 (4° comma) prevede la proposizione di osservazioni "a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del PRG", il Dirigente evidenzia che l'eventuale accoglimento della conclusiva richiesta di ritipizzazione del suolo in questione come zona B2, avanzata dal Sig. Sasso Bartolomeo, costituirebbe una ulteriore variante al PRG, che consenta di realizzare una volumetria di mc.12.825 (anziché mc.6.412,50), un'altezza massima per gli edifici di ml.19,00 (anziché ml.9,00) ed una superficie coperta del 40% (anziché 35%), dovendosi in sostanza procedere all'adozione un nuovo provvedimento con una diversa disciplina;

-) per quanto attiene ai dati sulla densità fondiaria della maglia n.89, il Dirigente ribadisce che dai dati in possesso dell'Ufficio risulta complessivamente (per una superficie della maglia di mq.10.336) una volumetria di mc.82.527 ed un iff di mc/mq.7,9844, cui aggiungere ulteriori mc.2.800 per un pdc in corso di rilascio;
-) per quanto attiene ai riferimenti alle densità edilizie presenti nell'ambito dei programmi complessi (PRU e PIRP), il Dirigente in particolare evidenzia l'inconferenza del confronto, attesa la specifica natura dei programmi citati, caratterizzati da oneri a carico dei soggetti attuatori selezionati con evidenza pubblica e da previsione di cofinanziamenti regionali e privati per la realizzazione delle opere pubbliche, e obbligo di realizzazione di edilizia residenziale pubblica in regime di convenzione;
-) per quanto attiene al riferimento all'art.32 delle NTA del PRG, il Dirigente, evidenziando che trattasi di disposizione valida per le zone edificabili già esistenti, ne richiama i contenuti, in rapporto ai limiti di densità territoriale e fondiaria da stabilirsi in sede di formazione degli strumenti urbanistici, prescritti dal DM n.1444/1968, tenuto conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt.3-4-5, ed inoltre qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione;
-) il Dirigente richiama infine le disposizioni dell'art.9 del DPR 327/2001, circa la definizione dei beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio e la loro disciplina in caso di decadenza, e le disposizioni dell'art.9 del DPR 380/2001, circa l'attività consentita in assenza di pianificazione urbanistica.

3.00 CONSIDERATO

3.01 La deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, è stata adottata ai fini dell'ottemperanza della sentenza n.600/2008, con la quale in particolare il T.A.R. ha sancito, per il suolo in oggetto, l'incombenza sul Comune di Bisceglie dell'onere di approvazione di una disciplina urbanistica in luogo del vincolo decaduto, in quanto "*...si tratta di previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968*".

Si è ritenuto pertanto di procedere alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

Si è ritenuto di escludere parimenti anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa,

atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, si è considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti finalita del provvedimento commissariale, concernente esclusivamente il singolo suolo oggetto della pronunzia giudiziale.

3.02 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono stati pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale-B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso ad almeno l'intero suolo in questione, che assicuri inoltre l'accessibilità interna con viabilità pubblica (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il provvedimento commissariale deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della sentenza TAR n.600/2008).

Nota
[Signature]

3.03 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si è ritenuto, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con ulteriori prescrizioni speciali integrative concernenti:

- o come strumento attuativo, il piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno l'intero suolo in questione;
- o la previsione di aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3), pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento;
- o la previsione di servizi della residenza a carattere privato, pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

3.04 Stante quanto innanzi, coerentemente con le premesse giuridico-amministrative e con i criteri tecnico-amministrativi complessivamente individuati con la delibera commissariale n.1 in data 14/11/2008 ed a base delle determinazioni assunte, in precedenza richiamati e qui ribaditi, in linea generale non si ritengono accoglibili le proposizioni di cui alla osservazione presentata dal Sig. Sasso Bartolomeo, in quanto rivolte sostanzialmente all'ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, in misura non compatibile con i criteri predetti, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Nell'ambito dei suddetti termini qualitativi, peculiari della maglia di riferimento, sono da assumersi ininfluenti le contestazioni avanzate dal ricorrente in ordine alle densità edilizie presenti nelle aree oggetto dei programmi complessi (PRU e PIRP), peraltro adeguatamente controdedotte dal Dirigente della Ripartizione Tecnica.

3.05 Sotto altro profilo, occorre rilevare che il ricorrente evidenzia, con riferimento puntuale all'altezza massima consentita per gli edifici, quanto segue (rif. pag.10 dell'osservazione):

" Preso atto che l'altezza massima degli edifici in 'zona omogenea C3' non può superare i 9,00 m. (corrispondenti a tre piani fuori terra), le palazzine in ipotesi verrebbero 'sotterrate' per i 2/3 dell'altezza (piano terra e primo piano) dal rilevato della contigua linea ferroviaria, essendo il livello di quest'ultima a quota +6,00 rispetto alla quota terreno del ricorrente, come era già desumibile dall'aerofotogrammetrico allegato alla delibera di adozione (m.23,84 contro m.17,78) oltrechè dal rilievo effettuato in loco che si acclude (all. 10)."

In proposito, pur nella considerazione della sussistenza della fascia di rispetto di ml.30,00 dalle rotaie ferroviarie, ex art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753, cui l'edificazione deve



necessariamente attenersi, l'inconveniente evidenziato appare sufficientemente fondato e suscettibile di adeguata valutazione.

Si ritiene conseguentemente meritevole di parziale accoglimento la richiesta sottesa all'aspetto specifico in questione, limitatamente alla possibilità di incremento dell'altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra, peraltro consentendosi in tal modo la realizzazione di aree scoperte pertinenziali maggiormente estese e di tipologie edilizie più funzionali rispetto anche alla previsione dei servizi della residenza a carattere privato, eventualmente ai piani terra degli edifici; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l'area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008, nonché la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie.

- 3.06 Con le specificazioni in precedenza riportate, si ritiene per il resto di condividere gli esiti dell'esame della osservazione da parte del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta propria relazione - nota prot.9703 del 09/03/09.

TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO

Il Commissario ad acta, ritenuto di dover procedere all'adozione del provvedimento in via sostitutiva, con le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

VISTO il parere qui espresso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica nei termini seguenti:
"FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica"

DELIBERA

- A. DI CONTRODEDURRE**, nei termini esposti in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56, alle osservazioni presentate dal Sig. Sasso Bartolomeo in ordine alle determinazioni assunte con deliberazione del Commissario ad acta n.1 in data 14/11/2008, rigettando conseguentemente le osservazioni stesse in linea generale, eccezione fatta per l'incremento dell'altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l'area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008, nonché la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie.

Scrittura manoscritta

- B. DI ALLEGARE** al presente provvedimento i seguenti atti:
1. osservazione del Sig. Sasso Bartolomeo datata 27/01/09 (comprendente n.11 allegati), accusata al protocollo comunale in data 29/01/2008 al n.3281;
 2. relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica - nota prot.9703 del 09/03/09 e nota prot.10882 del 17/03/09;
 3. nota raccomandata a/r datata 20/03/09 del medesimo Sig. Sasso Bartolomeo, indirizzata direttamente al Commissario ad acta;
 4. nota prot.15829 del 15/04/2009 del Dirigente della Ripartizione Tecnica ed allegato parere prot.811 del 27/03/09 dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Bari;
 5. nota in data 14/04/2010 del Dirigente Ripartizione Tecnica.
- C. DI DEMANDARE** al Segretario Generale ed al Dirigente della Ripartizione Tecnica, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, l'espletamento degli ulteriori adempimenti e procedure di legge per l'esecuzione del presente provvedimento e l'acquisizione dei pareri e delle approvazioni prescritte, ai sensi anche dell'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56, nonché l'invio di copia dello stesso provvedimento al Sindaco del Comune di Bisceglie, al Presidente del T.A.R. Bari - Sezione Prima, ed all'interessato Sig. Sasso Bartolomeo, presso l'Avv. Tomasiello Emanuele con studio in Trani.
- D. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né presenta rilevanza finanziaria a carico del Comune di Bisceglie e che pertanto può prescindersi dal visto di regolarità contabile del responsabile preposto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Angelo LAZZARO)

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA
(Arch. Giacomo LOSAPIO)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Geom. Emanuele MORETTI)

Emanuele Moretti

Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Allegato n.2

Delibera Commissariale n.2/15.04.2010
(Ditta Edil Rossi srl)

85



CITTÀ DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

CODICE POSTALE 70052

COD. FISCALE: 83001630728 - PARTITA IVA: 00973800725

RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Bisceglie, 19 aprile 2010

Risposta a nota n.

Ufficio Affari Istituzionali

del

018296
prot. n. _____ / all. n. 1

OGGETTO: Trasmissione delibera.

DITTA EDIL ROSSI
VIA PASUBIO, N° 27/29
70052 BISCEGLIE

In allegato alla presente si trasmette, in copia conforme all'originale, la delibera del Commissario ad acta **n. 2 del 15/04/2010**, avente per oggetto: "Esecuzione sentenze n. 265/2009 e n. 1983/2009 T.A.R. Bari - Attribuzione destinazione urbanistica suolo Ditta Edil Rossi srl (fg. 10. PTC 2483-2485-514-2487-2266-2265)." pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
(dott. Pompeo Camero)



Handwritten signature or initials

CITTA' DI BISCEGLIE
(Provincia BAT)

Deliberazione n. 02 in data 15/04/2010 del Commissario ad acta
(con le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. n.267/2000)

**oggetto: ESECUZIONE SENTENZE N.265/2009 E N.1983/2009 T.A.R. BARI -
ATTRIBUZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA SUOLO DITTA EDIL ROSSI
S.R.L. (FG. 10, PTC. 2483-2485-514-2487-2266-2265).**

L'anno DUEMILADIECI, il giorno QUINDICI del mese di APRILE, nella sede municipale della Città di Bisceglie, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo LAZZARO, per le operazioni di verbalizzazione, e del Dirigente della Ripartizione Tecnica Arch. Giacomo LOSAPIO, il Commissario ad acta Geom. Emanuele MORETTI, funzionario del Servizio Urbanistica dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, delegato con nota prot.1449 del 28/01/2010 del Dirigente del medesimo Servizio, in esecuzione delle Sentenze del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, n.265/2009 (Terza Sezione) e n.1983/2009 (Seconda Sezione).

1.00 PREMESSO

1.01 Con sentenza n.265/2009 (depositata l'11/02/2009), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, ha accolto il ricorso n.1811/2008 proposto da Edil Rossi S.r.l. contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34706 del 03/10/2008 e per l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al foglio 10, particelle 2483-2485-514-2487-2266-2265) ed il conferimento di una destinazione urbanistica a contenuto edificatorio, giusta istanza-diffida della parte ricorrente datata 30/07/2008, statuendo l'obbligo del Comune stesso di procedere



Handwritten signature

alla ritipizzazione del suolo in questione.

- 1.02 Con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il T.A.R. Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.938/2009 proposto da Edil Rossi S.r.l. contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.265/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato, assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.
- 1.03 Con nota prot. 9235 del 01/09/2009, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha richiesto al Comune di Bisceglie urgenti comunicazioni circa gli adempimenti ordinati dal T.A.R., e con nota prot.1449 del 28/01/2010, non risultando fornito alcun riscontro da parte dell'Amm.ne Com.le e pervenuto invece invito a provvedere da parte della ricorrente (lettera datata 20/11/2009), ha delegato il Geom. Emanuele Moretti, funzionario del Servizio stesso, per i provvedimenti commissariali necessari per l'esecuzione delle sentenze n.265/2009 e n.1983/2009, se occorrenti.
- 1.04 Con nota in data 03/02/2010, il commissario ad acta, sulla scorta di quanto innanzi ha dato comunicazione delle operazioni commissariali presso il Comune di Bisceglie alla data del 15/02/2010, richiedendo inoltre documentazione cognitiva alla parte ricorrente ed agli uffici comunali.
- 1.05 Nell'incontro tenuto nella predetta data del 15/02/2010, sono stati prodotti dalla parte ricorrente i seguenti atti ed elaborati: ricorsi al T.A.R. datati 04/12/2008 e 28/05/2009; diffide al Comune di Bisceglie datate 30/07/2008 e 16/03/2009; elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima del suolo, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).
Inoltre, a seguito di richiesta del commissario ad acta, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha fornito le seguenti precisazioni:
- ad oggi il Consiglio Comunale non ha assunto provvedimenti in ordine a quanto disposto con le sentenze del T.A.R. Bari n.265/2009 e n.1983/2009;
 - sulle aree oggetto del ricorso non risultano ad oggi, agli atti comunali, programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati all'intervento, per l'attuazione delle previsioni di P.R.G. ("Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci").
- 1.06 In data 11/03/2010, la parte ricorrente ha prodotto memoria partecipativa, datata 04/03/2010





1.07 Con successiva nota in data 14/04/2010, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha inoltre rimesso la propria relazione tecnica (di cui già al contenzioso "Sasso Bartolomeo").

2.00 RILEVATO

2.01 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso "vigneto" e "orto" ed ineditato, all'attualità appare nella parte maggiore precariamente sistemato con pavimentazione in stabilizzato, ed in altra parte minore interessato da sistemazioni esterne in uso dei contermini edifici residenziali esistenti (marciapiedi, aiuole, parcheggi e rampa carrabile, contenuti all'interno di recinzione con muretto delimitante le aree di diretta pertinenza dei citati edifici).

E' sito nell'ambito della maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede dalla Via Isonzo.

In catasto il suolo corrisponde alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, di superficie catastale complessiva di mq.4442 (desunta dalle visure prodotte), tutta interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, di mq.4442, è parte di una più estesa area destinata ad "Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

" Art. 50 - Zone ferroviarie e portuali.

Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.

Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato."

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad "Attrezzature collettive o di uso collettivo - giardini pubblici; parcheggi" e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell'Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto -insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

" *Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come 'zone ferroviarie' e precisamente come 'zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato'.*

Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di 'scalo ferroviario per smistamento merci', per cui è indispensabile assicurare -a parere dell'Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.



Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall'Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione) nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie."

2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.265/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968"; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.

2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficacità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).

Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L. 31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).

2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.



- 2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.
- 2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.265/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.

3.00 CONSIDERATO

- 3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.

Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.

La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

- 3.02 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolari, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.
- 3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in



mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

- 3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, temperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.
- 3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronuncia giudiziale.
- 3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:
- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
 - graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
 - prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali,

piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);

- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale).

3.08 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.268/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Ar.Co. S.r.l.; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.267/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua).

3.09 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."

3.11 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all'ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- o riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento consequenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all'i.f.f. consentito;
- o aumento dell'altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l'adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l'eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell'ambito della maglia stessa, dei "servizi della residenza a carattere privato", nonché l'eventuale utilizzo di "pilotis" a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell'adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.12 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO

Il Commissario ad acta, ritenuto di dover procedere all'adozione del provvedimento in via sostitutiva, con le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

VISTO il parere qui espresso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica nei termini seguenti:
"FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica"

[Handwritten signature]



DELIBERA

- A. **DI ADOTTARE**, con le premesse ed i rilievi e le considerazioni in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 30/07/2008 della Edil Rossi S.r.l., limitatamente al suolo corrispondente alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.4442, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.


Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."

- B. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento la nota datata 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).
- C. **DI DEMANDARE** al Segretario Generale ed al Dirigente della Ripartizione Tecnica, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, l'espletamento degli ulteriori adempimenti e procedure di legge per l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso quanto fissato dall'art.16/commi 4°-5°-6°-7° della L.r. 31/05/80 n.56 e l'acquisizione inoltre dei pareri e delle approvazioni prescritte, nonché l'invio di copia dello stesso provvedimento al Sindaco

del Comune di Bisceglie, al Presidente del T.A.R. Bari - Sezione Seconda, ed agli interessati Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, presso l'Avv. Ingravalle Massimo F. con studio in Bisceglie.

- D. **DI RISERVARSI** l'adozione, all'occorrenza, di ulteriore provvedimento all'esito delle pubblicazioni degli atti ai sensi delle richiamate disposizioni dell'art.16 della L.r. n.56/1980.
- E. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né presenta rilevanza finanziaria a carico del Comune di Bisceglie e che pertanto può prescindersi dal visto di regolarità contabile del responsabile preposto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Angelo LAZZARO)



IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA
(Arch. Giacomo LOSAPIO)



IL COMMISSARIO AD ACTA
(Geom. Emanuele MORETTI)



CITTA' DI BISCEGLIE
(Prov. di BARI)

RIP. 444/10 SEZ. AA. 65

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 23/12/2000 n. 445, io sottoscritto LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesto che la presente copia, da me collazionata, fornita da n. 5 fogli, è conforme all'originale depositato presso questo ufficio ed è rilasciata per uso amministrativo.

Bisceglie, addì _____



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Allegato n.3

Delibera Commissariale n. 3/15.04.2010
(ditta AR.CO. srl)

86



CITTÀ DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

CODICE POSTALE 70052

COD. FISCALE: 83001630728 - PARTITA IVA: 00973800725

RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Bisceglie, 19 aprile 2010

Risposta a nota n.

Ufficio Affari Istituzionali

del

019295

prot. n. _____ / all. n. 1

OGGETTO: Trasmissione delibera.

DITTA AR.CO. SRL
Amministratore unico Ing. Vittorio Di Gregorio
Via Piave, n° 104
70052 BISCEGLIE

In allegato alla presente si trasmette, in copia conforme all'originale, la delibera del Commissario ad acta **n. 3 del 15/04/2010**, avente per oggetto: "Esecuzione sentenze n. 268/2009 e n. 1983/2009 T.A.R. Bari - Attribuzione destinazione urbanistica suolo Ditta AR.CO. srl (fg. 10, PTC. 2056 - PARTE)." pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
(dott. Pompeo Camero)



CITTA' DI BISCEGLIE
(Provincia BAT)

Deliberazione n. 03 in data 15 /04/2010 del Commissario ad acta
(con le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. n.267/2000)

**oggetto: ESECUZIONE SENTENZE N.268/2009 E N.1983/2009 T.A.R. BARI -
ATTRIBUZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA SUOLO DITTA AR.CO.
S.R.L. (FG. 10, PTC. 2056 - PARTE).**

L'anno DUEMILADIECI, il giorno QUINDICI del mese di APRILE, nella sede municipale della Città di Bisceglie, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo LAZZARO, per le operazioni di verbalizzazione, e del Dirigente della Ripartizione Tecnica Arch. Giacomo LOSAPIO, il Commissario ad acta Geom. Emanuele MORETTI, funzionario del Servizio Urbanistica dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, delegato con nota prot.1455 del 28/01/2010 del Dirigente del medesimo Servizio, in esecuzione delle Sentenze del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, n.268/2009 (Terza Sezione) e n.1983/2009 (Seconda Sezione).

1.00 PREMESSO

1.01 Con sentenza n.268/2009 (depositata l'11/02/2009), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, ha accolto il ricorso n.1812/2008 proposto da Ar.Co. S.r.l. contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34703 del 03/10/2008 e per l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al foglio 10, particella 2056) ed il conferimento di una destinazione urbanistica a contenuto edificatorio, giusta istanza-diffida della parte ricorrente datata 30/07/2008, statuendo l'obbligo del Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione.

met

delv

superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, temperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronuncia giudiziale.

3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunce giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali

- 1.07 Con successiva nota in data 14/04/2010, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha inoltre rimesso la propria relazione tecnica prot.2853 del 13/11/2008 (di cui già al contenzioso "Sasso Bartolomeo").

2.00 RILEVATO

- 2.01 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso "seminativo", all'attualità appare incolto ed ineditato; è sito nell'ambito nella maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all'edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alla particella numero 2056 del foglio 10, di superficie catastale di mq.400 (desunta dalle visure prodotte), di cui mq.336 quota-parte interessata dal presente procedimento.

- 2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalle sentenze del T.A.R. n.268/2009 e n.1983/2009, di mq.336, è parte di una più estesa area destinata ad "Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

" Art. 50 - Zone ferroviarie e portuali.

Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.

Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato."

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad "Attrezzature collettive o di uso collettivo - giardini pubblici; parcheggi" e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell'Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto -insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

" Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come 'zone ferroviarie' e precisamente come 'zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato'.

Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di 'scalo ferroviario per smistamento merci', per cui è indispensabile assicurare -a parere dell'Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.

Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente

richieste dall'Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie."

2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.268/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968"; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.

2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficabilità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).

Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L. n.31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì di un provvedimento propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).

2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.

2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.

lib
Q



2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.268/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.

3.00 CONSIDERATO

3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.


Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.

La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

3.02 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza - a tutt'oggi, per quanto accertato - di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.

3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare - in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi - la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte



superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronuncia giudiziale.

3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali



ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale).

06 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.267/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.265/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Edil Rossi S.r.l.).

07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."

3.08 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all'ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- o riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento



conseguenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all'i.f.f. consentito;

- o aumento dell'altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l'adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l'eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell'ambito della maglia stessa, dei "servizi della residenza a carattere privato", nonché l'eventuale utilizzo di "pilotis" a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell'adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

- 3.09 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO

Il Commissario ad acta, ritenuto di dover procedere all'adozione del provvedimento in via sostitutiva, con le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

VISTO il parere qui espresso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica nei termini seguenti:
"FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica"

DELIBERA

- A. DI ADOTTARE**, con le premesse ed i rilievi e le considerazioni in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56, le



determinazioni in ordine alla istanza datata 30/07/2008 della Ar.Co. S.r.l., limitatamente al suolo corrispondente alla particella catastale inclusa nel foglio 10 al numero 2056, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.336, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Areë per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali; piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."


- B. DI ALLEGARE** al presente provvedimento la nota in data 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).
- C. DI DEMANDARE** al Segretario Generale ed al Dirigente della Ripartizione Tecnica, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, l'espletamento degli ulteriori adempimenti e procedure di legge per l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso quanto fissato dall'art.16/commi 4°-5°-6°-7° della L.r. 31/05/80 n.56 e l'acquisizione inoltre dei pareri e delle approvazioni prescritte, nonché l'invio di copia dello stesso provvedimento al Sindaco del Comune di Bisceglie, al Presidente del T.A.R. Bari - Sezione Seconda, ed all'interessata Ar.Co. S.r.l., presso l'Avv. Ingravalle Massimo F. con studio in Bisceglie.
- D. DI RISERVARSI** l'adozione, all'occorrenza, di ulteriore provvedimento all'esito delle pubblicazioni degli atti ai sensi delle richiamate disposizioni dell'art.16 della L.r. n.56/1980.

E. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né presenta rilevanza finanziaria a carico del Comune di Bisceglie e che pertanto può prescindere dal visto di regolarità contabile del responsabile preposto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Angelo LAZZARO)



IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA
(Arch. Giacomo LOSAPIO)



IL COMMISSARIO AD ACTA
(Geom. Emanuele MORETTI)



CITTA' DI BISCEGLIE
(Prov. di BARI)


RIP. AMM. VA SE7 AA. 66.

Al sensi dall'art. 18 D.P.R. 26/12/2001 e Art. 5 la presente in
LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO (certificato di n. _____) è
copia, da me collazionata, formata da n. _____ e
conforme all'originale depositato presso questo ufficio ed
è rilasciata per uso amministrativo.

Bisceglie, addì _____



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ.mod.)

Allegato n.4

Delibera Commissariale n. 04/15.04.2010
(Ditta Cassanelli F. e Papagni P.)

87



CITTÀ DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

CODICE POSTALE 70052

COD. FISCALE: 83001630728 - PARTITA IVA: 00973800725

RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Bisceglie, 19 aprile 2010

Ufficio Affari Istituzionali

Risposta a nota n.

del

prot. n. 019331 all. n. 1

OGGETTO: Trasmissione delibera.

DITTA CASSANELLI FRANCESCO

Via Monte Sabotino, n° 6

70052 BISCEGLIE

In allegato alla presente si trasmette, in copia conforme all'originale, la delibera del Commissario ad acta **n. 4 del 15/04/2010**, avente per oggetto: "Esecuzione sentenze n. 267/2009 e n. 1983/2009 T.A.R. Bari - Attribuzione destinazione urbanistica suolo Ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (fg. 10 PTC. 1225 - PARTE)." pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
(dott. Pompeo Camero)



CITTA' DI BISCEGLIE
(Provincia BAT)

Deliberazione n. 04 in data 15/04/2010 del Commissario ad acta
(con le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. n.267/2000)

**oggetto: ESECUZIONE SENTENZE N.267/2009 E N.1983/2009 T.A.R. BARI -
ATTRIBUZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA SUOLO DITTA
CASSANELLI FRANCESCO E PAPAGNI PASQUA (FG. 10, PTC. 1225 - PARTE).**

L'anno DUEMILADIECI, il giorno QUNDICI del mese di APRILE, nella sede municipale della Città di Bisceglie, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo LAZZARO, per le operazioni di verbalizzazione, e del Dirigente della Ripartizione Tecnica Arch. Giacomo LOSAPIO, il Commissario ad acta Geom. Emanuele MORETTI, funzionario del Servizio Urbanistica dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, delegato con nota prot.1452 del 28/01/2010 del Dirigente del medesimo Servizio, in esecuzione delle Sentenze del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, n.267/2009 (Terza Sezione) e n.1983/2009 (Seconda Sezione).

1.00 PREMESSO

1.01 Con sentenza n.267/2009 (depositata l'11/02/2009), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, ha accolto il ricorso n.1810/2008 proposto da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34707 del 03/10/2008 e per l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al foglio 10, particella 1225) ed il conferimento di una destinazione urbanistica a contenuto edificatorio, giusta istanza-diffida della parte ricorrente datata 31/07/2008, statuendo l'obbligo del Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione.



- 1.02 Con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il T.A.R. Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.926/2009 proposto da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.267/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato, assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.
- 1.03 Con nota prot. 9233 del 01/09/2009, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha richiesto al Comune di Bisceglie urgenti comunicazioni circa gli adempimenti ordinati dal T.A.R., e con nota prot.1452 del 28/01/2010, non risultando fornito alcun riscontro da parte dell'Amm.ne Com.le e pervenuto invece invito a provvedere da parte della ricorrente (lettera datata 20/11/2009), ha delegato il Geom. Emanuele Moretti, funzionario del Servizio stesso, per i provvedimenti commissariali necessari per l'esecuzione delle sentenze n.267/2009 e n.1983/2009, se occorrenti.
- 1.04 Con nota in data 03/02/2010, il commissario ad acta, sulla scorta di quanto innanzi, ha comunicato le operazioni commissariali presso il Comune di Bisceglie alla data del 15/02/2010, richiedendo inoltre documentazione cognitiva alla parte ricorrente ed agli uffici comunali.
- 1.05 Nell'incontro tenuto nella predetta data del 15/02/2010, sono stati prodotti dalla parte ricorrente i seguenti atti ed elaborati: ricorsi al T.A.R. datati 04/12/2008 e 28/05/2009; diffide al Comune di Bisceglie datate 31/07/2008 e 16/03/2009; elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009). Inoltre, a seguito di richiesta del commissario ad acta, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha fornito le seguenti precisazioni:
- ad oggi il Consiglio Comunale non ha assunto provvedimenti in ordine a quanto disposto con le sentenze del T.A.R. Bari n.267/2009 e n.1983/2009;
 - sulle aree oggetto del ricorso non risultano ad oggi, agli atti comunali, programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati all'intervento, per l'attuazione delle previsioni di P.R.G. ("Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci").
- 1.06 In data 11/03/2010, la parte ricorrente ha prodotto memoria partecipativa, datata 04/03/2010.
- 1.07 Con successiva nota in data 14/04/2010, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha inoltre rimesso la propria relazione tecnica (di cui già al contenzioso "Sasso Bartolomeo").

il T.A.
ancesco
erduranti
ulterior
dere all
a, ed h
nissario
elegato

2.00 RILEVATO

Il suolo in questione, in catasto indicato in uso "orto", all'attualità appare incolto ed ineditato; è sito nell'ambito della maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all'edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alla particella numero 1225 del foglio 10, di superficie catastale di mq.343 (desunta dalle visure prodotte), di cui mq.144 quota-parte interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalle sentenze del T.A.R. n.267/2009 e n.1983/2009, di mq.144, è parte di una più estesa area destinata ad "Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

*" Art. 50 - Zone ferroviarie e portuali.
Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.
Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato."*

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad "Attrezzature collettive o di uso collettivo - giardini pubblici; parcheggi" e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell'Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto -insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

*" Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come 'zone ferroviarie' e precisamente come 'zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato'.
Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di 'scalo ferroviario per smistamento merci', per cui è indispensabile assicurare -a parere dell'Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.
Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (vedi parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificamente richieste dall'Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)-"*



nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli destinati alle attrezzature ferroviarie."

- 2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.267/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "...oggetto una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968 quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).
Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanello Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.
- 2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficacità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).
Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L. n.31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).
- 2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.
- 2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.
- 2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene



per tanto di dare esecuzione alle sentenze n.267/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.

3.00 CONSIDERATO

3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.

Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.

La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

3.02 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza - a tutt'oggi, per quanto accertato - di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.

3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare - in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi - la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli



si suoli
Comune
oggetto
enza do
87/1968
senten
assane
accerta
zzazion
durant
dervi
nto d
one d
one
/196
a l
piu
ente
ella
al
IV
87
tel
la
e
a
l



insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemporanea di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del su- 3.00
con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti di finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronuncia giudiziale. 3

3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapponendola tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronuncia giudiziale).

[Handwritten signature]



ntempera
rio del su
sse pubb
le della z

ipizzazio
quantitati
zione de
lo globe
eraltro
one del
atrimon
standa
limiti
o dell

nnar
qu
na
raggi
ositi
digo
o di
ione
iha
vo
a
o

3.06 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.268/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Ar.Co. S.r.l.; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.265/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Edil Rossi S.r.l.).

3.07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."

3.08 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all'ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- o riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento consequenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all'i.f.f. consentito;
- o aumento dell'altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la



deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo di (Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l'adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l'eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell'ambito della maglia stessa, dei "servizi della residenza a carattere privato", nonché l'eventuale utilizzo di "pilotis" a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell'adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.09 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010.

TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO

Il Commissario ad acta, ritenuto di dover procedere all'adozione del provvedimento in via sostitutiva, con le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42-punto 2b, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

VISTO il parere qui espresso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica nei termini seguenti:
"FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica"

DELIBERA

A. **DI ADOTTARE**, con le premesse ed i rilievi e le considerazioni in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 31/07/2008 di Cassanelli Francesco e Papagni

met
Q. L. P.



ve al suolo
adottati pe
nizzazione
sso nell'am
aglia urban
puntuale d
ti- preved
ite idonei
residenza
e di su
i parte de
omogenee

Pasqua, limitatamente al suolo corrispondente alla particella catastale inclusa nel foglio 10 al numero 1225, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.144, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3", disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

" Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."



ondere
D.Lg

- B. DI ALLEGARE** al presente provvedimento la nota in data 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).
- C. DI DEMANDARE** al Segretario Generale ed al Dirigente della Ripartizione Tecnica, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, l'espletamento degli ulteriori adempimenti e procedure di legge per l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso quanto fissato dall'art.16/commi 4°-5°-6°-7° della L.r. 31/05/80 n.56 e l'acquisizione inoltre dei pareri e delle approvazioni prescritte, nonché l'invio di copia dello stesso provvedimento al Sindaco del Comune di Bisceglie, al Presidente del T.A.R. Bari - Sezione Seconda, ed agli interessati Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, presso l'Avv. Ingravalle Massimo F. con studio in Bisceglie.
- D. DI RISERVARSI** l'adozione, all'occorrenza, di ulteriore provvedimento all'esito delle pubblicazioni degli atti ai sensi delle richiamate disposizioni dell'art.16 della L.r. n.56/1980.




te
e
i

- E. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né presenta rilevanza finanziaria a carico del Comune di Bisceglie e che pertanto può prescindere dal visto di regolarità contabile del responsabile preposto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Angelo LAZZARO)



DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA
(Arch. Giacomo LOSAPIO)



IL COMMISSARIO AD ACTA
(Geom. Emanuele MORETTI)



CITTA' DI BISCEGLIE
(Prov. di BARI)

RIP. Ampl. Sez. AA-PC

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, io sottoscritto LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO certifico che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 5 fogli, è conforme all'originale depositato presso questo ufficio ed è rilasciata per uso amministrativo.

Bisceglie, addì 1/10/2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



PER COLLAZIONE



Comune di Bisceglie
Esecuzione sentenze TAR Bari 600/2008-265/2009-267/2009-268/2009-1983/2009
Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Dlgs 152/2006 e succ. mod.)

Allegato n.5


**Nota del 15.02.2011 del Servizio Urbanistica - Assessorato Qualità del Territorio
della Regione Puglia, con la richiesta di "Verifica di assoggettabilità alla VAS
dei provvedimenti di ridefinizione**

88



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana
Servizio Urbanistica

Via Magnolie n.6, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel. 0805406821, 0805406828; fax 0805406824 - settoreurbanistica@regione.puglia.it



RACCOMANDATA

Al **Sig. Sindaco del Comune di**
BISCEGLIE (BT)
Al **Sig. Dirigente Ripartizione Tecnica**
del Comune di
BISCEGLIE (BT)

oggetto:

1. **BISCEGLIE (BT)** - Esecuzione sentenza n.600/2008 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Sasso Bartolomeo (fg. 10/d, ptc. 2057 ecc.), delib. CA n.1/2008 e n.1/2010.
2. **BISCEGLIE (BT)** - Esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Edil Rossi srl (fg. 10, ptc. 2483 ecc.), delib. CA n.2/2010.
3. **BISCEGLIE (BT)** - Esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Ar.Co. srl (fg. 10, ptc. 2056 parte), delib. CA n.3/2010.
4. **BISCEGLIE (BT)** - Esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (fg. 10, ptc. 1225 parte), delib. CA n.4/2010.

Circa i provvedimenti commissariali in oggetto indicati, si comunica che nella seduta del 27 gennaio u.s. il Comitato Urbanistico Regionale, esprimendo parere favorevole con prescrizioni, ha nel contempo determinato quanto segue:

“... Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.”

Ciò stante, ai fini della predisposizione -da parte dello scrivente- dello schema di deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, è necessario adempiere previamente in ordine a quanto innanzi specificato.

- Si resta pertanto in attesa di riscontro.

let.rf

IL DIRIGENTE D'UFFICIO
(Arch. Fernando DI TRANI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Nicola GIORDANO)

ALLEGATO 2



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani
C.A.P. 76011 - C.F. 83001630728 - P. IVA 00973800725

RIPARTIZIONE TECNICA

Bisceglie, li

UFFICIO DEL DIRIGENTE

Tel. 080/395050

Comune di Bisceglie

c. a883

Protocollo n.



allegati

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 – Procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati nel Comune di Bisceglie (ex area scalo merci).



Regione Puglia
Servizio Urbanistica
Viale delle Magnolie, 6/8
MODUGNO

E, p.c.

Sig. Bartolo Sasso
Carrara Salsello, 62
76011 BISCEGLIE

Sig. Cassanelli Francesco
Via Monte Sabotino, 6
76011 BISCEGLIE

Sig.ra Papagni Pasqua
Via M. Ilo De Trizio, 13
76011 BISCEGLIE

Ditta Ar.Co. s.r.l.
Via Piave, 104
76011 BISCEGLIE

Ditta Edil Rossi s.r.l.
Via Monte Pasubio, 27/29
76011 BISCEGLIE

In allegato alla presente, si allega copia della determinazione del dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia con cui si escludono dalla assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica le aree sottoposte a vincoli decaduti in variante al Piano Regolatore Generale.

Tanto, per gli adempimenti di competenza di codesto Servizio regionale.

L'istruttore incaricato
Dott. Antonio Attili



IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO ECOLOGIA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Uff. programmazione politiche energetiche VIA e VAS
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO 2000-2006 <input type="checkbox"/> PO Fesr 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Misura/Azione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Privacy	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



N. 211 del registro delle determinazioni.

Codice cifra: 089/DIR/2011/00 211

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie.

L'anno 2011 addì 22 del mese di settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 19098 del 13/05/2011, acquisita al prot. Uff. n. 5671 del 18/05/2011, il Comune di Bisceglie, in qualità di Autorità Procedente, inviava a questo Ufficio gli elaborati per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PRG relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati" a seguito delle sentenze del TAR Puglia n. 600/2008, 265/2009, 267/2009, 268/2009 e 1983/2009; ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Bisceglie, trasmetteva all'Autorità Competente la seguente documentazione:

- *Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 - D.Lgs. 4/2008)*
- *Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010*



- con note prot. Uff. nn. 7197, 7199, 7202, 7206 del 14/07/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia – Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque,
 - Provincia di Barletta-Andria-Trani – Servizio Ambiente e Rifiuti, Settore Infrastrutture Trasporti e Viabilità, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTC e Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo,
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
 - Autorità di Bacino della Puglia,
 - Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani,
 - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- con nota prot. n. 47984 del 01/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 8487 del 05/09/2011, l'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia comunicava di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii..
- con nota prot. n. 10384 del 15/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9060 del 27/09/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che *"dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare e dalla sovrapposizione con gli studi attualmente in corso presso l'AdB l'area risulterebbe lambita da possibili perimetrazioni PAI e pertanto pur non essendoci un vincolo immediatamente operante è raccomandabile eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi per evitare di incorrere in pericolosità evitabili"*

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che la variante proposta presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è la variante al PRG relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati" a seguito delle sentenze del TAR Puglia n. 600/2008, 265/2009, 267/2009, 268/2009 e 1983/2009.
- La superficie complessiva oggetto della variante è pari a 10.622 mq destinate dal vigente PRG ad "Ampliamento zona ferroviaria – scalo merci", disciplinate dall'art. 50 delle NTA "Zone ferroviarie e portuali". A seguito dei ricorsi presentati da Sasso Bartolomeo, Edil Rossi srl, AR.CO. srl, Cassanelli F, e Papagni P., il TAR Puglia ha stabilito la nomina di un commissario ad acta per ottemperare alla ridefinizione urbanistica delle aree in oggetto. Con delibere commissariali n. 1/14.11.2008 e nn. 1-2-3-4/15.04.2010, le aree sono state ridefinite come zone residenziali di espansione "C3", disciplinate dall'art. 39 delle NTA del PRG, ed integrate con ulteriori prescrizioni:
 - *strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali;*
 - *aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3) pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc 100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune,*

do 2 *At*

unitamente alla viabilità pubblica di accesso, e a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento;

- servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;

- altezza massima ammissibile per gli edifici: ml 13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.

- L'area oggetto di ridefinizione urbanistica, ricompresa tra via Isonzo, via Piave (sottopasso carrabile) e la linea ferroviaria, è localizzata a sud del centro abitato in contesto urbano semicentrale totalmente urbanizzato occupato da residenze, attività produttive e terziario. Ha caratteristiche morfologiche omogenee, presenta un andamento pressochè pianeggiante ed attualmente è per la quasi totalità in disuso e in piccola parte occupata da pertinenze di edifici esistenti.

- L'accessibilità all'area è garantita dalla presenza della viabilità pubblica e di una rotatoria su via Isonzo ed "il contesto urbano di riferimento è fornito di tutti i principali servizi e reti tecnologiche ed urbanizzazioni".

- Nelle delibere commissariali, oltre che le motivazione di ordine giuridico che hanno determinato la ridefinizione delle aree, sono articolati i criteri tecnico-urbanistici utilizzati per individuare la "migliore" destinazione urbanistica dell'area allo scopo di armonizzare la stessa nell'ambito della maglia di riferimento e migliorare la vivibilità complessiva:

- "prevedere una fascia "cuscinetto", di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);

- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;

- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);

- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale)".

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii., si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche della variante:

- Il piano si configura come ridefinizione della destinazione urbanistica di una maglia di PRG, che dovrà essere attuata attraverso un Piano Urbanistico Esecutivo esteso a tutta la maglia e definito unitariamente. Nel documento di verifica si sottolinea che da "una trasformazione di tipo intensivo (scalo merci)", così come definita dal PRG vigente, l'area oggetto di intervento viene ridefinita come mista (residenziale/servizi), con una percentuale a servizi pari almeno al 50% della superficie totale. Tale previsione risulta coerente con l'analisi del PRG effettuata nel documento di verifica e che rileva "un deficit nella effettiva dotazione di



servizi che ha assunto dimensioni tali da non essere stato ancora colmato da alcun programma di opere pubbliche sin'ora".



- La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la strumentazione urbanistica esecutiva che attuerà le previsioni di piano. Nel documento di verifica si ritiene la variante "coerente con la pianificazione urbanistica di settore di livello comunale approvata e/o in itinere" (Piani Particolareggiati, Piani di Zona, PEEP, Piano Quadro della zona artigianale, programmi di riqualificazione, Programma delle Opere Pubbliche 2009-2011, Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, Piano regolatore del Porto, Piano Comunale delle Coste, Piano Urbano del Traffico, PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario).

Nel merito si rileva che sono stati analizzati solo in linea generale e non per l'area in oggetto le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, nel Piano Urbano del Traffico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario.

- La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nell'obiettivo dell'incremento generale di aree a servizi in una realtà totalmente antropizzata.
- I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata con il piano esecutivo e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti). In particolare, data la localizzazione dell'area in oggetto, adiacenza alla rete ferroviaria ed inserimento nel centro abitato, si evidenziano criticità legate all'inquinamento atmosferico ed acustico.
- La variante non ha particolare rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente se non limitatamente alla realizzazione del piano esecutivo attraverso l'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riuso delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:
 - in riferimento ai **valori paesaggistici**, nell'area in oggetto:
 - non si segnalano vincoli paesaggistici e/o ambientali, puntuali o areali, di tipo statale, regionale, comunale (D.Lgs. 42/2004, PUTT/p);
 - in riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto:
 - non ricade in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;
 - non ricade in Aree Naturali Protette;
 - non ricade in Important Bird Area (IBA);
 - in merito alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area in oggetto:
 - non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto



Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005; nell'ambito delle consultazioni l'AdB ha segnalato che, pur non essendoci un vincolo immediatamente operante, in base a studi attualmente in corso l'area potrebbe essere lambita da possibili perimetrazioni del PAI;

- per quanto riguarda la **tutela delle acque**, l'area in oggetto:

- rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009).

Da tale analisi non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame, in quanto "già antropizzata, urbanizzata ed attualmente in disuso".

- Rispetto agli aspetti ambientali analizzati (aria, acqua, idrologia superficiale e sotterranea, acque reflue, suolo, sistema marino-costiero, gestione dei rifiuti, presenza di siti inquinati, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, biodiversità, aree protette e parchi, organizzazione insediativa e servizi), si segnalano impatti negativi sulla qualità dell'aria e sul clima acustico, dovuti all'incremento del traffico veicolare, e impatti negativi dovuti all'aumento dei consumi idrici ed energetici. Tali impatti non si ritengono significativi data l'entità della trasformazione (superficie complessiva oggetto della variante pari a 10.622 mq e "incidenza in percentuale dell'area edificata molto bassa rispetto al totale dell'area trasformata (19,22% della superficie totale)").
- Sul suolo, se da un lato si rileva un impatto negativo dovuto al consumo di suolo non urbanizzato, dall'altro si segnala che "attualmente l'area è in stato di abbandono mentre nell'attuazione del piano è prevista la realizzazione e cessione gratuita di un'ampia area a servizi pari almeno al 50% della superficie totale."
- Nel documento di verifica non vengono individuate particolari proposte di mitigazione degli impatti da mettere in atto nella fase attuativa.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- far proprie, all'atto di approvazione della variante, le seguenti indicazioni per la fase attuativa:
 - 1 - eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi relativamente alle condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica in accordo con l'Autorità di Bacino;
 - 2 - prevedere il posizionamento di barriere alberate, siepi e/o barriere antirumore, tra la rete ferroviaria e le zone residenziali, verificando anche la coerenza con le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario;
 - 3 - per i parcheggi, pubblici e privati, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti, e prevedere un'adeguata sistemazione a verde;
 - 4 - per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti e si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea; ove possibile, realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche in vasche di accumulo per l'irrigazione di tali aree;
 - 5 - relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;



- 6 - si verifichi l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta differenziata nell'area di inserimento ad una distanza congrua;
- 7 - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - 11 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
 - 12 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica),
 - 13 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
- 8 - prevedere la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti prediligendo la messa in opera delle aree verdi nelle zone destinate a parcheggio, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse;
- 9 - per le fasi di cantiere:
 - ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e reti infrastrutturali, in particolare la rete ferroviaria, e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni-altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli

effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7,

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/175 del 31/07/98;

- Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e smi in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, **esclusa dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.


Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia

Ing A. Antonicelli

Il dirigente di Ufficio

Ing. C. Di Bitonto



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario P.O. VAS

Sig. Mario Mastrangelo

Mario Mastrangelo
Alcibi

Il funzionario istruttore

Ing. A. Arrivo

Il presente provvedimento, composto da n. 8 (otto) facciate compresa la presente, è pubblicato sull'Albo istituito presso l'Assessorato alla Qualità dell'ambiente - Servizio Ecologia - Viale delle Magnolie, 6-8 - Zona Industriale Bari - Modugno, dove resterà affisso per dieci giorni lavorativi consecutivi, a partire dal 29 SET. 2011

Il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 3 del DPGR n. 161 del 22/02/2008 viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal _____ al _____

Il Funzionario Addetto alla Pubblicazione

(Carlo Tedesco)

Carlo Tedesco

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, dirigente *del Servizio Ecologia* visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo del Servizio Ecologia - Via delle Magnolie, 6-8 z.i. - Modugno - per 10 (dieci) giorni lavorativi, dal 29 SET. 2011 al 12 OTT. 2011.

Il Funzionario Addetto alla Pubblicazione

(Carlo TEDESCO)

Carlo Tedesco

Il Dirigente del Servizio Ecologia
(ing. A. Antonicelli)

A. Antonicelli



PER COPIA CONTI